

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

ALLEGATI

- CATALOGO ILLECITI AMMINISTRATIVI E REATI PRESUPPOSTO ex D.Lgs. 231/01;
- DECRETO LEGISLATIVO 8/06/2001, N. 231: STRUTTURA E TESTO NORMATIVO VIGENTE;
- CODICE ETICO;
- PTPC (PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE);
- OGRANIGRAMMA AZIENDALE;
- PROCEDURE OPERATIVE:
- PRO - PA. Reati inerenti la Pubblica Amministrazione.
- PRO - AMB Reati ambientali.
- PRO - SIC Reati sicurezza nei luoghi di lavoro.
- PRO - SOC Reati societari.
- PRO - RIC Reati ricettazione e riciclaggio.
- PRO - INF Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.
- PRO - LAV Reati impiego cittadini Paesi terzi.

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

**CATALOGO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI
E DEI REATI PRESUPPOSTO
RESPONSABILITA' DEGLI ENTI AI SENSI D.LGS. 231/01**

Uffici amministrativi dipendenti da reato	Percipiendi indebiti, ommissione di erogazione	Truffa, appropriazione
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>Articolo 316-bis codice penale <i>(Adalverazione a danno dello Stato)</i></p> <p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (omissis)</i></p>	<p>Articolo 316-ter codice penale <i>(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (omissis)</i></p>	<p>Articolo 640 codice penale <i>(Truffa)</i></p> <p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:</p> <p>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.</p> <p>2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (omissis)</i></p>	<p>Articolo 640-bis codice penale <i>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</i></p> <p>La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (omissis)</i></p>	<p>Articolo 640-ter codice penale <i>(Frode informatica)</i></p> <p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p>

Decreto amministrativo avente ad oggetto	Delitto o reato amministrativo	Disposizioni penali
		<p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.</p> <p>4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 476 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)</i></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 477 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)</i></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 478 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)</i></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.</p>

Ufficio amministrativo dipendente dal corso	Declarazione dell'atto amministrativo	Decreto di merito
		Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 479 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)</i></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.</p>
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 480 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)</i></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.</p>
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 481 codice penale <i>(Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)</i></p> <p>Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.</p> <p>Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.</p>
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 482 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal privato)</i></p> <p>Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p>
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 483 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</i></p> <p>Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.</p>

<i>Delitti amministrativi applicabili da reato</i>	<i>Deviolenza illecita amministrativa</i>	<i>Deviolenza reati</i>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p> <p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 484 codice penale <i>(Falsità in registri e notificazioni)</i></p> <p>Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 487 codice penale <i>(Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)</i></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 488 codice penale <i>(Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)</i></p> <p>Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 489 codice penale <i>(Uso di atto falso)</i></p> <p>Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 490 codice penale <i>(Suppressione, distruzione e occultamento di atti veri)</i></p> <p>Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria,</p>

Titolo amministrativo dipendente da legge	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 492 codice penale <i>(Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)</i> Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documentato informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 493 codice penale <i>(Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)</i> Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 615-ter codice penale <i>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</i> Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardano sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 615-quater codice penale <i>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)</i> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 615-quinquies codice penale <i>(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</i></p>

<i>Uffici amministrativi dipendente da reato</i>	<i>Decreto legislativo</i>	<i>Decreto legislativo</i>
		<p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 617-<i>quater</i> codice penale <i>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</i></p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 617-<i>quinqies</i> codice penale <i>(Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</i></p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-<i>quater</i>.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 635-<i>bis</i> codice penale <i>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Articolo 635 codice penale <i>(Danneggiamento)</i></p> <p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

Atto amministrativo dipendenti da fatti	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>2. opere destinate all'irrigazione;</p> <p>3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboscimento;</p> <p>4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.</p> <p>Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 635-ter codice penale <i>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Articolo 635 codice penale <i>(Danneggiamento)</i></p> <p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:</p> <p>1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;</p> <p>2. opere destinate all'irrigazione;</p> <p>3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboscimento;</p> <p>4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.</p> <p>Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 635-quater codice penale <i>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>

Illegittimità amministrativa dipendenti da reato	Descrizione illegittimità amministrativa	Descrizione reato
		<p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Articolo 635 codice penale (<i>Danneggiamento</i>)</p> <p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. <p>Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 635-quinquies codice penale (<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</i>)</p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-<i>quater</i> è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Articolo 635 codice penale (<i>Danneggiamento</i>)</p> <p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

<p><i>Ufficio interpretativo dipendente dal reato</i></p>	<p><i>Descrizione illecito amministrativo</i></p>	<p><i>Descrizione reato</i></p>
		<p>Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 640-quinquies codice penale <i>(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)</i></p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata</i></p> <p>1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>	<p>Articolo 416 codice penale <i>(Associazione per delinquere)</i></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a nove anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 <i>(richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 28)</i>, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-oesies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Articolo 600 codice penale <i>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</i></p> <p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento in uno stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o di mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>Articolo 600-bis codice penale <i>(Prostituzione minorile)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:</p>

Titolo amministrativo derivante dal reato	Descrizione attività amministrativa	Descrizione reato
		<p>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</p> <p>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00</p> <p style="text-align: center;">Articolo 600-ter codice penale <i>(Pornografia minorile)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</p> <p>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 600-quater codice penale <i>(Detenzione di materiale pornografici)</i></p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 600-quater.1 codice penale <i>(Pornografia virtuale)</i></p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 600-quinquies codice penale <i>(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)</i></p>

Ufficiale amministrativo dipendente ad ruolo	Dipendente ufficio amministrativo	Titolare "non ruolo"
		<p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 601 codice penale <i>(Tratta di persone)</i></p> <p>È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p> <p>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</p> <p>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 601-bis codice penale <i>(Traffico di organi prelevati da persona vivente)</i></p> <p>Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00.</p> <p>Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da € 50.000,00 a € 300.000,00.</p> <p>Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 602 codice penale <i>(Acquisito e alienazione di schiavi)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 609-bis codice penale <i>(Violenza sessuale)</i></p> <p>Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

<i>Reato amminalato alla dipendenza da parte</i>	<i>Descrizione reato amminalato</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p>Articolo 609-quater codice penale <i>(Atti sessuali con minorenne)</i></p> <p>Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. <p>Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.</p> <p>Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.</p> <p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p>Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.</p> <p>Articolo 609-quinquies codice penale <i>(Corruzione di minorenne)</i></p> <p>Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La pena è aumentata.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.</p> <p>La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.</p> <p>Articolo 609-otties codice penale <i>(Violenza sessuale di gruppo)</i></p> <p>La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.</p> <p>Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.</p> <p>La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.</p> <p>Articolo 609-undecies codice penale <i>(Adescamento di minorenni)</i></p>

<p><i>Delitto amministrativo dipendente da reato</i></p>	<p><i>Disposizioni del delitto amministrativo</i></p>	<p><i>Art. 416-bis codice penale</i></p>
		<p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adisca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> <p>Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</i></p>	<p>Articolo 416-bis codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>commettere il reato o delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</i></p>	<p>Articolo 416-ter codice penale <i>(Scambio elettorale politico-mafioso)</i></p> <p>Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</i></p>	<p>Articolo 630 codice penale <i>(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)</i></p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché concorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</i></p>	<p>Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 <i>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Viletti amministrativi dipendenti dal reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 <i>(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i></p> <p>1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00.</p> <p>1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:</p> <p>a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;</p> <p>b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00.</p> <p>2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.</p> <p>3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.</p> <p>4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per</p>

Uscito amministrativo all'ordine di reato	Descrizione illecito amministrativo	Deviante reato
		<p>i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 407 codice procedura penale <i>(Termini di durata massima delle indagini preliminari)</i></p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.</p> <p>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati:</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 <i>(Armi e munizioni comuni da sparo)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>(comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'Interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del</p>	<p>Articolo 317 codice penale <i>(Concessione)</i></p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe</p>

Ultima modificata o dipendente da reato	Descrizione del reato amministrativo	Descrizione reato
	<p>codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.</p> <p>5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p>	<p>taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</p>	<p>Articolo 318 codice penale (Corruzione per l'esercizio della funzione) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</p>	<p>Articolo 319 codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</p>	<p>Articolo 319-bis codice penale (Circostanze aggravanti) La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</p>	<p>Articolo 319-ter codice penale (Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</p>	<p>Articolo 319-quater codice penale (Induzione indebita a dare o promettere utilità) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</p>	<p>Articolo 320 codice penale (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo</p>	<p>(Concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)</p>	<p>Articolo 321 codice penale (Pene per il corruttore)</p>

Ufficio amministrativo dipendente di ruolo	Descrizione attività amministrativa	Istruzione svolta
8 giugno 2001, n. 231	(omissis)	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)</i> (omissis)	<p>Articolo 322 codice penale <i>(Istigazione alla corruzione)</i></p> <p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuta, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)</i> (omissis)	<p>Articolo 322-bis codice penale <i>(Peculato, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)</i></p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee, 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>

Titolo normativo Decreto di legge	Descrizione attività amministrativa	Fonte normativa
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;</p> <p>d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;</p> <p>e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;</p> <p>f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.</p>	<p>Articolo 453 codice penale <i>(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p> <p>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</p> <p>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i></p>	<p>Articolo 454 codice penale <i>(Alterazione di monete)</i></p> <p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i></p>	<p>Articolo 455 codice penale <i>(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i></p>	<p>Articolo 457 codice penale <i>(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)</i></p> <p>Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i></p>	<p>Articolo 459 codice penale <i>(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)</i></p> <p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</p> <p>Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i></p>	<p>Articolo 460 codice penale <i>(Contraffazione di carta stiglianata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)</i></p>

Illecito amministrativo derivante da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 461 codice penale <i>(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)</i> Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 464 codice penale <i>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</i> Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 473 codice penale <i>(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)</i> Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 474 codice penale <i>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)</i> Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti contro l'industria e il commercio)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:	Articolo 513 codice penale <i>(Turba libertà dell'industria o del commercio)</i> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa,

Testo normativo dipendente dal reato	Descrizione delitto amministrativo	Descrizione reato
	<p>a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p>	<p>se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 513-bis codice penale <i>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</i> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 514 codice penale <i>(Frodi contro le industrie nazionali)</i> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00 Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 515 codice penale <i>(Frode nell'esercizio del commercio)</i> Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 516 codice penale <i>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</i> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 517 codice penale <i>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</i> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 517-ter codice penale <i>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</i> Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p>

<i>Ufferta amministrativa dipendente il reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>De-crizioni reato</i>
		I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 517-quater codice penale <i>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</i> Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>

Articolo 25-ter
decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231

(Reati societari)

(A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
 - b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

Articolo 2621 codice civile

(False comunicazioni sociali)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
	<p>s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p> <p>3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2621-bis codice civile (Fatti di lieve entità)</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2622 codice civile (False comunicazioni sociali delle società quotate)</p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2623 codice civile (Falso in prospetto)</p> <p>Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262</p>

<i>Illecito amministrativo di fatto di reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Disposizione civile</i>
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2624 codice civile <i>(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)</i> <i>Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39</i>
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2625 codice civile <i>(Impedito controllo)</i> Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2626 codice civile <i>(Indebita restituzione dei conferimenti)</i> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2627 codice civile <i>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</i> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o accenti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2628 codice civile <i>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</i> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2629 codice civile <i>(Operazioni in pregiudizio dei creditori)</i> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

<i>Atti amministrativi dipendenti da r.l. 20</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 2629-bis codice civile <i>(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)</i> L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p>Articolo 2391 codice civile <i>(Interessi degli amministratori)</i> L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 2632 codice civile <i>(Formazione fittizia del capitale)</i> Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 2633 codice civile <i>(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)</i> I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>

<i>Indirizzo normativo (Decreto legislativo n. 231 del 2001)</i>	<i>Descrizione (titolo amministrativo)</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2635 codice civile <i>(Corruzione tra privati)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2635-bis codice civile <i>(Istigazione alla corruzione tra privati)</i></p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p>Si procede a querela della persona offesa.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2636 codice civile <i>(Illecita influenza sull'assemblea)</i></p> <p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>

Decreto amministrativo dipendente dal reato	Disposizione decreto amministrativo	Descrizione reato
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2637 codice civile (Aggiotaggio) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2638 codice civile (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in</p>	<p>Articolo 270-bis codice penale (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>

<i>Leoni amministrative applicabile in tutto</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.	
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270-ter codice penale <i>(Assistenza agli associati)</i> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270-quater codice penale <i>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</i> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270-quater1 codice penale <i>(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)</i> Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270-quinquies codice penale <i>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</i> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270-sexies codice penale <i>(Condotte con finalità di terrorismo)</i> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
Articolo 25-quater decreto legislativo	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	Articolo 280 codice penale <i>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</i>

Indice annuario di elementi di reato	Descrizione della fattispecie	Descrizione reato
8 giugno 2001, n. 231	(omissis)	<p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</p> <p>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</p> <p>Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</p> <p>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 280-bis codice penale <i>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</p> <p>Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 289-bis codice penale <i>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)</i></p> <p>Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni, se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>

<i>Titolo normativo di riferimento</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i></p>	<p>Articolo 302 codice penale <i>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)</i> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i></p>	<p>Articolo 270-bis.1 codice penale <i>(Circostanze aggravanti e attenuanti)</i> Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, puniti con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. <i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i></p>	<p>Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999 Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre: Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe; Tout autre acte destiné à tuer ou blesser gravement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le dépositaire; Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article. Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article. Commet également une infraction quiconque: Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article; Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre; Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit; Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.</p>

<i>Altre fonti (adempimenti dipendenti dal ruolo)</i>	<i>Disposizione di natura amministrativa</i>	<i>Disposizione penale</i>
		Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.
<p>Articolo 25-quaterl decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.</p> <p>2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>Articolo 583-bis codice penale <i>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</i></p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore, 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Delitti contro la personalità individuale)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quaterl, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quaterl, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>Articolo 600 codice penale <i>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</i></p> <p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 600-bis codice penale <i>(Prostituzione minorile)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:</p>

<i>Fonte amministrativa dependente da reato</i>	<i>Descrizione del reato amministrativo</i>	<i>Disposizione penale</i>
		<p>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</p> <p>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 600-ter codice penale <i>(Pornografia minorile)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</p> <p>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 600-quater codice penale <i>(Detenzione di materiale pornografici)</i></p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 600-quater.1 codice penale <i>(Pornografia virtuale)</i></p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 600-quinquies codice penale <i>(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)</i></p>

<i>Tabelle amministrative in materia di reato</i>	<i>Descrizione del reato amministrativo</i>	<i>Dei reati, reato</i>
		Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale</i> (omissis)	<p>Articolo 601 codice penale <i>(Tratta di persone)</i></p> <p>È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p> <p>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</p> <p>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p>
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale</i> (omissis)	<p>Articolo 602 codice penale <i>(Acquisto e alienazione di schiavi)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale</i> (omissis)	<p>Articolo 603-bis codice penale <i>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Decreto amministrativo Indipendente al reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 609-undecies codice penale <i>(Adescamento di minorenni)</i></p> <p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-otties, adisca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> <p>Articolo 609-bis codice penale <i>(Violenza sessuale)</i></p> <p>Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. <p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p>Articolo 609-quater codice penale <i>(Atti sessuali con minorenne)</i></p> <p>Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. <p>Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.</p> <p>Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.</p> <p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p>Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.</p> <p>Articolo 609-quinquies codice penale <i>(Corruzione di minorenne)</i></p> <p>Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La pena è aumentata.</p> <p>a) se il reato è commesso da più persone riunite;</p>

Libertà combinatoria dipendente da reato	Descrizione libertà amministrativa	Lezioni finali
		<p>b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;</p> <p>c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.</p> <p>La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.</p> <p>Articolo 609-octies codice penale <i>(Violenza sessuale di gruppo)</i></p> <p>La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.</p> <p>Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.</p> <p>La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.</p>
<p>Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Abusi di mercato)</i></p> <p>1 In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quore.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto</p>	<p>Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Abuso di informazioni privilegiate)</i></p> <p>1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Definizioni)</i></p>

Altre attività di dipendenti del conto	Descrizione attività amministrativa	Descrizione conto
		<p>(omissis)</p> <p>2. Per "strumenti finanziari" si intendono:</p> <p>a) valori mobiliari;</p> <p>b) strumenti del mercato monetario;</p> <p>c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;</p> <p>d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;</p> <p>e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;</p> <p>f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;</p> <p>g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;</p> <p>h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;</p> <p>i) contratti finanziari differenziali;</p> <p>j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.</p> <p>2 bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:</p> <p>a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;</p> <p>b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine.</p> <p>3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f),</p>

g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1 bis, lettera d).

4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresì strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 5.

(omissis)

Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) "strumenti finanziari":

1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente;

b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

c) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;

d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 181 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(Informazione privilegiata)

1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà,

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Illecito amministrativo dipendente da reato	Decreto (o illecito amministrativo)	Data (due anni)
		<p>5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.</p> <p>Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.</p> <p>2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2).</p>
<p>Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Abusi di mercato (omissis)</p>	<p>Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Manipolazione del mercato)</p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizioni)</p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizioni)</p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Ambito di applicazione)</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)</p> <p>1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in</p>	<p>Articolo 589 codice penale (Omicidio colposo)</p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)</p> <p>1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</p>

Effetto amministrativo dipendente da reato	D. Penzioni effetto amministrativo	Danzigione reato
	<p>misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.</p>	<p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;</p> <p>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (omissis)</i></p>	<p>Articolo 590 codice penale <i>(Lesioni personali colpose)</i></p> <p>Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p> <p>Articolo 583 codice penale <i>(Circostanze aggravanti)</i></p> <p>La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:</p> <p>1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;</p> <p>2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;</p> <p>La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:</p> <p>1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;</p> <p>2) la perdita di un senso;</p> <p>3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;</p> <p>4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;</p>
<p>Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)</i></p> <p>1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</p>	<p>Articolo 648 codice penale <i>(Ricettazione)</i></p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo</p>

<i>Illegittimità, articolo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p> <p>3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	<p>comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</p> <p>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.</p>
<p>Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 648-bis codice penale (<i>Riciclaggio</i>)</p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p>Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 648-ter codice penale (<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>)</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p>Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 648-ter.1 codice penale (<i>Autoriciclaggio</i>)</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (<i>richiamo da mandarsi riferito all'articolo 446-bis.1 del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>).</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo</p>	<p>(<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>)</p>	<p>Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 (<i>Protezione del diritto d'autore e di</i></p>

<i>Atto di amministrazione dipendente da reato</i>	<i>Descrizione del reato commesso</i>	<i>Descrizione della pena</i>
8 giugno 2001, n. 231	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.</p>	<p><i>altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inscritte nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>e) (abrogata)</p> <p>f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smezcia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.</p> <p>2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.</p> <p>3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In</p>

Libero professionista dependenti in carico	Disposizione d'ufficio amministrativa	Intervento tecnico
		<p>caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.</p>
<p>Articolo 25-novies Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</i></p>	<p>Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-novies Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</i></p>	<p>Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in</p>

Officio amministrativo dipendente di ruolo	Dipartimento di Amministrazione	Destinatario reato
		<p>pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>

Uffici amministrativi dipendenti da reato	Designazione ufficio amministrativo	Descrizione reato
		<p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</p>	<p>Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'arretrato assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</p>	<p>Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-decies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote</p>	<p>Articolo 377-bis codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Reati ambientali)</p> <p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</p> <p>c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</p> <p>d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;</p>	<p>Articolo 452-bis codice penale (Inquinamento ambientale)</p> <p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

Tabella amministrativa Municipalità di Cadea	Descrizione attività amministrativa	Descrizione reato
	<p>a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:</p> <p>1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;</p> <p>2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;</p> <p>3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;</p> <p>4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 richiamato da intendere riferita all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2008 n. 21, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.</p>	
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati ambientali (omissis)	Articolo 452-quater codice penale (Disastro ambientale)

<i>Delitto ambientale dipendente da reato</i>	<i>Delitti penali: delitto amministrativo</i>	<i>Delitti penali: delitto</i>
		<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 452-quinquies codice penale <i>(Delitti colposi contro l'ambiente)</i></p> <p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 452-otties codice penale <i>(Circostanze aggravanti)</i></p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p> <p>Articolo 416 codice penale <i>(Associazione per delinquere)</i></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 416-bis codice penale <i>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</i></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il</p>

Titolo amministrativo dipendente da reato	Descrizione attività amministrativa	Descrizione reato
		<p>libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 452-sexies codice penale <i>(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si difa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 727-bis codice penale <i>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 <i>(Modifiche al codice penale)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 733-bis codice penale <i>(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)</i></p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00 euro.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 <i>(Modifiche al codice penale)</i></p>

Ultimo amministrativo dichiarato da reato	Descrizione reato, in ommissis	Descrizione reato
		<p>(omissis)</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1)</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espongono o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000,00 a € 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2)</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l'arresto da</p>

Titolo amministrativo dipendente da...	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o ricompra esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150</p> <p>1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio</p> <p>(Sanzioni)</p>

<i>Decreto comunitario di dipendenza di diritto</i>	<i>Decreto di diritto amministrativo</i>	<i>Decreto di diritto</i>
		<p>1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:</p> <p>a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati, (omissis)</p> <p>c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;</p> <p>d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;</p> <p>e) omessa o falsa notifica all'importazione; (omissis)</p> <p>f) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; (omissis)</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (<i>Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica</i>)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (<i>Norme per la protezione della fauna selvatica omoterma e per il prelievo venatorio</i>) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie (omissis)</p> <p>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 15.000,00 a € 300.000,00. (omissis)</p> <p>6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delphinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale - Sanzioni penali</i>)</p> <p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quatordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quatordices, comma 3, effettui uno</p>

Titolo amministrativo di riferimento	Descrizione titolo amministrativo	Disposizione reato
		<p>scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.</p> <p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di intervento dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p> <p>9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p> <p>10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da € 1.500,00 a € 15.000,00.</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da € 4.000,00 a € 40.000,00.</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi olivari,</p>

Ufficio amministrativo dipendenti da ruolo	Divisione ufficio amministrativo	Divisione controllo
		<p>nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperati al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro € 1.500,00 a € 10.000,00 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p> <p>Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Scarichi sul suolo)</i></p> <p>1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. <p>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</p> <p>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)</i></p> <p>1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle</p>

Altre informazioni di natura utile da fornire	Descrizione attività amministrativa	Descrizione attività
		<p>precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</p> <p>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>4-bis Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.</p> <p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</p> <p>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi,</p> <p>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</p> <p>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata</p>

Attività amministrativa dipendente da reato	Descrizione attività amministrativa	Descrizione reato
		<p>ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</p> <p>8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.</p> <p>Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi in reti fognarie)</p> <p>1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.</p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi di sostanze pericolose)</p> <p>(omissis)</p> <p>4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</p> <p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di</p>

Titolo amministrativo dipendente da reato	Descrizione titolo amministrativo	Descrizione reato
		<p>carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p> <p>Articolo 208 <i>(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 209 <i>(Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 210 <i>(Autorizzazioni in ipotesi particolari)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 211 <i>(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 212 <i>(Albo nazionale gestori ambientali)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 214 <i>(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 215 <i>(Autosmaltimento)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 216 <i>(Operazioni di recupero)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Divieto di abbandono)</i></p> <p>1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.</p> <p>2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.</p> <p>4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.</p> <p>Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)</i></p> <p>Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;</p> <p><i>(omissis)</i></p>
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati ambientali <i>(omissis)</i>	<p>Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Bonifica dei siti)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da €</p>

Attività amministrativa derivante da P.L. 190	Descrizione attività amministrativa	Descrizione reato
		<p>2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</i>) (omissis)</p> <p>4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. (omissis)</p> <p>Articolo 483 codice penale (<i>Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico</i>) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Traffico illecito di rifiuti</i>)</p> <p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. (omissis)</p>

Titolo amministrativo Spediente di cui	Descrizione titolo amministrativo	Descrizione reato
		<p>Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio</p> <p>Articolo 1</p> <p>(omissis)</p> <p>3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.</p> <p>b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE; - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE. <p>c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.</p> <p>I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.</p> <p>Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.</p> <p>d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.</p> <p>Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.</p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 26</p> <p>1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21. <p>2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile, b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. <p>In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.</p>

Uffici amministrativi dipendenti ai posti	Disciplina uffici amministrativi	Declarazione reato
		<p>3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.</p> <p>4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.</p> <p>5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 452-quatordicesimo codice penale <i>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)</i> Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</i> (omissis) 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482</p>

<i>Atto amministrativo spedito in via</i>	<i>Descrizione dell'atto amministrativo</i>	<i>Disposizione penale</i>
		<p>del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 483 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</i> Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p> <p>Articolo 477 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Articolo 482 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal privato)</i> Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali (omissis)</i></p>	<p>Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Sanzioni)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali (omissis)</i></p>	<p>Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente <i>(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)</i></p> <p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 <i>(del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)</i>.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata</p>

Uffici amministrativi dipendenti da essi	Descrizione uffici amministrativi	Descrizione uffici
		<p>alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.</p> <p>4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento doloso)</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p>Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per: (omissis) b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;</p> <p>Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:</p>

Titolo amministrativo atto/decreto di legge	Descrizione diritto amministrativo	Descrizione reato
		<p>a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78,</p> <p>b) nelle acque territoriali;</p> <p>c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;</p> <p>d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;</p> <p>e) in alto mare.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.</p> <p>Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Divieti)</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze</p> <p>Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Deroghe)</i></p> <p>1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.</p> <p>2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni <i>(Inquinamento colposo)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p>Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per: <i>(omissis)</i></p> <p>b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;</p> <p>Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Ambito di applicazione)</i></p>

Titolo legislativo e numero di legge	Descrizione attività amministrativa	Attività svolta
		<p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:</p> <p>a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;</p> <p>b) nelle acque territoriali;</p> <p>c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;</p> <p>d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;</p> <p>e) in alto mare.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.</p> <p>Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Divieti)</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.</p> <p>Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Deroghe)</i></p> <p>1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.</p> <p>2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.</p>
<p>Articolo 25-duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.</p> <p>1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.</p> <p>1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p>	<p>Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p>

*Uffici amministrativi
dipendenti da nota*

Uffici per il lavoro amministrativo

Descrizione del reato

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(omissis)

Articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. (abrogato)

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto

<i>Descrizione attività dipendente da 1-159</i>	<i>Descrizione attività amministrativa</i>	<i>Descrizione stato</i>
		<p>collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.</p> <p>5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.</p> <p>5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:</p> <p>a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;</p> <p>b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;</p> <p>c) reato previsto dal comma 12.</p> <p>5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.</p> <p>6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.</p> <p>7. (abrogato)</p> <p>8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.</p> <p>9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.</p> <p>10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.</p> <p>11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno</p>

Illegittimo dimissionario
dipendenti da reato

Delegazione alla amministrazione

Delegazione tutto

per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

(omissis)

Articolo 603-bis codice penale
(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Uffici amministrativi Agenda ed elenco	Descrizione ufficio amministrativo	Descrizione reato
		<p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
<p>Articolo 25-terdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Razismo e xenofobia)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2001 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>Articolo 604-bis codice penale <i>(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; <p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che denoti concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p> <p>Legge 12 luglio 1999, n. 232</p> <p>Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo.</p> <p>Accordo 1/6 <i>(Crimine di genocidio)</i></p> <p>Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) uccidere membri del gruppo; b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso; <p>Accordo 1/7 <i>(Crimine contro l'umanità)</i></p> <p>1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Omicidio; b) Sterminio; c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;

Libertà nazionali italiana dipendente da reato	Definizione illecito amministrativo	Definizione reato
		<p>c) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;</p> <p>f) Tortura;</p> <p>g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;</p> <p>h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;</p> <p>i) Sparizione forzata delle persone;</p> <p>j) Apartheid;</p> <p>k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.</p> <p>2. Agli effetti del paragrafo 1:</p> <p>a) Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili" condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;</p> <p>b) per "sterminio" s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;</p> <p>c) per "riduzione in schiavitù" s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;</p> <p>d) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal diritto internazionale che lo consentano;</p> <p>e) per "tortura" s'intende infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inescandibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;</p> <p>f) per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;</p> <p>g) per "persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;</p> <p>h) per "apartheid" s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali ed al fine di perpetuare tale regime;</p> <p>i) per "sparizione forzata delle persone" s'intende l'arresto, la detenzione o rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano,</p>

*Libertà amministrativa
dipendenti da reato*

Devozioni illecite amministrative

Devozione reato

nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

3. Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.

Accordo 1/8

(Crimini di guerra)

1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.

2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra" a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:

i) omicidio volontario;

ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;

iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;

iv) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;

v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;

vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;

vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale,

viii) cattura di ostaggi.

b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti:

i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;

ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;

iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti, armati;

iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti;

v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, abitazioni o costruzioni che non siano difese e che non costituiscano obiettivo militari;

vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;

vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;

viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;

Violata o ommissa, oltre dipendente dal fatto	Derogazione illecito amministrativa	Derogazione reale
		<p>ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;</p> <p>x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;</p> <p>xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o l'esercito nemico;</p> <p>xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;</p> <p>xiii) distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;</p> <p>xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;</p> <p>xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;</p> <p>xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;</p> <p>xvii) utilizzare veleno o armi velenose;</p> <p>xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;</p> <p>xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;</p> <p>xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscono per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrano tra quelli elencati in un allegato all'annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.</p> <p>xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;</p> <p>xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;</p> <p>xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>xxvi) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità.</p> <p>c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:</p> <p>i) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;</p>

<i>Reato amministrativo dipendente dai reati</i>	<i>Descrizione dell'atto amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;</p> <p>iii) prendere ostaggi;</p> <p>iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.</p> <p>d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.</p> <p>e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:</p> <p>i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;</p> <p>ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;</p> <p>iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;</p> <p>v) saccheggiare città o località ancorché prese d'assalto;</p> <p>vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;</p> <p>viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;</p> <p>ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;</p> <p>x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;</p> <p>xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;</p> <p>xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto.</p> <p>f) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi.</p> <p>3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p>(Responsabilità amministrativa degli enti)</p> <p>1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)</p>

<p><i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i></p>	<p><i>Definizione illecito amministrativo</i></p>	<p><i>Definizione reato</i></p>
	<p>dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.</p> <p>2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-<i>quater</i> del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>5. <i>Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</i></p> <p>6. <i>Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</i></p> <p>7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.</p> <p>8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.</p> <p>9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	<p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 416 codice penale <i>(Associazione per delinquere)</i></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (<i>richiamo da intendere riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-<i>quater</i>, 600-<i>quater</i>.1, 600-<i>quinquies</i>, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinquies</i>, 609-<i>octies</i>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-<i>undecies</i>, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</i></p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 416-bis codice penale <i>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</i></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p>

Tipo amministrativo dipendente da reato	Descrizione ufficio amministrativa	Definizione reato
		<p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)</p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. <p>Articolo 377-bis codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)</p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Illice amministrativa dipendente dal reato	Definizione illice amministrativa	Definizione reato
		<p>Articolo 378 codice penale <i>(Favoreggiamento personale)</i></p> <p>Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</i></p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 291-quater decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 <i>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</i></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</i></p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p>

Diritto amministrativo dipendente da fonti	Diritto amministrativo	Deviazioni
		<p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 <i>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</i> (omissis)</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello</p>

Titolo amministrativo dipendente del reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>5 Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p><i>(omissis)</i></p>

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, n. 231
STRUTTURA E TESTO NORMATIVO VIGENTE

Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231, G.U. 19/06/2001 n. 140

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140). - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge ~~29 settembre~~ 2000, n. 300. (RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PERSONE GIURIDICHE - RESPONSABILITA' DEGLI ENTI)

Epigrafe

Preambolo

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Articolo 1

Soggetti

Articolo 2

Principio di legalità

Articolo 3

Successione di leggi

Articolo 4

Reati commessi all'estero

Articolo 5

Responsabilità dell'ente

Articolo 6

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

Articolo 7

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

Articolo 8

Autonomia delle responsabilità dell'ente

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Articolo 9

Sanzioni amministrative

Articolo 10

Sanzione amministrativa pecuniaria

Articolo 11

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

Articolo 12

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

Articolo 13

Sanzioni interdittive

Articolo 14

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

Articolo 15

Commissario giudiziale

Articolo 16

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

Articolo 17

Riparazione delle conseguenze del reato

Articolo 18
Pubblicazione della sentenza di condanna
Articolo 19
Confisca
Articolo 20
Reiterazione
Articolo 21
Pluralità di illeciti
Articolo 22
Prescrizione
Articolo 23
Inosservanza delle sanzioni interdittive
SEZIONE III
Responsabilità amministrativa da reato (1)
(1) Rubrica sostituita dall'articolo 3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
Articolo 24
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
Articolo 24 bis
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (1)
Articolo 24 ter
Delitti di criminalità organizzata (1).
Articolo 25
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (1)
Articolo 25 bis
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (1) (2)
Articolo 25 ter
Reati societari (1) (2)
Articolo 25 quater
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (1)
Articolo 25 quinquies
Delitti contro la personalità individuale (1) .
Articolo 25 sexies
Abusi di mercato (1)
Articolo 25 septies
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (1)
Articolo 25 octies
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (1)
Articolo 25 nonies
(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) (1).
Articolo 25 decies
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) (1)
Articolo 25 undecies
(Reati ambientali) (1)
Articolo 25 duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare¹

Articolo 25 terdecies

Razzismo e xenofobia¹

Articolo 26

Delitti tentati

CAPO II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Articolo 27

Responsabilità patrimoniale dell'ente

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Articolo 28

Trasformazione dell'ente

Articolo 29

Fusione dell'ente

Articolo 30

Scissione dell'ente

Articolo 31

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

Articolo 32

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

Articolo 33

Cessione di azienda

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 34

Disposizioni processuali applicabili

Articolo 35

Estensione della disciplina relativa all'imputato

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Articolo 36

Attribuzioni del giudice penale

Articolo 37

Casi di improcedibilità

Articolo 38

Riunione e separazione dei procedimenti

Articolo 39

Rappresentanza dell'ente

Articolo 40

Difensore di ufficio

Articolo 41

Contumacia dell'ente

Articolo 42

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

Articolo 43

Notificazioni all'ente

SEZIONE III

P r o v e

Articolo 44

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

SEZIONE IV

Misure cautelari

Articolo 45

Applicazione delle misure cautelari

Articolo 46

Criteri di scelta delle misure

Articolo 47

Giudice competente e procedimento di applicazione

Articolo 48

Adempimenti esecutivi

Articolo 49

Sospensione delle misure cautelari

Articolo 50

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

Articolo 51

Durata massima delle misure cautelari

Articolo 52

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

Articolo 53

Sequestro preventivo

Articolo 54

Sequestro conservativo

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Articolo 55

Annotazione dell'illecito amministrativo

Articolo 56

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

Articolo 57

Informazione di garanzia

Articolo 58

Archiviazione

Articolo 59

Contestazione dell'illecito amministrativo

Articolo 60

Decadenza dalla contestazione

Articolo 61

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Articolo 62

Giudizio abbreviato

Articolo 63

Applicazione della sanzione su richiesta

Articolo 64

Procedimento per decreto

SEZIONE VII**Giudizio****Articolo 65**

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

Articolo 66

Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

Articolo 67

Sentenza di non doversi procedere

Articolo 68

Provvedimenti sulle misure cautelari

Articolo 69

Sentenza di condanna

Articolo 70

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

SEZIONE VIII**Impugnazioni****Articolo 71**

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

Articolo 72

Estensione delle impugnazioni

Articolo 73

Revisione delle sentenze

SEZIONE IX**Esecuzione****Articolo 74**

Giudice dell'esecuzione

Articolo 75

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

Articolo 76

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

Articolo 77

Esecuzione delle sanzioni interdittive

Articolo 78

Conversione delle sanzioni interdittive

Articolo 79

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

Articolo 80

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

Articolo 81

Certificati dell'anagrafe

Articolo 82

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

CAPO IV**Capo IV**

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Articolo 83

Concorso di sanzioni

Articolo 84

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza
Articolo 85
Disposizioni regolamentari

Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231, G.U. 19/06/2001 n. 140

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140). - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PERSONE GIURIDICHE - RESPONSABILITA' DEGLI ENTI)

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Articolo 1

Soggetti

Art. 1

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Articolo 2

Principio di legalità

Art. 2

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Articolo 3

Successione di leggi

Art. 3

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Articolo 4

Reati commessi all'estero

Art. 4

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Articolo 5

Responsabilità dell'ente

Art. 5

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Articolo 6

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

Art. 6

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o piu' canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrita' dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identita' del segnalante nelle attivita' di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalita' informatiche, la riservatezza dell'identita' del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonche' di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate¹.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis puo' essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo².

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e' nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonche' qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa³.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati⁴.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)⁵.

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

[5579632_1]

[1] Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

[5579632_2]

[2] Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

[5579632_3]

[3] Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

[5579632_4]

[4] Vedi l'articolo 8, comma 1, del D.M. 26 giugno 2003, n. 201.

[5579632_5]

[5] Comma inserito dall'articolo 14, comma 12, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Articolo 7

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

Art. 7

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Articolo 8

Autonomia delle responsabilità dell'ente

Art. 8

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE II
Sanzioni in generale

Articolo 9

Sanzioni amministrative

Art. 9

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a) la sanzione pecuniaria;
 - b) le sanzioni interdittive;
 - c) la confisca;
 - d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Articolo 10

Sanzione amministrativa pecuniaria

Art. 10

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Articolo 11

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

Art. 11

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della

responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE II
Sanzioni in generale

Articolo 12

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

Art. 12

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE II
Sanzioni in generale

Articolo 13

Sanzioni interdittive

Art. 13

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE II
Sanzioni in generale

Articolo 14

Criteria di scelta delle sanzioni interdittive

Art. 14

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE II
Sanzioni in generale

Articolo 15

Commissario giudiziale

Art. 15

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE II
Sanzioni in generale

Articolo 16

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

Art. 16

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE II
Sanzioni in generale

Articolo 17

Riparazione delle conseguenze del reato

Art. 17

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE II
Sanzioni in generale

Articolo 18

Pubblicazione della sentenza di condanna

Art. 18

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale (1).

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

(1) Comma sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'articolo 2, comma 218, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE II
Sanzioni in generale

Articolo 19

Confisca

Art. 19

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE II
Sanzioni in generale

Articolo 20

Reiterazione

Art. 20

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE II
Sanzioni in generale

Articolo 21

Pluralità di illeciti

Art. 21

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE II
Sanzioni in generale

Articolo 22

Prescrizione

Art. 22

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE II
Sanzioni in generale

Articolo 23

Inosservanza delle sanzioni interdittive

Art. 23

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre

anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Art. 24

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 24 bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (1)

Art. 24-bis.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente

pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE III
Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 24 ter

Delitti di criminalità organizzata (1).

Art. 24-ter.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE III
Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 25

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (1)

Art. 25

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2).

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

(1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 25 bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (1) (2)

Art. 25-bis

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino

a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (4).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno (5).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350.

(2) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 4), della legge 23 luglio 2009, n. 99

(3) Alinea modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 1), della legge 23 luglio 2009, n. 99

(4) Lettera inserita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 2), della legge 23 luglio 2009, n. 99

(5) Comma modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 3), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Art. 25-bis.1.

Delitti contro l'industria e il commercio (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 25 ter

Reati societari (1) (2)

Art. 25-ter

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (4);

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (5);

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (6);

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;] (7)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623,

primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (8);

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (9);

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta (10);

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (11);

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (12);

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (13);

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (14);

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (15);

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (16);

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (17);

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (18);

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (19);

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (20);

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (21);

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (22).

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Il presente articolo è stato

pubblicato, privo di comma 2, in Gazz. Uff. (N. della R.).

(2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

(3) Alinea sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(4) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(5) Lettera inserita dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(6) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(7) Lettera abrogata dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(8) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(9) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(10) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(11) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(12) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(13) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(14) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(15) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(16) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(17) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(18) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(19) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(20) Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(21) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(22) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall'articolo 6, comma 1, del DLgs. 15 marzo 2017 n. 38.

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 25 quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (1)

Art. 25-quater

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

Art. 25-quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 25 quinquies

Delitti contro la personalità individuale (1) .

Art. 25-quinquies

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 , 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (2);

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (3);

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (4).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

(2) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199

(3) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38.

(4) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente

dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE III
Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 25 sexies

Abusi di mercato (1)

Art. 25-sexies

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

(1) Articolo inserito dall'articolo 9 comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE III
Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 25 septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (1)

Art. 25-septies

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE III
Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 25 octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (1)

Art. 25-octies

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(1) Articolo inserito dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, successivamente modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera b), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e da ultimo sostituito dall'articolo 72, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE III
Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 25 nonies

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) (1).

Art. 25-novies.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non

superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

(1) Articolo inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE III
Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 25 decies

(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) (1)

Art. 25-decies.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE III
Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 25 undecies

(Reati ambientali) (1)

Art. 25-undecies

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (2);

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (3);

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (4);

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote (5);

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (6);

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (7);

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (8).

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del

presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) (9).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di

commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(4) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(5) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(6) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(7) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(8) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(9) Comma inserito dall'articolo 1, comma 8, lettera b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 25 duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare¹

Art. 25-duodecies

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote².

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote³.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno⁴.

[11181020_1]

[1] Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

[11181020_2]

[2] Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

[11181020_3]

[3] Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

[11181020_4]

[4] Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE III
Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 25 terdecies

*Razzismo e xenofobia*¹

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

[35628573_1]

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n.

167 (Legge europea 2017).

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE III
Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 26

Delitti tentati

Art. 26

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

CAPO II
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
SEZIONE I
Responsabilità patrimoniale dell'ente

Articolo 27

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

CAPO II
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
SEZIONE II
Vicende modificative dell'ente

Articolo 28

Trasformazione dell'ente

Art. 28

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

CAPO II
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
SEZIONE II
Vicende modificative dell'ente

Articolo 29

Fusione dell'ente

Art. 29

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

CAPO II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Articolo 30

Scissione dell'ente

Art. 30

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

CAPO II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Articolo 31

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

Art. 31

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare

pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

CAPO II
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
SEZIONE II
Vicende modificative dell'ente

Articolo 32

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

Art. 32

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

CAPO II
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
SEZIONE II
Vicende modificative dell'ente

Articolo 33

Cessione di azienda

Art. 33

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE

SEZIONE I
Disposizioni generali

Articolo 34

Disposizioni processuali applicabili

Art. 34

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE I
Disposizioni generali

Articolo 35

Estensione della disciplina relativa all'imputato

Art. 35

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza

Articolo 36

Attribuzioni del giudice penale

Art. 36

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza

Articolo 37

Casi di improcedibilità

Art. 37

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Articolo 38

Riunione e separazione dei procedimenti

Art. 38

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Articolo 39

Rappresentanza dell'ente

Art. 39

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;

b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

c) la sottoscrizione del difensore;

d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito é

rappresentato dal difensore.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE

SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza

Articolo 40

Difensore di ufficio

Art. 40

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE

SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza

Articolo 41

Contumacia dell'ente

Art. 41

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE

SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza

Articolo 42

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

Art. 42

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE

SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza

Articolo 43

Notificazioni all'ente

Art. 43

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE III
P r o v e

Articolo 44*Incompatibilità con l'ufficio di testimone***Art. 44**

1. Non può essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE IV
Misure cautelari

Articolo 45*Applicazione delle misure cautelari***Art. 45**

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive

previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONIAMMINISTRATIVE

SEZIONE IV

Misure cautelari

Articolo 46

Criteria di scelta delle misure

Art. 46

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONIAMMINISTRATIVE

SEZIONE IV

Misure cautelari

Articolo 47

Giudice competente e procedimento di applicazione

Art. 47

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai

commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE IV
 Misure cautelari

Articolo 48

Adempimenti esecutivi

Art. 48

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare é notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE IV
 Misure cautelari

Articolo 49

Sospensione delle misure cautelari

Art. 49

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE IV
 Misure cautelari

Articolo 50

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

Art. 50

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE IV
Misure cautelari

Articolo 51

Durata massima delle misure cautelari

Art. 51

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE IV
Misure cautelari

Articolo 52

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

Art. 52

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione

per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE IV
Misure cautelari

Articolo 53

Sequestro preventivo

Art. 53

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 (1).

(1) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 5-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE IV
Misure cautelari

Articolo 54

Sequestro conservativo

Art. 54

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le

disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Articolo 55

Annotazione dell'illecito amministrativo

Art. 55

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Articolo 56

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

Art. 56

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Articolo 57

Informazione di garanzia

Art. 57

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo

39, comma 2.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Articolo 58

Archiviazione

Art. 58

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Articolo 59

Contestazione dell'illecito amministrativo

Art. 59

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Articolo 60

Decadenza dalla contestazione

Art. 60

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE V
Indagini preliminari e udienza preliminare

Articolo 61

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

Art. 61

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE VI
Procedimenti speciali

Articolo 62

Giudizio abbreviato

Art. 62

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE VI
Procedimenti speciali

Articolo 63

Applicazione della sanzione su richiesta

Art. 63

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE VI
Procedimenti speciali

Articolo 64

Procedimento per decreto

Art. 64

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE VII
Giudizio

Articolo 65

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

Art. 65

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui

all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE VII
Giudizio

Articolo 66

Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

Art. 66

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE VII
Giudizio

Articolo 67

Sentenza di non doversi procedere

Art. 67

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE VII
Giudizio

Articolo 68

Provvedimenti sulle misure cautelari

Art. 68

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE VII
Giudizio

Articolo 69

Sentenza di condanna

Art. 69

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE

SEZIONE VII

Giudizio

Articolo 70

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

Art. 70

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Articolo 71

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

Art. 71

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Articolo 72

Estensione delle impugnazioni

Art. 72

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Articolo 73

Revisione delle sentenze

Art. 73

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE IX

Esecuzione

Articolo 74

Giudice dell'esecuzione

Art. 74

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

- a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
- b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
- c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
- d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE IX
Esecuzione

Articolo 75

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

Art. 75

[1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.] (1)

(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall'articolo 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE IX
Esecuzione

Articolo 76

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

Art. 76

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE IX
Esecuzione

Articolo 77

Esecuzione delle sanzioni interdittive

Art. 77

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE IX
Esecuzione

Articolo 78

Conversione delle sanzioni interdittive

Art. 78

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE IX
Esecuzione

Articolo 79

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

Art. 79

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

CAPO III
 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
 SANZIONIAMMINISTRATIVE
 SEZIONE IX
 Esecuzione

Articolo 80

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

Art. 80

[1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.

2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.

3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall' articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articoli 9 e 11 del D.P.R. citato.

CAPO III
 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
 SANZIONIAMMINISTRATIVE
 SEZIONE IX
 Esecuzione

Articolo 81

Certificati dell'anagrafe

Art. 81

[1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione

della sanzione pecuniaria.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall' articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articoli 30, 31 e 32 del D.P.R. citato.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE IX
Esecuzione

Articolo 82

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

Art. 82

[1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78. Capo IV Disposizioni di attuazione e di coordinamento.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall' articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articolo 40 del D.P.R. citato.

CAPO IV
Capo IV
Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Articolo 83

Concorso di sanzioni

Art. 83

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

CAPO IV
Capo IV
Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Articolo 84

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

Art. 84

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

CAPO IV

Capo IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Articolo 85

Disposizioni regolamentari

Art. 85

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- [b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;] (1)
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1) Lettera abrogata dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall' articolo 55 del D.P.R. citato.

CODICE ETICO ASIA BENEVENTO SPA

INDICE

PREMESSA:

- ART. 1 - FINALITA'.
- ART. 2 - DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.
- ART. 3 - PRINCIPI GENERALI.
- ART. 4 - EGUAGLIANZA, LEGALITA' E CORRETTEZZA.
- ART. 5 - ONESTA', FIDUCIA E FEDELTA'.
- ART. 6 - TRASPARENZA.
- ART. 7 - IMPARZIALITA' DEL PERSONALE.
- ART. 8 - RISERVATEZZA.
- ART. 9 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
- ART. 10 - CONFLITTO DI INTERESSI ED ATTIVITA' ESTERNE.
- ART. 11 - POLITICHE DEL PERSONALE.
- ART. 12 - PROFESSIONALITA' E DILIGENZA.
- ART. 13 - CONTROLLO E RESPONSABILITA'.
- ART. 14 - TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE.
- ART. 15 - TUTELA AMBIENTALE.
- ART. 16 - RAPPORTI CON I CLIENTI.
- ART. 17 - RAPPORTI CON I FORNITORI.
- ART. 18 - RAPPORTI CON I COLLABORATORI.
- ART. 19 - RAPPORTI CON I CONCORRENTI.
- ART. 20 - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
- ART. 21 - RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' E CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE.
- ART. 22 - RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI.
- ART. 23 - RAPPORTI CON LE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA.
- ART. 24 - MISURE DISCIPLINARI.
- ART. 25 - PROCEDURE DI ATTUAZIONE, CONTROLLO, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO.

PREMESSA

- Il presente Codice Etico definisce i valori che ASIA BENEVENTO Spa (di seguito soltanto "ASIA") riconosce, accetta e condivide, descrivendo i principi e le norme di condotta ai quali tutti i destinatari devono attenersi nello svolgimento della loro attività.
- Il Codice è volto a diffondere, all'interno dell'Azienda, un clima culturale che dissuada da condotte che possano configurare reati e costituisce un presidio essenziale per la prevenzione della commissione di illeciti.
- Le norme del Codice Etico devono ritenersi estese oltre l'ambito di operatività del D.Lgs. n. 231/2001, costituendo un elenco di doveri del personale integranti una specificazione dei principi contenuti nel contratto collettivo nazionale, nei regolamenti aziendali e nelle disposizioni di servizio.

ART. 1 - FINALITÀ.

1.1 Le regole del Codice costituiscono condizione imprescindibile per il conseguimento della missione aziendale, integrano i doveri fondamentali dei lavoratori e non esimono dall'osservanza della normativa civile, penale, amministrativa e contrattuale vigente in materia.

1.2 Il Codice Etico intende: garantire una gestione aziendale etica, trasparente e consapevole; accrescere il grado di credibilità e di reputazione dell'Azienda, diffondendone un'immagine di trasparenza, correttezza ed affidabilità; creare rapporti stabili e proficui ispirati alla fiducia reciproca di tutti i suoi destinatari.

1.3 Mediante l'osservanza del Codice Etico, ASIA intende favorire:

- all'esterno, la fedeltà dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori;
- all'interno, l'attuazione di decisioni senza frizioni e l'organizzazione del lavoro senza controlli burocratici ed eccessivi esercizi dell'autorità.

ART. 2 - DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.

2.1 Le norme del Codice Etico si applicano, senza deroghe o eccezioni, a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, in modo stabile o occasionale, operano, all'interno o all'esterno dell'Azienda, per perseguirne e/o condividerne gli obiettivi.

2.2 Il Codice Etico vincola gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori ed i *partners* di ASIA e si propone, in via generale, come modello comportamentale per tutti gli *stakeholders*, considerati, nel complesso, "destinatari".

2.3 Tutti coloro che rappresentano, dirigono o lavorano a qualsiasi titolo in ASIA devono osservare, nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità, i principi, le norme di comportamento ed i divieti del Codice Etico.

2.4 Il Codice deve essere osservato da ogni soggetto titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o di altro rapporto che comporti prestazioni di opera anche temporanea, svolgimento di attività in nome e per conto di ASIA ovvero una relazione fiduciaria con ASIA, ivi compresa l'attività di consulenza.

2.5 Il Codice dev'essere osservato, inoltre, dai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione di ASIA o di una sua eventuale unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

2.6 I responsabili di ciascuna Direzione/Funzione vigilano sull'osservanza del Codice, danno indicazioni ai dipendenti che richiedono chiarimenti in caso di dubbi e, nell'ipotesi di accertata violazione, riferiscono ai diretti superiori (intesi quali soggetti formalmente sovraordinati in via gerarchica e legittimati alla vigilanza e/o al controllo sull'attività dei dipendenti).

2.7 I dirigenti predispongono, altresì, i controlli necessari a garantire l'osservanza del Codice e, qualora vengano a conoscenza di violazioni alle regole stabilite dal presente Codice, ne riferiscono al Dirigente responsabile di Direzione/Funzione che tempestivamente informa l'Amministratore Unico al fine di adottare ogni iniziativa.

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

3.1 I principi etici devono ispirare tutti i comportamenti di ASIA e, in particolare, dei suoi dirigenti, dipendenti e collaboratori.

3.2 L'inosservanza dei principi e delle disposizioni del Codice Etico è incompatibile con l'attività svolta da ASIA e con gli obiettivi di una gestione aziendale etica, trasparente ed efficace.

3.3 Il personale si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine di ASIA.

3.4 Le comunicazioni di ASIA effettuate dai dipendenti e dirette a soggetti esterni devono essere preventivamente concertate con il diretto superiore.

3.5 I destinatari del presente Codice non possono utilizzare per fini privati e nel proprio interesse o a vantaggio di altri, informazioni o documenti, anche non riservati, di cui dispongono per ragioni di ufficio.

3.6 Le diverse pratiche vanno trattate con i soggetti titolari o loro rappresentanti, evitando di discutere argomenti d'ufficio o di mettere documenti a disposizione di persone o di ex dipendenti di ASIA non autorizzati.

3.7 Il personale partecipa a riunioni od incontri con terzi che attengono alle attività di ASIA solo se espressamente autorizzato dal Dirigente/Funzionario sovraordinato.

3.8 Il personale che, per fatti relativi all'esercizio della propria funzione di dipendente di ASIA, viene ad essere parte in un procedimento penale, ivi compresa la fase delle indagini preliminari, è obbligato a darne tempestiva comunicazione scritta, in via riservata, all'Amministratore unico.

3.9 I soggetti che per ragioni d'ufficio vengano a conoscenza dell'esistenza di irregolarità amministrative e procedurali devono riferirlo immediatamente al diretto superiore e nel caso in cui tale irregolarità coinvolga lo stesso titolare dell'ufficio, a soggetti ad esso sovraordinati.

3.10 Le procedure e i vincoli contenuti nel Codice Etico devono considerarsi alla stregua di obbligazioni contrattuali assunte dal prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c..

ART. 4 - EGUAGLIANZA, LEGALITA' E CORRETTEZZA.

4.1 ASIA gestisce i rapporti con i vari destinatari nell'ottica di diffondere la cultura dell'eguaglianza e dell'imparzialità. Il Codice Etico promuove e favorisce la pari dignità e l'eguaglianza dei destinatari senza distinzioni di razza, ceto, lingua, convinimenti o orientamenti, filosofici, religiosi o sessuali, opinioni politiche o appartenenze sindacali, condizioni personali, anagrafiche o sociali.

4.2 La condotta di ASIA e di tutti i destinatari del Codice Etico è improntata all'osservanza del principio di legalità e, dunque, al diligente rispetto della disciplina normativa, generale e di settore, oltre che dei provvedimenti emanati da Autorità o Istituzioni afferenti all'organizzazione ed alle attività aziendali.

4.3 Tutti i destinatari del Codice Etico devono conformare il proprio comportamento quotidiano al rispetto dei principi di lealtà e correttezza, quale parte essenziale delle obbligazioni assunte nei confronti di ASIA.

ART. 5 - ONESTA', FIDUCIA E FEDELTA'.

5.1 Tutte le attività di ASIA devono essere svolte con onestà, buona fede ed integrità morale, assicurando il rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, azionisti, *partner* commerciali e della collettività nella quale ASIA è presente ed opera.

5.2 ASIA instaura con i propri dipendenti rapporti fondati sulla reciproca fiducia e lealtà. La condivisione della missione dell'Azienda e la fiducia nella capacità di perseguire e conseguire gli obiettivi aziendali trovano solido fondamento nel rispetto, da parte di ciascuno, dei valori espressi nel presente Codice Etico. La fiducia e la coesione del gruppo di lavoro, fondata sull'osservanza dei valori e dei principi del Codice Etico, garantisce, nell'ambito di una strategia di lungo termine, il benessere dei dipendenti e della collettività.

5.3 L'obbligo di fedeltà gravante su ciascuno dei dipendenti comporta il divieto di: trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'Azienda; svolgere attività contrarie agli interessi dell'Azienda o incompatibili con i doveri d'ufficio; divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'Azienda o farne uso in modo da cagionare ad essa un pregiudizio.

ART. 6 - TRASPARENZA.

6.1 Il personale deve conformare le proprie azioni, operazioni e/o negoziazioni al principio di massima trasparenza, intesa come chiarezza e veridicità delle condotte. ASIA assicura una gestione aziendale che applichi i principi di tracciabilità, controllo e verifica dei comportamenti.

6.2 ASIA osserva i principi di corretta e trasparente tenuta contabile, rispettando i valori di verità, accuratezza e completezza dell'informazione.

6.3 Ogni operazione e transazione effettuata in ASIA dev'essere correttamente registrata e ciascuna operazione dev'essere supportata da adeguata documentazione, al fine di consentire la puntuale ricostruzione dell'operazione svolta, effettuare gli opportuni controlli, distinguere tra i diversi livelli di responsabilità ed individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

6.4 I bilanci, le relazioni e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti, in osservanza delle norme codicistiche e dei principi contabili, con chiarezza e trasparenza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

6.5 Tutto il personale di ASIA coinvolto nel processo deve: fornire informazioni chiare e complete; assicurare l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalare la presenza di conflitti di interesse; non interferire, con qualsiasi modalità, sul contenuto delle relazioni o comunicazioni dei responsabili della revisione o, comunque, influenzare la loro indipendenza; non impedire od ostacolare il regolare svolgimento delle attività degli organi sociali, dei revisori, della società di revisione e del socio, collaborando, ove richiesto, all'espletamento di ogni forma di controllo e revisione della gestione sociale, previste dalla legge.

6.6 E' fatto divieto di tenere comportamenti (occultamento di documenti o uso di altri mezzi fraudolenti) che impediscano o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo o revisione legalmente attribuite al socio, al collegio sindacale o alla società di revisione.

ART. 7 - IMPARZIALITA' DEL PERSONALE.

7.1 ASIA adotta scelte imparziali in tutte le relazioni intercorrenti con i plurimi portatori di interesse.

7.2 I destinatari del Codice operano, nell'adempimento della prestazione lavorativa, con imparzialità e neutralità in tutti i procedimenti ed assumono decisioni con rigore e trasparenza e nel rispetto della legge.

7.3 Il personale non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri, garantendo la parità di trattamento tra tutti coloro che vengono in contatto con ASIA.

7.4 Il personale svolge correttamente l'attività amministrativa e respinge pressioni illegittime, ancorché provenienti dai suoi diretti superiori.

7.5 Qualora subisca pressioni, lusinghe o richieste di favori che riguardino la propria o altrui attività aziendale ovvero riceva proposte che ledano il dovere di imparzialità, il personale ne informa, senza indugio, il suo diretto superiore.

7.6 Il personale non partecipa a decisioni o ad attività relative allo stato giuridico o al trattamento economico di suoi parenti o conviventi che siano dipendenti di ASIA.

7.7 Qualora aspiri ad una promozione, ad un trasferimento o ad altro provvedimento, il personale di ASIA non tenta di influenzare coloro che devono o possono adottare la relativa decisione o influire sulla sua adozione, né chiede che altri lo facciano.

7.8 Il personale rispetta, nella trattazione delle pratiche e nello svolgimento delle singole attività, le procedure aziendali e, in particolare, l'ordine cronologico delle richieste ovvero le priorità stabilite dalle procedure interne.

7.9 Il personale non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò può generare sfiducia nell'Azienda o nella sua indipendenza ed imparzialità o comunque pregiudicare l'immagine aziendale.

ART. 8 - RISERVATEZZA.

8.1 Il personale deve garantire la massima riservatezza in ordine ai dati, informazioni e notizie acquisiti in ragione dell'attività lavorativa e/o professionale.

8.2 Il personale, ferma restando l'osservanza delle norme a tutela della privacy, rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni ed osserva il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio.

8.3 E' vietata la comunicazione o diffusione di notizie afferenti all'organizzazione ed ai metodi di lavoro nonché l'utilizzazione delle stesse che possa cagionare danno all'Azienda; nessun dipendente, collaboratore o partner può trarre vantaggi, diretti o indiretti, personali o patrimoniali, dall'uso di informazioni riservate.

8.4 Fermi restando i divieti e gli obblighi previsti dalla legge, il personale non rilascia informazioni in merito ad atti o provvedimenti relativi a procedimenti amministrativi, civili e penali in corso, nonché all'iter della pratica, prima che siano stati ufficialmente approvati da ASIA e comunicati formalmente alle parti; in ogni caso, per il rilascio di qualsiasi informazione è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del diretto superiore.

8.5 Il personale consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a terzi solo nei casi previsti dalla legge, ed ai colleghi per motivi di servizio, in conformità alle prescrizioni impartite dall'ufficio.

8.6 I dati e le informazioni aziendali dovranno essere: conservati con adeguate misure tecniche ed organizzative, impedendo che soggetti non autorizzati ne prendano conoscenza; comunicati seguendo rigorosamente procedure prefissate in osservanza della normativa vigente; organizzati ed associati in modo da garantire ai soggetti autorizzati ad accedervi la conoscibilità degli stessi.

ART. 9 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

9.1 ASIA tutela i dati personali relativi ai propri dipendenti ed ai terzi, adottando tutte le misure, tecniche ed organizzative, idonee a prevenire danni alla persona e/o al *know how* aziendale e conforma la propria organizzazione e la propria attività ai principi di tutela dei dati personali sanciti nella normativa nazionale e comunitaria.

9.2 La politica di protezione dei dati personali dell'Azienda è improntata ai principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati nonché ai principi di "limitazione delle finalità" (i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo conforme a tali finalità), "minimizzazione dei dati" (i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati), "limitazione della conservazione" (i dati personali sono conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati), "integrità e riservatezza" (i dati personali sono trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati), "responsabilizzazione" (il titolare del trattamento deve osservare la disciplina normativa in tema di protezione dei dati personali ed essere in grado di comprovare tale osservanza).

9.3 ASIA, quale titolare del trattamento, mette in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento.

9.4 ASIA mette in atto misure adeguate a tutelare i dati personali fin dalla progettazione e tramite impostazioni predefinite.

9.5 A tal fine, ASIA tiene conto: a) della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento; b) dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche; c) dello stato dell'arte e dei costi di attuazione.

ART. 10 - CONFLITTO DI INTERESSI ED ATTIVITA' ESTERNE.

10.1 I destinatari del presente Codice devono astenersi dal partecipare a qualsiasi attività che possa generare conflitto d'interessi.

10.2 Il personale di ASIA deve astenersi dall'intrattenere rapporti professionali esterni con soggetti nei confronti dei quali abbia un obbligo di imparzialità.

10.3 Ove ricorrano le ipotesi suindicate nei commi 1 e 2 del presente articolo e, in ogni caso, qualora sussistano ragioni di opportunità e di convenienza, il personale si astiene da attività o rapporti implicanti conflitto di interessi, informandone, senza indugio, il suo diretto superiore.

10.4 Il personale, fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali sul tema, non deve assumere incarichi esterni in società o imprese commerciali i cui interessi siano direttamente, o anche solo potenzialmente, contrastanti o interferenti con quelli di ASIA

10.5 Il personale non accetta incarichi di collaborazione con persone od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti l'ufficio.

10.6 A tal fine, il personale di ASIA, onde consentire la valutazione di eventuali incompatibilità, informa il diretto superiore di attività ed incarichi a lui affidati o comunque attribuiti.

10.7 Il personale non accetta da soggetti diversi da ASIA retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è comunque tenuto nello svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

10.8 Il personale non sollecita ai propri diretti superiori il conferimento di incarichi remunerati.

ART. 11 - POLITICHE DEL PERSONALE.

11.1 La selezione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali e nel pieno rispetto del principio di pari opportunità fra tutti i soggetti interessati, escludendo ogni forma di favoritismo.

11.2 All'atto della costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a: caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere; elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro; norme e procedure da adottare per la propria attività lavorativa.

11.3 Nella gestione del personale, ASIA evita qualsiasi forma di discriminazione e offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità, in modo che ciascuno possa godere di un trattamento equo basato su criteri di merito. ASIA adotta criteri basati sulla corrispondenza fra profilo atteso e profilo posseduto (ad esempio per le promozioni) e/o su valutazioni di merito e di competenza (ad esempio per gli incentivi).

11.4 I responsabili utilizzano e valorizzano tutte le professionalità presenti nella struttura favorendone lo sviluppo e la crescita e prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali al conseguimento degli obiettivi aziendali.

11.5 ASIA mette a disposizione di tutti i collaboratori strumenti informativi e formativi, con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e la professionalità del personale.

11.6 ASIA riserva particolare attenzione alla formazione sia del personale neo assunto sia del personale già operativo nell'azienda.

11.7 ASIA adotta, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, correlate alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica, sono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

11.8 ASIA, perseguendo l'obiettivo di creare e mantenere un ambiente di lavoro sereno e produttivo, predispone misure organizzative e procedure interne, di controllo e verifica, volte a prevenire molestie, turbative o condizionamenti psicologici nelle relazioni di lavoro, interne ed esterne all'Azienda.

11.9 ASIA vieta espressamente comportamenti (personalismi, favoritismi, protagonismi, competizioni) idonei a determinare, direttamente o indirettamente, situazioni pregiudizievoli per l'Azienda e per tutti i destinatari. In particolare, vieta: atteggiamenti intimidatori, ostili o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori; ingiustificate ingerenze nell'esecuzione di prestazioni lavorative altrui; limitazioni a prospettive di lavoro individuali a causa di interessi personali; coercizioni, psicologiche o fisiche, che limitino l'autonomia e la dignità di singoli o gruppi di lavoratori. Vieta, infine, tutte le forme di molestia, anche sessuale, e la subordinazione di decisioni aziendali e/o di atti dovuti, relativi alla carriera o all'attività di un prestatore di lavoro, all'accettazione di favori e/o prestazioni personali non volute o gradite che ledano la dignità e la serenità del destinatario, pregiudicandone l'espressione lavorativa.

11.10 ASIA promuove e garantisce, attraverso la condivisa applicazione dei principi etici e di comportamento enunciati nel presente Codice, un ambiente di lavoro sereno, coeso e costruttivo. Il personale ed i collaboratori esterni devono contribuire alla creazione e conservazione di un ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri e dei valori della produttività e della capacità lavorativa.

E' vietato, pertanto, prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, assumere comportamenti e/o abitudini che possano cagionare qualsiasi forma di dipendenza ovvero pregiudicare o limitare le attività lavorative o aziendali e la serenità e produttività dell'ambiente di lavoro.

ART. 12 - PROFESSIONALITA' E DILIGENZA.

12.1 Il personale deve garantire, in osservanza del principio di professionalità, *standard* di qualità professionale elevati e comunque funzionali alla diligente ed efficace esecuzione di ogni prestazione ed alla correttezza e lealtà di ogni relazione.

12.2 I dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori di ASIA devono usare la massima diligenza in ogni azione svolta, soprattutto sotto il profilo contabile ed operativo, conformando la propria condotta al valore della ricerca continua della qualità del lavoro.

12.3 In particolare, il personale deve garantire il corretto e completo svolgimento di ogni mansione ed adottare un comportamento proattivo in termini di collaborazione lavorativa, aggiornamento professionale e miglioramento della *performance* di lavoro.

ART. 13 - CONTROLLO E RESPONSABILITA'.

13.1 ASIA promuove una cultura dell'organizzazione connotata dalla consapevolezza della necessità ed utilità dei controlli, esercitati e gestiti con riferimento ad ogni livello operativo.

13.2 ASIA favorisce e diffonde una cultura del controllo "positiva" in ragione del contributo che i controlli e le verifiche apportano allo sviluppo ed all'efficienza aziendale.

13.3 Nessun controllo potrà determinare la violazione della legge vigente o della sfera individuale e personale né favorire atteggiamenti coercitivi, molesti o persecutori.

ART. 14 - TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE.

14.1 Il personale è responsabile della protezione e della conservazione dei beni, fisici e immateriali, affidatigli per espletare i suoi compiti.

14.2 I beni e le risorse dell'Azienda (strumenti di comunicazione, apparecchi telefonici, personal computer, mezzi di trasporto di ASIA) sono assegnati al personale in ragione dell'attività lavorativa e devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi e per le esigenze di ASIA e mai per scopi privati, senza espressa autorizzazione.

14.3 L'utilizzo di beni aziendali per scopi personali è consentito nei limiti e nelle situazioni di particolare necessità e comunque l'eventuale utilizzo a scopo personale non dovrà pregiudicare lo svolgimento del servizio.

ART. 15 - TUTELA AMBIENTALE.

15.1 ASIA riserva particolare attenzione alle questioni ambientali, riducendo al minimo i rischi ambientali e creando le condizioni per uno sviluppo sostenibile.

15.2 A tal fine, ASIA adotta misure e strategie aziendali idonee a migliorare l'impatto ambientale delle proprie attività, nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto delle norme tecniche e di esperienza e dello sviluppo della ricerca scientifica.

15.3 Sempre ai fini di tutela ambientale, ASIA conforma la propria attività a criteri elevati di salvaguardia ambientale e, in particolare, provvede a:

- integrare progressivamente la tutela degli aspetti ambientali delle attività svolte con le strategie aziendali;
- attuare tutte le azioni necessarie ad assicurare il rispetto e l'adeguamento alle previsioni normative vigenti;

- aggiornare costantemente il personale sull'evoluzione legislativa e normativa in materia ambientale;
- sensibilizzare il personale sulle problematiche ambientali, al fine di pervenire ad elevati *standard* di professionalità.

ART. 16 - RAPPORTI CON I CLIENTI.

16.1 L'attività di ASIA è volta alla soddisfazione ed alla tutela dei clienti nonché al miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.

16.2 Nei rapporti con i clienti è fatto obbligo al personale di ASIA di:

- improntare lo stile di comportamento nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità;
- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di qualità in linea con le ragionevoli aspettative del cliente;
- fornire informazioni accurate ed esaurienti relative ai servizi forniti in modo tale da permettere al cliente di prendere decisioni consapevoli.

16.3 Nel rapporto con i clienti ASIA si ispira ai principi di disponibilità, qualità, trasparenza, chiarezza, completezza e sicurezza del servizio.

ART. 17 - RAPPORTI CON I FORNITORI.

17.1 ASIA intende instaurare con i propri fornitori rapporti caratterizzati da reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.

17.2 La selezione dei fornitori deve effettuarsi, garantendo la sussistenza dei seguenti presupposti, individuati in seguito ad una valutazione attenta ed obiettiva: utilità e convenienza in termini di prezzo e qualità; onestà ed integrità del fornitore; capacità del fornitore di garantire servizi di livello qualitativo adeguato; disponibilità di mezzi e strutture organizzative; competenza del fornitore e concreta possibilità di fidelizzazione; capacità del fornitore di cooperare con i dirigenti, dipendenti e collaboratori esterni di ASIA; osservanza degli obblighi di riservatezza.

17.3 La selezione dei fornitori, ove effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica, comporta, a carico di ASIA, il rispetto rigoroso delle previsioni normative e regolamentari e la garanzia della parità di trattamento delle imprese proponenti nonché l'astensione dal compimento di qualsiasi trattamento preferenziale o di favore nei confronti di taluno dei fornitori.

17.4 La gestione dei rapporti con i fornitori deve effettuarsi assicurando la sussistenza dei seguenti presupposti: osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori; osservare le condizioni contrattualmente previste; condurre un dialogo corretto e leale con i fornitori; portare a conoscenza dei responsabili di ciascuna Direzione/Funzione di ASIA le eventuali criticità insorte con un fornitore in modo da consentirne la valutazione di eventuali conseguenze.

17.5 Qualora il fornitore, nello svolgimento della propria attività per ASIA, adotti comportamenti non conformi alle norme ed ai principi del presente Codice Etico, l'Azienda può adottare opportuni provvedimenti tra i quali l'esclusione di eventuali, ulteriori collaborazioni.

ART. 18 - RAPPORTI CON I COLLABORATORI.

ASIA deve selezionare i collaboratori esterni e gestirne il rapporto in base a questi criteri: selezionare solo persone e imprese qualificate e con buona reputazione; riferire tempestivamente al responsabile di ciascuna Direzione/Funzione violazioni del Codice Etico da parte di collaboratori esterni; includere nei contratti di collaborazione esterna, qualora previsto nelle procedure, l'obbligazione, posta a carico del collaboratore esterno, di osservare i principi del Codice Etico.

ART. 19 - RAPPORTI CON I CONCORRENTI.

19.1 L'Azienda intende sviluppare il valore della concorrenza operando secondo principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.

19.2 ASIA ritiene che la collaborazione ed il confronto siano i presupposti per la ricerca continua della qualità e per il miglioramento dei servizi aziendali.

19.3 ASIA promuove e tutela il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusivi e/o di abuso.

ART. 20 - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Nei rapporti che il personale di ASIA intrattiene, anche tramite terzi, con la Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) devono essere rispettati i seguenti principi:

- i rapporti con la P.A. devono essere improntati al rispetto della legge;
- è fatto divieto di porre in essere comportamenti che, al fine di garantire un interesse o vantaggio della società, siano tali da integrare fattispecie di reato;
- non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di persona interposta, promettere o corrispondere denaro, doni, beni o altre utilità, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica amministrazione, anche estere, o a loro parenti o conviventi per indurre la P.A. al compimento di atti nell'interesse o a vantaggio di ASIA;
- non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati;
- è fatto obbligo di verificare con tempestività e diligenza, che quanto dichiarato e/o attestato nell'interesse di ASIA sia veritiero e corretto.

ART. 21 - RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' E CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE.

21.1 Ogni attività di informazione o comunicazione dev'essere veritiera, chiara, trasparente e tempestiva ed epurata da notizie non necessarie, non utili nè pertinenti ovvero da dati "sensibili" o coperti da segreto industriale.

21.2 La gestione dei rapporti tra ASIA e gli organi di informazione dev'essere svolta dagli organi e soggetti indicati nelle specifiche procedure interne ed in coerenza con la politica di comunicazione adottata dall'Azienda.

21.3 La partecipazione, in nome dell'Azienda o in rappresentanza della stessa, a comitati ed associazioni di qualsiasi tipo, scientifici, culturali o di categoria, dev'essere preventivamente autorizzata ed ufficializzata.

ART. 22 - RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI.

22.1 ASIA non eroga contributi a partiti, a comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a normative specifiche.

Eventuali contributi, se dovuti, devono essere erogati in modo rigorosamente conforme alle leggi vigenti e correttamente registrati.

22.2 E' fatto divieto di tenere comportamenti finalizzati ad influenzare, direttamente o indirettamente, esponenti politici. In tal senso, l'Azienda si astiene dall'erogare contributi nei confronti di organizzazioni con le quali potrebbe nascere un conflitto d'interessi.

ART. 23 - RAPPORTI CON LE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA.

23.1 ASIA s'impegna ad effettuare con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza cui è sottoposta, non operando alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni delle predette Autorità.

23.2 In particolare, è fatto divieto di:

esporre, in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di ASIA;

- effettuare le comunicazioni previste dalla legge, nonché la trasmissione dei dati e documenti specificamente richiesti da predette Autorità aventi contenuto contrario al suddetto obbligo di tempestività, trasparenza, veridicità e completezza;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione);

- omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità.

ART. 24 - MISURE DISCIPLINARI.

24.1 Il presente Codice Etico costituisce specifico dovere per tutti i destinatari e le norme in esso contenute rappresentano disposizioni di servizio, in quanto tali vincolanti e obbligatorie, in aggiunta a tutte le altre disposizioni regolamentari e di servizio.

Ogni eventuale violazione sarà valutata sulla base delle vigenti disposizioni disciplinari.

24.2 Fermo quanto sopra, ogni violazione del presente Codice sarà inoltre valutata in relazione alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali quale responsabilità civile, penale e amministrativa e le sanzioni inflitte saranno proporzionali alla gravità della violazione.

24.3 Nell'ambito dei rapporti con i fornitori/committenti, saranno inserite clausole risolutive espresse in relazione ai comportamenti che risultino contrari ai principi del presente Codice.

24.4 Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto, le eventuali inosservanze del Codice. L'Azienda impegna a tutelare gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro, e a mantenerne riservata l'identità, salvo i diritti di terzi e gli specifici obblighi di legge.

24.5 In caso di accertata infrazione, ASIA adotta i provvedimenti disciplinari e/o le azioni legali che si rendano necessarie.

ART. 25 - PROCEDURE DI ATTUAZIONE, CONTROLLO, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO.

25.1 Tutti i destinatari del Codice Etico si assumono le responsabilità della propria condotta. Nessuno di essi ha l'autorità per chiedere la violazione o la deroga del Codice Etico.

25.2 ASIA provvede alla comunicazione e diffusione del Codice Etico, promuovendo, tra l'altro, programmi di formazione specifica di dirigenti e dipendenti.

25.3 ASIA curerà l'aggiornamento e l'attuazione del Codice Etico, assicurandone l'effettività e la concreta applicazione; esaminate le eventuali e potenziali violazioni del Codice Etico, promuoverà le opportune verifiche ed i più idonei rimedi.

25.4 Le comunicazioni con l'esterno e le relazioni con gli organi di informazione sono tenute esclusivamente dai soggetti all'uopo designati negli ordini di servizio, nelle deleghe o in altre disposizioni organizzative sopravvenute, con il supporto degli uffici che curano la comunicazione ed i rapporti con l'esterno, al fine di uniformare gli indirizzi aziendali.

25.5 Potranno essere concesse deroghe alla regola suindicata con l'autorizzazione di uno dei soggetti di cui al primo comma.

25.6 I destinatari del presente Codice devono astenersi da dichiarazioni pubbliche che ledano l'immagine di ASIA.

25.7 Il dipendente, qualora sollecitato dai mezzi di comunicazione, deve indirizzare ogni richiedente agli organi competenti.

Il presente documento, denominato "Codice Etico di ASIA Benevento Spa", è stato approvato con verbale di determina dell'Amministratore Unico n. 150 del 15/11/2018

Sede Legale Via delle Puglie, n°28/f 82100 - BENEVENTO Tel 0824 54201 Fax 0824 23182	Sede Operativa Via Ponticelli, n°2 82100 - BENEVENTO Tel 0824 24029 Fax 0824 312559	Ecocentro Comunale Centro Raccolta RAEE C.da Fontana Margiaccia 82100 - BENEVENTO Tel / Fax 0824 53303	Cod. Fisc. e numero d'iscrizione Reg. Impr. Benevento: 80008110621 Part. IVA: 01112560626 Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. a socio unico: Comune di Benevento	www.asiabenevento.it e-mail: asiabenevento@gmail.com Raccolta ingombranti 800.254886 Raccolta differenziata 800.194919
Azienda soggetta alla Direzione, al Coordinamento ed al Controllo Analogico del Socio Unico: Comune di Benevento				

Piano triennale di Prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.)
2018 - 2020



ASIA BENEVENTO S.p.A

*Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione
Approvato con determina n. 23 del 20 febbraio 2018
Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"*

Sommario

1	Processo di adozione del P.T.P.C.....	3
2	Normativa di riferimento.....	4
3	Responsabilità	5
4	Gestione del rischio.....	5
4.1	Le aree di rischio obbligatorie	5
4.2	Modalità di valutazione delle aree di rischio.....	6
4.3	Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi	9
5	Formazione in tema di anticorruzione	11
6	Whistleblower.....	11
7	Monitoraggio dei rapporti tra la società e soggetti terzi.....	11
8	Trasparenza	12
9	Monitoraggio	12
10	Programmazione triennale 2018-2020.....	12
11	Ruolo dei dirigenti	12
12	Rotazione del personale e dei dirigenti.....	13
13	Validità.....	14

1 Processo di adozione del P.T.P.C.

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (nel prosieguo, in breve, anche "Legge Anticorruzione" o "Legge").

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge, con il presente documento ASIA BENEVENTO S.p.A. (di seguito, in breve anche, "ASIA" o la "Società") intende **identificare e definire le linee guida, nonché le attività programmatiche e propedeutiche, al fine di sviluppare ed adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**, dando attuazione alla Legge 190/2012, con la finalità di definire, nel contrasto e nella prevenzione della corruzione, un sistema di controllo interno e di prevenzione, **integrato con gli altri elementi già adottati dell'Azienda (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, ecc)**, cogliendo altresì l'opportunità fornita dalla Legge per introdurre nuove e ulteriori misure e/o rafforzare quelle esistenti, con un'azione coordinata per l'attuazione di efficaci tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che sarà pertanto definito, avrà l'obiettivo di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controlli attuati da ASIA al fine di identificare le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale ed è configurabile quale il complesso degli strumenti finalizzati alla prevenzione che saranno attuati e aggiornati nel corso del tempo, sia in funzione del grado di efficacia che si evincerà dalla loro applicazione sia in relazione alle modifiche organizzative e di processo che potranno intervenire nella Società.

Il presente documento tiene in considerazione le indicazioni e le linee guida fornite dalla proposta di Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito "P.N.A.") – ivi inclusi i suoi allegati - elaborata dal Dipartimento della Funzione Pubblica in base alla Legge n. 190 del 2012, ed approvato in data 17 settembre 2013 dalla C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), ora rinominata A.N.AC. (Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche).

In particolare, la Legge 190/2012 definisce il nucleo minimo del P.T.P.C., delineando le seguenti azioni di prevenzione:

- individuare le attività nell'ambito delle quali e più elevato il rischio di corruzione;
- prevedere, per le attività individuate al punto che precede, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile della Prevenzione della Corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il presente documento rappresenta il piano di prevenzione della corruzione della società ASIA BENEVENTO S.p.A. redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Lo scenario normativo - istituzionale con il quale la società ASIA S.p.A. deve confrontarsi ha visto un profondo rinnovamento derivante dalle recenti tendenze legislative finalizzate a contrastare i fenomeni corruttivi nonché a rafforzare il sistema dei controlli interni della pubblica amministrazione.

Nello specifico, il legislatore, oltre all'emanazione della Legge 06 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), ha adottato il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 - "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" - e il D. Lgs. n. 39 del 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Il Piano di Prevenzione della corruzione e dell'illegalità è finalizzato a:

1. prevenire la corruzione e/o l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'ente al rischio di corruzione;
2. indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
3. attivare le procedure appropriate per selezionare e formare, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti, di funzionari e di figure di responsabilità;
4. Il Piano ha come obiettivi quelli di:
 - a) evidenziare e considerare, tra le attività maggiormente sensibili e alla stregua delle stesse, non soltanto generalmente quelle di cui all'articolo 1, comma sedicesimo, della Legge n. 190/2012, ma anche quelle successivamente elencate all'art. 6;
 - b) assicurare gli interventi organizzativi destinati a prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità nelle materie di cui all'art. 6.-;
 - c) garantire l'idoneità, morale ed operativa, del personale chiamato ad operare nei Settori sensibili.

Il presente Piano è stato approvato con deliberazione n. 23 del 20 febbraio 2018.

Per l'elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i seguenti attori interni alla Società:

1. Dott. Massimo Romito (Direttore Generale)
2. Dott. Gino Mazza (Capo settore tecnico)
3. Responsabili dei servizi (Funzionari 7° livello)

Il presente Piano è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:

- pubblicazione sul sito internet istituzionale;
- messa a disposizione mediante consegna di una copia.

2 Normativa di riferimento

Si elencano sinteticamente le principali fonti normative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché alcune circolari, documenti e linee guida di riferimento:

- L.190/2012: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- D. Lgs 33/2013 riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
- Piano Nazionale anticorruzione P.N.A del 13 settembre 2013
- Art. 6, D. Lgs 231/2001
- Capo V della L. 241/1990
- Delibera n. 105/2010 e 2/2012 della CIVIT: linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
- Determina ANAC n. 8 del 17.06.2015
- Determina ANAC n.12 del 02.11.2015
- Delibera ANAC n.831 del 03.08.2016
- D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 (codice contratti pubblici)

- D.lgs. n.97 del 25 Maggio 2016 (Revisione e semplificazioni disposizioni in materia di prevenzione della corruzione)
- D.lgs.n.97 del 2016 (Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)
- Determina ANAC n. 1310 del 2016
- D.Lgs.n 75 del 2017
- Determina ANAC n. 241 del 2017
- Delibera ANACn.1134 del 2017
- Delibera ANAC 1208 del 2017

3 Responsabilità

Tra gli adempimenti previsti dal PNA (Piano Nazionale Anticorruzione e dalla L. 190/2012 è previsto che: “Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri piani di prevenzione della corruzione (...)”. La funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione di ASIA Benevento spa è svolta dal Direttore Generale dott. Massimo Romito nominato con Determina n. 24 del 29/09/2017.

Fermo restando che il ruolo del Responsabile della prevenzione della Corruzione è di carattere prettamente preventivo, per quanto previsto dalle norme (L.190/2012) il responsabile dovrà in particolare:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’Amministratore di ASIA Benevento spa. L’elaborazione del piano NON può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti a i rischi di corruzione ((art. 1, comma8);
- verificare l’idoneità e l’efficacia dell’attuazione del piano (Art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità (Art. 1, comma 10, lett. c);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti di organizzazione. (art. 1);
- segnalare all’Amministratore Unico di ASIA Benevento spa e denunciare Notizie di reato all’autorità.
- verifica, d’intesa con il Dirigente ed i Responsabili degli uffici competenti, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi, per evitare monopoli di competenza;
- elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull’attività anticorruzione svolta.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione (rif. Circolare n. 1 del gennaio 2013 , punto 2.5).

4 Gestione del rischio

4.1 Le aree di rischio obbligatorie

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell’allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti:

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento

3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

4.2 Modalità di valutazione delle aree di rischio

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione¹.

Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella sottostante.

¹ L'allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" del piano nazionale anticorruzione è consultabile al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093105/allegato_5_tabella_livello_di_rischio_errata_corrige.pdf

Aree di rischio A) Area: acquisizione e progressione del personale	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità ²	Valore medio dell'impatto ³	Valutazione complessiva del rischio ⁴
1. Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	1 (basso)
2. Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	3	3	9 (medio)
3. Conferimento di incarichi di collaborazione	Affidamento incarichi in assenza di concorrenza	3	3	9 (medio)

Aree di rischio B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità ⁵	Valore medio dell'impatto ⁶	Valutazione complessiva del rischio ⁷
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento	2	2	4 (basso)
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento	2	2	4 (basso)
3. Requisiti di qualificazione	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	2	2	4 (basso)

²Scala di valori e frequenza della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Il valore della **probabilità** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"

³Scala di valori e importanza dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valore dell'**impatto** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

⁴Valutazione complessiva del rischio:

Il **livello di rischio** è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

⁵Scala di valori e frequenza della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Il valore della **probabilità** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"

⁶Scala di valori e importanza dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valore dell'**impatto** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

⁷Valutazione complessiva del rischio:

Il **livello di rischio** è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

4. Requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	3	2	6 (medio)
5. Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento nel valutare offerte pervenute	3	3	9 (medio)
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	2	2	4 (basso)
7. Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criteri rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure aperte	4	3	12 (medio)
8. Affidamenti diretti	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criteri rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure aperte	4	3	12 (medio)
9. Revoca del bando	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderato; non affidare ad aggiudicatario provvisorio	2	2	4 (basso)
10. Redazione del cronoprogramma	Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze	2	2	4 (basso)
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto	Il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica in corso d'opera la necessità di varianti non necessarie	3	2	6 (medio)
12. Subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto iter art. 118 Codice Contratti; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose	3	3	9 (medio)
13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	2	2	4 (basso)

4.3 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficienza dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione coinvolgendo i soggetti interni che partecipano al processo di gestione del rischio.

Area di rischio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi	Responsabili
A) Area: acquisizione e progressione del personale 1. reclutamento 2. Progressioni di carriera 3. Conferimenti di incarichi di collaborazione	Ridurre le opportunità che si manifestano casi di corruzione	1. Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentari	Immediata	Dirigenti/Resp. Uffici
		2. Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc.	Immediata	Dirigenti/Resp. Uffici
		3. Dichiarazione espressa, all'interno dell'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis. L. n. 241/90	Immediata	Dirigenti/Resp. Uffici
	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1. Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Immediata	RUP/Resp. Uffici
		2. Onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al proprio dirigente.	Immediata	Tutti i dipendenti
	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1. Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione	Immediata	Dirigenti/Resp. Uffici
		2. Distinzione tra responsabile procedimento e Dirigente responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Non possibile in quanto vi è un solo Dirigente	Dirigenti/Resp. Uffici
		3. Rispetto della normativa in merito all'attribuzione di incarichi ex art. 7 D.Lgs. n. 165/2001	Immediata	Dirigenti/Resp. Uffici

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

1. monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra Responsabile dell'atto;
2. monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi;
3. esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui procedimenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000;
4. relazione periodica del Capo Ufficio rispetto all'attuazione delle previsioni del controllo a campione dei provvedimenti emanati, specie con riferimento ai procedimenti di maggiore rilevanza economica, per

verificare i rapporti tra Società e terzi, ed eventuali rapporti di parentela o affinità tra i soggetti interessati ai provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, concessioni, erogazioni di vantaggi economici, contratti) e i dipendenti della Società;

5. utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione.

Area di rischio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi	Responsabili	
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture: 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento 3. Requisiti di qualificazione 4. Requisiti di aggiudicazione 5. Valutazione delle offerte 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti 9. Revoca del bando 10. Redazione del cronoprogramma 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 12. Subappalto 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ridurre le opportunità che si manifestano casi di corruzione	1. Rispettare ove possibile il criterio di rotazione al momento della scelta delle ditte cui rivolgersi per la presentazione dell'offerta	Immediata	Dirigenti/Resp. Uffici	
		2. Nei casi ricorso all'affidamento diretto ex art. 125 D.Lgs n. 163/06 assicurare sempre un livello, minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione	Immediata	Dirigenti/Resp. Uffici	
	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1. Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno delle informazioni sulle procedure espletate e trasmesse all'ANAC	31 gennaio	Resp. Uffici/RUP	
		2. Onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al proprio dirigente.	Immediata	Tutti i dipendenti	
		3. Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Immediata	Resp. Uffici/RUP	
	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1. Divieto per i contratti di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs n. 163/06	Immediata	Resp. Uffici/RUP	
		2. Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale	Immediata	Resp. Uffici/RUP	
		3. Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs n. 33/2013	Come da D.Lgs n. 33/2013	Resp. Uffici	
		4. Distinzione tra responsabile procedimento e Dirigente responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Non possibile in quanto vi è un solo dirigente	Dirigenti/Resp. Uffici	
			5. Nei bandi di gara o negli prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, va inserita la dichiarazione dei soggetti individuati dall'art. 38 del DLgs n. 163/2006, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ASIA BENEVENTO S.p.A.: nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, specificando che	Immediata	Dirigenti/Resp. Uffici/RUP

		verrà disposta l'esclusione delle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione illustrata		
--	--	---	--	--

5 Formazione in tema di anticorruzione

Per raggiungere questi obiettivi si organizzeranno appositi corsi formativi mirati, con personale docente (esterno/interno) particolarmente esperto. Ciò al fine di realizzare processi di formazione continua, passando da una prima fase strutturale di base ai processi di aggiornamento sulle tematiche più rilevanti.

Sarà cura del responsabile della prevenzione e della corruzione definire un piano di formazione per i dipendenti chiamati a prestare la loro opera in settori esposti al rischio di corruzione.

Alla luce delle novità introdotte dalla L.n.190/2012 e dal D Lgs.n.33/2013, la formazione deve essere diretta a soddisfare le specifiche esigenze della struttura, e ad irrobustire le discipline riguardanti l'integrità e i livelli di trasparenza, comunque sulle seguenti tematiche:

- la cultura della legalità e dell'etica pubblica
- aspetti sostanziali dei delitti di corruzione
- problemi applicativi del D. Lgs n.190/2012 e del Piano triennale anticorruzione
- il sistema di individuazione delle aree a rischio di commissione di illeciti
- la attività ed i procedimenti esposti a rischio corruzione
- il protocollo di legalità
- problemi applicativi della L.n.33/2013 e del Piano triennale per la trasparenza
- la responsabilità de referenti e i dipendenti nominati responsabili della prevenzione della corruzione
- l'adeguamento dei regolamenti alla L.n.190/2012 e al D.Lgs n.33/2013

6 Whistleblower

È stato attivato un account accessibile al solo personale addetto formalmente individuato e che risponde al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, presso il quale si potranno segnalare fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare e penale.

Al fine di tutelare il dipendente che segnala eventuali illeciti, l'identità del segnalante non potrà essere rilevata (art. 1 comma 51 le 190/12) ed eventuali segnalazioni che dovessero risultare assolutamente senza alcun fondamento, potranno dare luogo a procedimenti sanzionatori.

Il soggetto competente a ricevere le segnalazioni del whistleblower è il Responsabile della prevenzione della corruzione, cui spetterà la verifica preliminare eventualmente necessaria e, in caso di riscontro di potenziali irregolarità, la segnalazione alle autorità competenti.

Per le esecuzioni delle verifiche preliminari il responsabile potrà eventualmente procedere all'acquisizione di documenti ed informazioni presso tutte le strutture della società.

Come prevede la legge 190/12 al comma 51 dell'art. 1 dovrà essere prevista la tutela del dipendente fuori dai casi di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, e il dipendente non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie.

7 Monitoraggio dei rapporti tra la società e soggetti terzi

Per il monitoraggio dei rapporti tra la società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti della società, ai sensi dell'art.1, comma 9, della Legge 190/2012 sono individuate le seguenti misure:

- Qualora il funzionario riscontri l'esistenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, nell'ambito dell'iter procedimentale di un provvedimento di propria competenza, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione e al Responsabile della prevenzione della corruzione, affinché vengano adottate, se necessario, le azioni tese al completamento dell'istruttoria e all'adozione del

provvedimento da parte di altro soggetto che eventualmente sostituisca il Responsabile che versa in conflitto di interessi;

- I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratori ed i dirigenti o loro familiari. Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende o istituzioni.

8 Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale per trasparenza e l'integrità sono stati predisposti quali documenti distinti, garantendone opportunamente il coordinamento e la coerenza fra i contenuti.

ASIA BENEVENTO S.p.A. ha approvato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 2/2/2016.

9 Monitoraggio

Il monitoraggio sarà condotto dal Responsabile della prevenzione della corruzione. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano.
- l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni di illeciti pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;
- la verifica dell'adeguatezza delle misure previste nel Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o a seguito dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente rilevanti, il RPC proporrà all'Amministratore Unico l'aggiornamento del Piano.

10 Programmazione triennale 2018-2020

Come previsto dalla normativa si elencano una serie di attività a titolo esemplificativo e non esaustivo da porre in essere nel triennio 2018-2020 :

ANNO 2018

- Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2017;
- Definizione di procedure di monitoraggio specifiche su eventuali criticità riscontrate;
- Eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2017.
- Formazione continua

ANNO 2019

- Iniziative formative ad hoc
- Valutazione triennale sulla trasparenza
- Eventuali azioni correttive delle misure di gestione del rischio previste nel P.T.P.C.

ANNO 2020

- Revisione piano triennale
- Analisi del contesto e creazione nuove procedure

11 Ruolo dei dirigenti

I dirigenti dell'ASIA svolgono, ai sensi della normativa vigente, un ruolo propulsivo e di controllo in materia di azioni di prevenzione della corruzione e sono garanti nell'ambito del proprio settore del rispetto del piano e delle misure anticorruzione.

A tal fine i dirigenti:

- devono astenersi dal trattare una pratica in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale;
- devono relazionare trimestralmente al responsabile della prevenzione e della corruzione circa il rispetto dei tempi dei procedimenti e di eventuali anomalie accertate e delle sanzioni disciplinari irrogate per il mancato rispetto dei termini;
- coadiuvano il responsabile della prevenzione e della corruzione nel predisporre il piano annuale di formazione inerente le attività considerate a rischio;
- propongono per il settore di competenza il personale da inserire nei programmi di formazione;
- procedono almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi ad oggetto beni, servizi, forniture o lavori, alla indicazione delle procedure di evidenza pubblica per selezionare il nuovo contraente.

12 Rotazione del personale e dei dirigenti

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.

L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Rotazione del personale

a) Identificazione degli uffici che svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Gli uffici all'interno dell'ASIA, che svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione sono:

- Ufficio gare e contratti;
- Ufficio personale;
- Ufficio tecnico;
- Ufficio amministrativo.

b) Modalità di attuazione della rotazione del personale, salvo che si tratti di figure infungibili per competenza e/o professionalità.

Indicazioni per la rotazione del personale dirigenziale

Per quanto riguarda il conferimento di incarichi dirigenziali, il criterio di rotazione deve essere previsto nell'ambito dell'atto generale contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali approvato dall'autorità di indirizzo politico.

Per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la durata dell'incarico deve essere fissata al limite minimo legale. Alla scadenza dell'incarico la responsabilità dell'ufficio o del servizio deve essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall'esito della valutazione riportata dal dirigente uscente.

Nel caso di specie in ASIA BENEVENTO S.p.A. allo stato in organico è presente un solo dirigente assunto a tempo determinato, con funzioni di direttore generale, per cui non è possibile applicare il principio della rotazione dei dirigenti.

Indicazioni per la rotazione del personale non dirigenziale

Per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza nel settore deve essere prefissata secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente non superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative rappresentate dai Dirigenti e dai Responsabili degli uffici.

Anche in questo caso stante le ridotte figure professionali presenti in azienda con ruoli non fungibili tra di loro il principio della rotazione non è allo stato attuabile in concreto senza ripercussioni sul normale funzionamento amministrativo della società.



In ogni caso, già in fase di adozione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 ai fini della prevenzione dei reati sono state applicate misure idonee atte a prevenire eventuali casi di corruzione tra il personale sia dirigenziale che amministrativo.

13 Validità


Il presente piano ha validità triennale dal 2018/2020 e sarà aggiornato annualmente su proposta del responsabile della prevenzione e della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il piano sarà diramato, a cura dei dirigenti di settore, ai dipendenti in servizio per la necessaria conoscenza e presa d'atto.

PROCESSI di Pianificazione e Controllo Aziendale



PROCESSI OPERATIVI



ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

PROCEDURE OPERATIVE

ASIA BENEVENTO SPA
Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

PROCEDURA: PRO PA

REATI INERENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INDICE

- 1. Finalità ed ambito di applicazione.**
- 2. Individuazione delle Responsabilità.**
- 3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.**
- 4. Principi generali di comportamento.**
- 5. Attività a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01.**
- 6. Protocolli generali di prevenzione.**
- 7. Protocolli specifici di prevenzione.**
- 8. Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.**

PROCEDURA: PRO PA

REATI INERENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Finalità ed ambito di applicazione.

La presente procedura:

- disciplina gli aspetti relativi alla gestione ed al controllo delle attività che possono determinare la commissione dei reati relativi alla Pubblica Amministrazione previsti negli artt. 24, 24 ter, 25 e 25 decies D.Lgs. 231/01;
- costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di ASIA Benevento;
- agevola il monitoraggio dell'applicazione del Modello 231 da parte dell'OdV.

Scopo della Procedura è prevenire la commissione, da parte dei soggetti indicati nel D.Lgs. 231/01, dei reati di cui agli artt. 24, 24 ter, 25, 25 decies D.Lgs. 231/01, analiticamente elencati e descritti nei successivi par. 2 e 3.

2. Individuazione delle Responsabilità.

I reati esaminati e presidiati nella presente Procedura possono configurarsi nello svolgimento delle attività operative poste in essere da ciascun lavoratore e da tutti i destinatari del presente Modello 231.

Sono riportate, qui di seguito, in maniera specifica, per ogni singola attività sensibile, le Funzioni aziendali responsabili e le relative fattispecie di reato.

Risultano, dunque, di seguito correlate le attività aziendali, i soggetti responsabili delle singole attività sensibili e le relative fattispecie di reato:

- Gestione di attività per la negoziazione o stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti - Organo Amministrativo in merito ai

reati di cui agli artt.318, 319, 320, 321, 322 e 640 c.p.;

- Gestione di attività per l'esecuzione dei contratti o convenzioni dei contratti o convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti - Organo Amministrativo, Responsabile area tecnica; in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 320, 321, 322, 640 e 640 ter c.p.;

- Attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi - Organo Amministrativo, Responsabile area tecnica; in merito ai reati 318, 319, 320, 321, 322, 316 bis, 316 ter, 640 bis e 640 ter c.p.;

- Attività di gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi - Organo Amministrativo, Responsabile area tecnica, RPD, Responsabile acquisti - Gare e contratti; Responsabile amministrazione in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 321, 322, 316 bis, 316 ter, 640 bis e 640 ter c.p.;

- Gestione di adempimenti necessari per il conseguimento e/o il rinnovo di autorizzazioni e/o certificati rilasciati da soggetti pubblici per l'esercizio dell'attività e dei relativi rapporti con gli stessi soggetti - Organo Amm.vo, Responsabile area tecnica; in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 320, 321, 322, 317, 640 e 640 ter c.p.;

- Gestione delle procedure ad evidenza pubblica in occasione di appalti di forniture per beni e servizi connessi all'esercizio della gestione del servizio di gestione dei rifiuti integrato - Organo Amm.vo, Responsabile area tecnica, e Responsabile acquisti - Gare e contratti; per i reati 318,319,320,321, 322, 317 e 416 ter c.p.;

- Gestione dei rapporti con i privati in occasione dell'esercizio di attività per l'esecuzione degli appalti connessi all'esercizio della gestione del servizio di gestione dei rifiuti integrato - Organo Amm.vo, Responsabile area tecnica Direttore tecnico; Responsabile acquisti - Gare e contratti; Responsabile amministrazione; RUP ed Esecutore Contrattuale in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 320, 321, 322, 317 e 416 ter c.p.;

- Gestione delle attività di assunzione del personale ed incarichi professionali - Organo Amm.vo, responsabile area tecnica, Responsabile acquisti - Gare e contratti; Responsabile amministrazione, in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 320, 321, 322, 317 e 416 ter c.p.;

- Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza e nei casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi - Organo Amm.vo e Responsabile amministrazione, in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 320, 321, 322, 640 c.p.;

- Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria e nei casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi - Organo Amm.vo e Responsabile amministrazione, in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 320, 321, 322, 640, 640 ter e 416 ter c.p.;

- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei relativi contatti con l'Autorità giudiziaria - Organo Amm.vo e Responsabile amministrazione in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 320, 321, 322 c.p.; tutti i lavoratori a tutti i livelli aziendali, in merito al reato di cui all'art. 377 bis c.p.;

- Attività di gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria per indagini sull'Azienda - Organo Amm.vo in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 320, 321, 322 c.p.; tutti i lavoratori a tutti i livelli aziendali, in merito al reato di cui all'art. 377 bis c.p.;

- Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia societaria - Organo Amm.vo in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 320, 321, 322 c.p., 640 e 640 ter;

- altri rapporti con la P.A. - Organo Amm.vo in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 320, 321, 322 c.p..

3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.

La sottostante tabella riporta l'esito della classificazione del rischio di commissione del reato descritta nel Modello 231 per i soggetti responsabili indicati nel paragrafo precedente.

<u>Classificazione del rischio Reati</u>	<u>Molto basso</u>	<u>Basso</u>	<u>Medio</u>	<u>Alto</u>	<u>Molto alto</u>
Art. 318, 321, 322 c.1 e 3 c.p.			x		
Art. 319, 319 ter, c. 1, 321, 322 c.2 e 4 cp			x		
Art. 317, 319 ter c.2, 319 quarter c.p.			x		
Art. 316 ter c.p.			x		
Art. 640 c.p.			x		
Art. 640 bis c.p.			x		

Art. 640 ter c.p.			X		
Art. 416 ter c.p.			X		
Art. 377 bis c.p.			X		

4. Principi generali di comportamento.

Al fine di prevenire i reati relativi ai rapporti con la P.A., ciascun lavoratore e tutti i destinatari del Modello 231 devono osservare i seguenti principi generali di comportamento:

- il sistema dei poteri e delle deleghe individua i soggetti che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno dell'Azienda e, in mancanza di delega specifica, nessun soggetto potrà operare con la P.A.;
- i soggetti che, nella fase di gestione dei rapporti commerciali, intrattengono rapporti con la P.A. e, in particolare, con il Comune di Benevento, per conto di ASIA, devono essere espressamente autorizzati;
- il personale non può dare seguito a richieste di indebiti vantaggi o tentativi di concussione o corruzione di cui dovesse essere destinatario o venire a conoscenza e il destinatario della segnalazione deve trasmettere la segnalazione ricevuta all'OdV per la valutazione del caso;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della P.A. devono svolgersi con la massima trasparenza, diligenza e professionalità, fornendo indicazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere; evitando e, in ogni caso, segnalando situazioni di conflitto di interesse;
- in caso di ispezioni degli organi di P.A., partecipano agli incontri con i funzionari della P.A. almeno due soggetti, appartenenti alla struttura interessata dall'ispezione, salvo che l'Autorità non richieda la presenza di un solo soggetto;
- le spese per omaggi, consentite se di modico valore e tali da non pregiudicare l'integrità e la reputazione di una delle parti, possono essere offerte o ricevute a condizione che siano:

relative ad uno scopo legittimo, quali attività informative e/o divulgative dei servizi di ASIA; fornite senza l'aspettativa di decisioni favorevoli o vantaggi indebiti; ragionevoli,

non frequenti e di modesto valore (per le spese di valore non modesto il personale deve ricevere formale autorizzazione da parte dell'Organo Amministrativo e le spese non possono essere pagate in contanti o con mezzi di pagamento equivalenti); eticamente appropriate e conformi alle abitudini ed alle prassi operative diffuse in ASIA; approvate dal superiore della persona che fornisce l'omaggio; documentate e contabilizzate correttamente nei libri contabili e nei registri; tracciate in apposito registro nel quale devono documentarsi: lo scopo dell'omaggio, le generalità della persona che le riceve, il nome dell'organizzazione ed il ruolo ricoperto dal destinatario, una descrizione degli omaggi, le generalità di altri partecipanti; l'importo;

- i servizi di ASIA Benevento relativi alla gestione di beneficenze o sponsorizzazioni devono: effettuarsi soltanto in favore di enti regolarmente costituiti ai sensi di legge; essere conformi ai principi etici di ASIA ed essere approvati dall'Organo Amministrativo; escludere situazioni di conflitto di interesse tra il soggetto beneficiario, i dirigenti di ASIA e le P.A. coinvolte nelle attività;

- tutti gli omaggi, regalie, doni, di non modico valore, ricevuti da parte di soggetti esterni ad ASIA devono essere comunicati al Dirigente del servizio e le relative comunicazioni devono essere indirizzate all'OdV;

- i consulenti devono essere selezionati con metodi trasparenti e secondo regolamento aziendale e non devono avere situazioni di conflitto di interesse con la P.A.;

- i dirigenti devono rispettare le procedure aziendali e le procedure previste dalla normativa vigente per l'affidamento di beni, servizi e lavori;

- il rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze a favore di ASIA Benevento deve conseguirsi in seguito a puntuale osservanza della normativa vigente e, in particolare, la documentazione tecnica e amministrativa dovrà essere redatta secondo legge ed in base a criteri di liceità, correttezza e veridicità, non producendo documenti falsi o non rispondenti alla realtà;

- il personale deve collaborare con gli organi di controllo durante le ispezioni in Azienda rendendo dichiarazioni veritiere, conformi alla realtà aziendale ed evitando, anche in sede di produzione documentale, di influenzare direttamente o indirettamente l'attività degli stessi organi di controllo.

Al medesimo fine (prevenzione dei reati relativi ai rapporti con la P.A.) è vietato:

esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati alle P.A.; tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. in errore; chiedere o indurre la P.A. a trattamenti di favore o sussidi o finanziamenti agevolati, attraverso la promessa di denaro o di altre utilità; promettere o effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari, pagamenti o compensi sotto qualsiasi forma, per indurre, facilitare o remunerare una decisione, al fine di promuovere o favorire interessi dell'Azienda; effettuare pagamenti in contanti; accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzioni, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. che influenzino l'indipendenza di giudizio o inducano ad assicurare un vantaggio per l'Azienda; effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore della P.A. controparte negoziale che non trovino adeguata giustificazione nell'ambito del rapporto contrattuale e/o di collaborazione con la stessa; intrattenere rapporti economici, diretti o indiretti, di collaborazione o di consulenza con fornitori dell'Azienda di beni, appalti o lavori ovvero con soggetti abilitati al controllo delle attività erogate da ASIA Benevento che possano effettuare i controlli sulla sua attività; stabilire rapporti di consulenza con soggetti che hanno subito condanne relative a reati inerenti ai rapporti con la P.A.; impedire il controllo da parte degli organismi di controllo; affidare incarichi a consulenti esterni o fornitori esterni eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità; favorire indebitamente gli interessi dell'Azienda inducendo a tacere o a mentire la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Nel caso di impiego di soggetti terzi nella stipula di rapporti contrattuali con la P.A., nell'espletamento di attività inerenti la richiesta di autorizzazioni, nell'esecuzione di adempimenti verso la P.A. e/o nella gestione di contenziosi con la P.A. è prevista, ad integrazione delle procedure relative al Sistema generale di prevenzione, una lettera di incarico/affidamento dell'attività che, acquisita da ASIA in originale unitamente alla lettera di incarico accettata dalla Ditta o dal professionista, deve contenere: apposita dichiarazione di conoscenza della presente procedura ed impegno espresso al rispetto delle norme prescrittive in essa contenute.

5. Attività a rischio commissione reati ex D.Lgs. 231/01.

Le attività che possono determinare la commissione di reati che coinvolgono la P.A. si evincono, oltre che dal presente Modello 231, dal PTPC, adottato da ASIA ai sensi della

L. n. 190/12 e s.m.i, a tutela, peraltro, del Comune di Benevento, quale unico socio e degli stessi cittadini fruitori dei servizi di pubblica utilità.

Le seguenti attività, svolte da ASIA Benevento nell'ambito dei rapporti intercorrenti con la P.A., possono determinare situazioni a rischio di reato:

- Gestione di attività inerenti l'acquisizione, negoziazione/stipula di contratti o convenzioni con soggetti pubblici.

In particolare:

- acquisizione di contratti o convenzioni con il Comune di Benevento per l'espansione dei servizi ad oggi affidati ad ASIA;
- negoziazione e stipula di convenzioni con Enti pubblici per la gestione del servizio di gestione rifiuti.

- Gestione di attività inerenti l'esecuzione dei contratti o convenzioni con soggetti pubblici.

In particolare:

- esecuzione di convenzioni con Enti pubblici per la gestione del servizio di gestione rifiuti;
- rendicontazione delle attività erogate verso il committente.

- Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici.

In particolare:

- le attività volte a conseguire sovvenzioni o finanziamenti per la realizzazione di investimenti strutturali e/o sulle infrastrutture aziendali.

- Gestione di adempimenti funzionali al conseguimento e/o al rinnovo di autorizzazioni e/o certificazioni rilasciate da soggetti pubblici per l'esercizio delle attività aziendali.

In particolare:

- gestione delle attività necessarie per il rilascio di eventuali autorizzazioni dei passi o accessi carrabili su beni in dotazione o in gestione dell'Azienda;

- gestione delle attività necessarie per il rilascio dell'autorizzazione o per il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi;
 - gestione delle attività necessarie per il rilascio del certificato di agibilità in caso di apertura di nuove sedi o stabilimenti aziendali da parte del Comune di Benevento o degli enti di riferimento;
 - gestione delle attività necessarie per il rilascio delle autorizzazioni o per il rinnovo delle certificazioni e/o autorizzazioni in materia ambientale;
 - gestione delle attività necessarie per il rilascio o per il rinnovo delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti in base a quanto previsto dalla vigente normativa.
- Gestione delle procedure in occasione di appalti di forniture per beni e servizi connessi all'esercizio della gestione dei rifiuti.**

In particolare:

- gestione dei bandi di gare/procedure negoziate/appalti relativamente all'acquisizione di beni o servizi;
- gestione degli appalti in materia di affidamento di gestione di rifiuti.

- Gestione delle attività di assunzione del personale.

In particolare:

- attività di selezione e assunzione delle risorse umane in osservanza della normativa vigente nelle società in house e relativamente al profilo ricercato;
- attività relativa alla progressione del personale;
- banditura del concorso di selezione per l'assunzione del personale e gestione delle attività concorsuali.

- Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza e nei casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi.

In particolare:

- attività di supporto agli organi di controllo durante la verifica presso l'Azienda;
- produzione di documenti, atti, delibere e quant'altro richiesto dall'Organo di controllo.

- Gestione dei rapporti con la P.A. in merito ad adempimenti in materia fiscale e tributaria e in caso di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi.

In particolare:

- attività di supporto agli organi di controllo fiscali durante la verifica presso l'Azienda;
- produzione di documenti, atti, fatture, bilanci e quant'altro richiesto dall'Organo di controllo.

- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei relativi contatti con l'Autorità giudiziaria.

In particolare:

- gestione del contenzioso ordinario ove ASIA sia parte attiva del procedimento;
- gestione del contenzioso ordinario ove ASIA sia parte passiva del procedimento;
- gestione delle attività stragiudiziali connesse al contenzioso ordinario;
- attività di riscossione dei crediti ed avvio delle relative procedure esecutive.

- Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria per le indagini che coinvolgono l'Azienda.

In particolare:

- attività di supporto agli organi di controllo durante la fase di indagini che coinvolgono l'Azienda.
- gestione del procedimento legale in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell'Azienda;
- gestione delle attività stragiudiziali connesse ai procedimenti giudiziari nei confronti dell'Azienda.

- Gestione dei rapporti con la PA in occasione di adempimenti in materia societaria.

In particolare:

- gestione delle attività di pubblicazione del bilancio di esercizio;
- attività di supporto agli organi di controllo durante la fase di verifica su operazioni di bilancio.

6. Protocolli generali di prevenzione.

ASIA Benevento ha predisposto, ad integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), allegato al presente Modello 231, documento rilevante per la programmazione delle attività connesse alla prevenzione della corruzione ed allo sviluppo della cultura della legalità, i seguenti protocolli generali di prevenzione, distinti nelle fasi progressive di: formazione delle decisioni, attuazione delle decisioni, controllo delle decisioni:

6.1 Formazione delle decisioni.

Nelle fasi di trattazione e di istruttoria degli atti, funzionali all'adozione delle decisioni, è necessario:

rispettare, ove ne sussistano le condizioni, l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con linguaggio semplice; agevolare lo svolgimento del procedimento e dell'azione amministrativa; distinguere, ove ne ricorrano le condizioni, l'attività istruttoria dall'adozione dell'atto conclusivo, coinvolgendo nel procedimento quantomeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile di funzione/dirigente; motivare gli atti in modo congruo, adeguato e proporzionato al margine di discrezionalità; osservare i principi di semplicità e di chiarezza nella redazione degli atti, scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti, utilizzando, per quanto possibile, uno stile comune e riportando nella premessa dei provvedimenti conclusivi il preambolo (descrive il procedimento svolto e indica tutti gli atti prodotti e considerati per pervenire alla decisione finale) e la motivazione (precisa, chiara e completa nonché adottata in base all'istruttoria, contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione).

Con specifico riferimento all'attività contrattuale, occorre:

ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti; utilizzare gli acquisti a mezzo Consip e/o mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) e in caso di mancato utilizzo fornire adeguata motivazione nel provvedimento; garantire la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti in economia e tra i professionisti cui vengono affidati incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura; garantire il confronto concorrenziale, definendo

requisiti, chiari ed adeguati, di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte; verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della P.A. mediante comparazione con i prezzi correnti di mercato rilevabili e dandone atto nei provvedimenti di spesa; acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni soltanto previa verifica dell'eventuale presenza di professionalità interne; acquisire all'atto dell'insediamento dei componenti le commissioni di concorso e di gara, dichiarazioni di inesistenza di rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso.

6.2 Attuazione delle decisioni.

La fase di attuazione delle decisioni deve espletarsi con puntuale osservanza della normativa vigente al fine di consentire, tra l'altro, la tracciabilità dei provvedimenti adottati.

A tal fine, occorre:

- verificare ed integrare, con continuità, l'Albo Fornitori, compresi i prestatori d'opera intellettuale;
- redigere ed integrare il funzionigramma dell'Azienda in modo puntuale, definendo con chiarezza i ruoli ed i compiti dei singoli uffici ed attribuendo ciascun procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
- completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa, garantendo la totale trasparenza e tracciabilità;
- rilevare i tempi medi dei pagamenti e di conclusione dei procedimenti;
- istituire un registro dei contratti dell'azienda, in formato elettronico, nel quale annotare, in modo progressivo, i dati relativi alla controparte, l'importo del contratto e la durata ed allegare la scansione dei contratti sottoscritti;
- vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, compresi i contratti d'opera professionale, applicando, se del caso, penali e clausole risolutive, e proporre, ove necessario, azione per l'inadempimento e/o di danno.

6.3 Controllo delle decisioni.

Nell'ambito dello svolgimento della fase di controllo delle decisioni occorre osservare le seguenti prescrizioni:

- garantire il rispetto delle Procedure e dei Regolamenti aziendali;
- pubblicare sul sito istituzionale i provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo, in osservanza del dovere di trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale degli atti dell'Azienda, osservando, in ogni caso, le norme di tutela dei dati personali.

7. Protocolli specifici di prevenzione.

I seguenti protocolli specifici di prevenzione sono volti a prevenire la commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01 inerenti la P.A. nelle aree sensibili, individuate attraverso l'analisi dei rischi contenuta nel presente Modello 231.

7.1 Attività relative all'acquisizione, negoziazione e stipula di contratti o convenzioni con enti pubblici e, in particolare, con il Comune di Benevento.

Il processo di acquisizione, negoziazione e stipula si articola nelle seguenti fasi:
 attività di sviluppo commerciale e possibilità di ampliare il contratto di servizio o altri contratti con la P.A.;
 gestione dei rapporti pre-contrattuali con la P.A. che possano condurre ad un contratto;
 perfezionamento del contratto con la P.A., con predisposizione delle informative necessarie alla successiva fase di gestione del contratto stesso.

Al fine di prevenire i reati inerenti la P.A., ASIA Benevento deve osservare: la presente Procedura e, dunque, i Principi generali ed i Protocolli generali di prevenzione sopra esposti, il Sistema generale di prevenzione di cui al presente Modello 231 - Parte Generale e quanto prescritto nel PTPC, nel Codice Etico, nei Regolamenti Societari e nelle Procedure aziendali applicabili alle attività sensibili individuate.

Gli atti e documenti suindicati e le prassi utilizzate da ASIA Benevento devono essere integrate, osservando, in modo puntuale, le seguenti prescrizioni:

- terminata la fase pre-contrattuale, gli atti, provvedimenti e documenti utili alla conclusione del contratto vengono trasmessi all'Organo Amministrativo per l'approvazione necessaria alla stipula del contratto;
- la stipula del contratto viene formalizzata e perfezionata mediante redazione e sottoscrizione di contratto nella forma giuridica prevista dalla normativa vigente per la sua validità ed efficacia;

- l'atto negoziale stipulato contiene tutti gli elementi essenziali richiesti per legge e, in particolare: oggetto dei lavori, forniture e servizi che si affidano; importo del corrispettivo delle prestazioni di servizi assunte da ASIA; condizioni di esecuzione; inizio e termine del contratto; modalità di pagamento; penalità e diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento; elementi ulteriori richiesti nel Codice degli Appalti.

7.2 Attività relative all'esecuzione dei contratti o convenzioni con soggetti pubblici. (convenzioni con Enti pubblici per la gestione del servizio di gestione integrato dei rifiuti nel territorio; rendicontazione delle attività erogate verso il committente).

Stipulato il contratto con la P.A., tale attività diventa oggetto dei servizi erogati da ASIA, rivolti al Comune di Benevento o ad altri enti pubblici.

Il processo di esecuzione dei rapporti contrattuali con la P.A. si articola, all'interno di ASIA Benevento, nelle seguenti fasi:

- pianificazione delle risorse ed attività per la corretta esecuzione del servizio;
- esecuzione del contratto;
- rendicontazione sull'esecuzione del contratto.

Al fine di prevenire i reati inerenti la P.A., ASIA Benevento deve osservare tutti i Principi, le Procedure e i Regolamenti sopra indicati al par. 7.1.

In particolare, ASIA nomina un responsabile del procedimento cui ~~competono~~ le medesime responsabilità e funzioni previste nel Regolamento Societario relativo ai contratti sotto soglia.

7.3 Attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici.

ASIA Benevento potrebbe svolgere attività funzionali a conseguire, partecipando ai relativi progetti, finanziamenti pubblici nel settore della gestione di servizi pubblici e quindi risultare esposta ai connessi rischi-reato.

La gestione delle attività inerenti all'acquisizione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti in favore di ASIA per la realizzazione di investimenti strutturali e/o sulle infrastrutture aziendali comporta l'esposizione di ASIA a reati connessi ad un'eventuale corruzione dell'ente erogatore al fine di ottenere i contributi o i finanziamenti.

Il personale di ASIA deve espletare con particolare attenzione le seguenti procedure:

- richiesta di investimento, modalità di finanziamento, costi per ASIA, descrizione dell'investimento e obiettivi attesi dallo stesso;
- valutazione da parte del Responsabile, comprovante che la scelta del finanziamento proposta sia la meno onerosa per ASIA (confronti tra strumenti di finanziamento alternativi quali mutui, prestiti bancari, *leasing*, ecc.).

Il processo di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici si articola nelle seguenti fasi:

- proposta, da parte del Responsabile del servizio a cui si riferisce l'investimento, sull'opportunità di avvalersi di un'agevolazione pubblica con redazione di una Relazione di valutazione;
- approvazione da parte dell'Organo Amministrativo della proposta di investimento.

Tutta la documentazione deve essere correttamente archiviata in apposito fascicolo per consentirne la puntuale verifica nel tempo.

In caso di valutazione positiva sull'opportunità di richiedere la sovvenzione pubblica, ASIA Benevento nomina un Responsabile interno che dovrà curare l'istruttoria della pratica e verificare, in particolare, la coerenza con le richieste del "bando" di tutti i dati attinenti all'impresa e la coerenza tra la documentazione da presentare e quella specifica richiesta dal "bando".

Il Responsabile nominato, accertato l'esito del finanziamento ed ottenuti gli estremi della delibera dell'Ente preposto alla concessione, avvia l'investimento o la spesa entro i termini previsti.

L'avvio del programma viene comunicato all'OdV.

L'avvio del programma e le operazioni successive vengono riportati in apposito protocollo il cui contenuto viene comunicato all'ODV.

7.4 Attività di gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici.

Il Responsabile interno esegue le attività funzionali al monitoraggio dell'investimento tra cui una serie di controlli preventivi e protocolli idonei a prevenire possibili situazioni di reato.

In particolare, il Responsabile si attiva nei confronti di tutte le funzioni interessate per ottenere le informazioni tecniche, economiche e finanziarie necessarie nei termini previsti dallo strumento di finanziamento utilizzato.

Per ogni progetto viene redatta la "scheda di evidenza", relativa, in particolare, alla gestione del progetto, ai criteri previsti dallo stesso ed alle osservazioni sul puntuale rispetto di tali criteri.

Il Responsabile:

- attesta, nella medesima scheda, l'avvenuta verifica del rispetto delle Procedure previste nel presente Modello 231 che siano funzionali alla corretta gestione dei progetti;
- informa l'OdV sull'andamento del progetto, in termini di impiego delle risorse finanziarie, stato del progetto, analisi degli eventuali scostamenti, mediante apposito report;
- procede, in occasione delle scadenze previste dal progetto, o su richiesta dell'OdV, alla compilazione della "scheda di evidenza" di cui al presente Modello 231, Sistema generale di prevenzione - Parte generale, contenente, le seguenti ulteriori indicazioni:

a) elencazione delle fatture passive con gli estremi dei pagamenti effettuati; b) controllo delle fatture passive presentate per evitare l'attribuzione di una stessa spesa a più progetti finanziati, da coordinare con le procedure previste per la contabilizzazione; c) rendicontazione complessiva sull'utilizzo delle risorse ottenute ed impiegate da coordinare con le procedure previste in relazione alla gestione delle risorse umane; d) relazione finale sui risultati ottenuti rispetto a quelli previsti, da inviare all'OdV.

7.5 Attività di gestione di adempimenti necessari per il conseguimento e/o il rinnovo di autorizzazioni e/o certificati rilasciati da soggetti pubblici per l'esercizio delle attività aziendali.

Lo svolgimento corretto delle attività di gestione sopra indicate presuppone che siano individuate, documentate e tracciate le responsabilità nelle fasi di:

predisposizione della documentazione; invio della documentazione richiesta ed archiviazione della pratica; gestione dei rapporti con gli enti pubblici; assistenza in occasione di sopralluoghi ed accertamenti da parte degli enti; gestione dei rapporti con gli enti pubblici per il ritiro dell'autorizzazione e l'esecuzione degli adempimenti.

Le prassi utilizzate da ASIA Benevento devono essere integrate riportando, in modo chiaro ed inequivoco, le seguenti indicazioni:

- copia della documentazione consegnata per la richiesta di autorizzazione o per l'esecuzione di adempimenti deve essere conservata presso l'Azienda riportando le responsabilità ed i luoghi dell'archiviazione;
- è necessario rispettare le procedure e le regole previste nel Codice Etico e nel PTPC per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate;
- il Responsabile dell'unità di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta, anche in via telematica o elettronica, inerente l'esecuzione degli adempimenti svolti in sede di attività relative alla richiesta di autorizzazioni alla P.A..

7.6 Gestione delle procedure in occasione di appalti di lavori e di forniture di beni e servizi connessi all'esercizio delle attività aziendali e, in particolare, del servizio di gestione dei rifiuti.

ASIA Benevento gestisce le procedure suindicate mediante lo svolgimento delle seguenti attività, elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. gestione dei bandi di gara/procedure negoziate/appalti relativamente all'acquisizione di beni o servizi.
2. gestione degli appalti in materia di affidamento di lavori.

ASIA Benevento deve osservare il D.Lgs. n. 50/16 (Codice degli Appalti) e norme connesse, applicando, al fine dell'affidamento degli appalti, la disciplina normativa in base alle soglie di rilevanza comunitaria individuate nel Codice degli Appalti.

Con Determina dell'A.U. n. 32 del 23/10/17, ASIA ha approvato il Regolamento Societario in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie previste dall'art. 35 D.Lgs. n. 50/16 (di seguito "Regolamento Societario").

ASIA applica ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria le disposizioni del Codice degli Appalti e per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture il "Regolamento Societario".

ASIA Benevento ricorre alle procedure ad evidenza pubblica come metodo prevalente di individuazione del contraente ed alle procedure di acquisizione in economia in conformità alla normativa vigente.

L'affidamento e l'esecuzione dei lavori nell'ambito delle soglie e sottosoglie deve avvenire:

- nel rispetto dei principi di cui al Codice degli Appalti e, in particolare, dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione;
- osservando puntualmente le procedure elencate e descritte nel Regolamento Societario in merito alle forniture di beni e servizi ed ai lavori (indicate nel citato Regolamento a titolo esemplificativo e non esaustivo), in base alle soglie indicate nel D.Lgs. n. 50/16 e riportate nel Regolamento Societario;
- mediante procedura negoziata nei casi di necessità e previa consultazione volta ad individuare i soggetti da invitare al confronto concorrenziale;
- attraverso redazione e comunicazione di lettera di invito, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, rivolta a soggetti in numero pari alle indicazioni di cui al Regolamento Societario;
- rispettando il termine stabilito nel Regolamento Societario per la presentazione delle offerte.

ASIA Benevento, fatta salva l'indispensabilità di procedere con urgenza per rimuovere un eventuale stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, affida lavori di somma urgenza al ricorrere delle seguenti condizioni:

- sussistenza effettiva di circostanze di somma urgenza;
- preventiva e tempestiva informazione all'Amministratore Unico sui motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo;
- assunzione di responsabilità diretta dell'A.U..

ASIA con Determina n. 42 del 30/11/2017 ha approvato il Regolamento Societario per la tenuta dell'Albo elettronico di ditte, professionisti e fornitori di beni, servizi, lavori della Società (di seguito: "Regolamento Albo Fornitori") volto ad individuare i soggetti qualificati ad effettuare lavori ed a fornire beni e servizi all'Azienda.

ASIA consente l'iscrizione negli elenchi fornitori dell'Azienda ai soli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.

Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione all'Albo:

- appartenenza ad una o più delle categorie e sottocategorie merceologiche elencate nell'oggetto sociale;
- capacità tecnica, economica e finanziaria in grado di assolvere le attività pertinenti alla categoria merceologica alla quale si richiede l'iscrizione;
- inesistenza di cause di esclusione delle gare di cui al D.Lgs. 50/16;
- sussistenza degli altri requisiti richiesti per la partecipazione alle gare indette dall'Azienda.

ASIA Benevento provvede a:

- validare l'iscrizione all'Albo, previa valutazione di eventuali cause di non iscrivibilità nell'Albo;
- chiedere i documenti integrativi utili a verificare la consistenza dell'operatore economico;
- effettuare indagini preventive volte ad accertare la dotazione tecnica, la qualificazione professionale del personale, il livello tecnologico del fornitore;
- disporre d'ufficio la cancellazione dall'Albo in caso di: sopravvenuta mancanza di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo; sopravvenuta iscrizione del soggetto ad una procedura di liquidazione o sopravvenuta cessazione dell'attività; omessa osservanza della normativa antimafia;
- disporre, previa valutazione del RUP, la cancellazione dall'Albo negli ulteriori casi elencati nel Regolamento Albo Fornitori;
- disporre la sospensione dell'iscritto ove risulti temporaneamente inadempimento ad uno degli obblighi previsti nel Regolamento Albo Fornitori nonché nell'esecuzione della fornitura o servizio affidato ovvero il soggetto abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con l'Azienda fino al termine del procedimento stesso;
- controllare, mediante verifiche individuate nel Regolamento Albo Fornitori, la veridicità delle dichiarazioni rilasciate all'atto dell'iscrizione ed effettuare idonei controlli ove sussistano fondati dubbi su tale veridicità;
- controllare e vigilare sulle modalità di utilizzo dell'Albo;
- vigilare sull'osservanza delle disposizioni del Regolamento e sulla corretta applicazione delle eccezioni ivi indicate soltanto ai casi di effettiva ricorrenza delle ipotesi derogatorie stabilite (ad es., per invito a soggetti non iscritti all'Albo in deroga al principio di rotazione);
- curare e monitorare l'aggiornamento dell'Albo al verificarsi di variazione dei dati e delle informazioni previste nel Regolamento Albo Fornitori.

L'Amministrazione può effettuare acquisti di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. per quelle tipologie di beni e di servizi presenti sui relativi cataloghi elettronici.

L'effettuazione degli acquisti avviene attraverso:

- un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- in applicazione delle procedure di acquisizione in economia di cui al ~~Regolamento~~ Societario direttamente dai cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta.

Il RUP nominato, si avvale, per l'acquisto di beni e servizi:

- dei prezzi delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.;
- delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da altre amministrazioni o enti, praticati per beni e servizi della stessa categoria merceologica nel corso del precedente esercizio;
- di opportune indagini di mercato;
- di obiettive valutazioni in merito alla congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

7.7 Gestione dei rapporti con i privati in occasione dell'esercizio di attività inerenti l'esecuzione degli appalti di lavori e forniture di beni e servizi connessi al servizio di gestione dei rifiuti.

La gestione delle attività inerenti le forniture per beni e servizi prevede, a titolo non esaustivo, il monitoraggio e la verifica della corretta esecuzione dell'attività di fornitura affidata e degli appalti in materia di affidamento di lavori di ASIA Benevento.

Ai fini del corretto svolgimento delle fasi di esecuzione degli appalti di lavori e forniture di beni e servizi occorre osservare le seguenti prescrizioni:

- tutti i lavori effettuati devono essere corredati da regolare certificato di collaudo rilasciato in conformità alla normativa vigente;

- devono essere attentamente vigilate le fasi dei pagamenti e di rilascio delle attestazioni di regolare esecuzione e, in particolare, osservata la seguente procedura:

- le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine e/o nella scrittura privata;

- a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite e comunque secondo le procedure aziendali;

- rispettando le norme e le modalità obbligatorie inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;

- assoggettando i servizi e le forniture all'attestazione di regolare esecuzione dal RUP secondo le procedure interne al momento vigenti;

- assoggettando i lavori al certificato di regolare esecuzione e/o collaudo come previsto dalla normativa vigente;

- le richieste di rilascio di attestazione di regolare esecuzione dei servizi, forniture e/o lavori, saranno rilasciate dal RUP secondo le disposizioni in materia al tempo vigenti.

- verificare che la cauzione provvisoria e definitiva, laddove prevista e/o richiesta, sia prestata nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti in materia;

- applicare, nel caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione imputabile all'affidatario delle forniture di beni e di servizi, le penali stabilite nella lettera d'invito e/o nella scrittura/contratto stipulato;

- indicare nella lettera di invito le procedure da seguire nel caso in cui l'esecutore non adempia agli obblighi assunti circa l'esecuzione delle forniture di beni e di servizi a perfetta regola d'arte;

- disporre, previa formale ingiunzione, l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio, a spese dell'affidatario inadempiente, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento e, nel caso di inadempimento grave, procedere alla risoluzione del contratto, salvo sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Il Responsabile del Servizio Contabilità provvede alle Spese minime, elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo nel Regolamento Societario, di importo non superiore ad € 1000,00:

- in occorrenza straordinaria, per le quali sia necessario il pagamento immediato;

- per corrispondere quanto dovuto a soggetti utilizzati per esigenze straordinarie e momentanee.

Per la cassa economale occorre:

- che i dipendenti, senza eccezione alcuna, facciano capo esclusivamente al Responsabile del Servizio Contabilità;

- verificare che le richieste siano redatte su appositi moduli (buoni), sottoscritti dai dipendenti e che corrispondano ad effettiva necessità;

- verificare che i moduli contengano il più dettagliatamente possibile tutte le indicazioni di ordine tecnico atte a consentire l'esatta ed immediata individuazione della fornitura o servizi richiesti.

7.8 Gestione delle attività di assunzione del personale ed incarichi professionali.

L'attività di gestione delle assunzioni del personale può determinare il configurarsi di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 in ragione di potenziali condotte corruttive realizzate all'interno dell'Azienda.

In particolare, tali reati potrebbero configurarsi in seguito ad una gestione non trasparente del processo di selezione ed assunzione del personale consistenti in una condotta idonea a favorire soggetti, candidati o consulenti esterni, finanche riferibili ad associazioni di tipo mafioso, che hanno rapporti con l'Azienda, per ottenere condizioni economiche più favorevoli con riduzione dei costi per ASIA Benevento.

Le attività specifiche che possono integrare i reati sopra indicati sono riconducibili alle seguenti:

- acquisizione e progressione del personale

(in particolare: attività di selezione e assunzione delle risorse umane in relazione alla normativa vigente per le società in house e relativamente al profilo ricercato; banditura del concorso di selezione per l'assunzione del personale e gestione delle attività concorsuali);

- affidamento di incarichi professionali a consulenti/esperti esterni ad ASIA Benevento.

La gestione delle attività di acquisizione e progressione del personale è regolata nella normativa vigente ove applicabile a tali attività sensibili e nella specifica sezione del PTPC, par. 4, relativo alla gestione del rischio.

ASIA Benevento applica le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi esposte nel par. 4.3 del PTPC nonché le ulteriori misure introdotte con il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione), alcune delle quali qui di seguito elencate:

- composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentari;
- dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 c.p.c.;
- dichiarazione espressa, nell'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. n. 241/90.

I Regolamenti Societari e le prassi operative aziendali integrano la disciplina sopra esposta, prevedendo regole e procedure idonee alla corretta gestione delle fasi di selezione (pre-selezione, selezione e prove di esame), valutazione e nomina dei candidati volta a garantire il rispetto, da parte di ASIA, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità.

Il Regolamento Societario approvato con Determina n. 32/17 non si applica nè all'affidamento, a professionisti e associazioni professionali, di incarichi professionali che esulano dalla nozione di appalto, in quanto prestazioni di opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente disciplinate dal codice civile nè all'affidamento di contratti d'opera, disciplinati dall'art. 2222 del codice civile, ivi compresi i rapporti di collaborazione occasionale.

Pertanto, l'affidamento degli incarichi professionali è così regolamentato:

Gli incarichi relativi ai servizi di arbitrato e conciliazione, ai servizi legali, alle consulenze per servizi finanziari di cui al Codice degli Appalti, in quanto rientranti nell'art. 17 del Codice, vengono conferiti:

- nei limiti dell'importo di euro 40.000,00;
- anche senza comparazione di preventivi;
- mediante il criterio della rotazione, attingendo i nominativi dei professionisti iscritti nell'Albo aziendale degli operatori economici – sezione consulenze professionali.

Gli incarichi per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria vengono affidati e regolati in base all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016.

Le rimanenti tipologie di incarichi professionali e/o consulenziali di importo superiore ad euro 40.000,00 ed inferiori ad euro 209.000,00, vengono conferiti: mediante procedura negoziata comparativa con acquisizione di almeno cinque preventivi e previo espletamento di indagini di mercato ovvero previa consultazione dell'Albo operatori economici - sezione consulenze professionali.

E' fatto espresso divieto di frazionare artificialmente la procedura al fine di sottrarne l'affidamento alle regole ordinariamente previste dalla legge, fatte salve le deroghe di cui al Regolamento Societario approvato con Determina n. 32/17.

7.9 Gestione dei rapporti con la .PA. in occasione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza e nei casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi.

L'espletamento di tali attività può esporre ASIA Benevento a situazioni in cui i soggetti sottoposti all'ispezione possano avviare processi corruttivi per pregiudicare l'indipendenza di giudizio degli Organi di controllo.

In materia di lavoro si individuano le seguenti specifiche attività:

- attività di supporto agli organi di controllo durante lo svolgimento di verifiche presso l'Azienda;
- produzione di documenti, atti, delibere, in risposta alle richieste dell'organo di controllo.

In materia previdenziale ed assicurativa, gli adempimenti sono predisposti dal servizio amministrativo.

Le dichiarazioni, documenti, informazioni da trasmettere agli Enti previdenziali sono controllati dal Responsabile del servizio.

L'attività dev'essere effettuata seguendo la normativa vigente, il Sistema generale di prevenzione del presente Modello 231 e le regole operative dettate dal Codice Etico e dal Piano Anticorruzione.

In caso di ispezione da parte di rappresentanti della P.A. il Responsabile del servizio interessato dall'ispezione inoltra immediatamente segnalazione all'Organo Amministrativo.

Gli interventi straordinari dei rappresentanti della P.A. incaricati di effettuare verifiche ispettive o accertamenti presso i siti della società devono essere comunicati, senza ritardo, al diretto superiore il quale provvederà ad avvisare il Responsabile di servizio che, a sua volta, provvederà ad informare l'Organo Amministrativo.

Durante i controlli devono essere presenti, ove possibile, almeno due persone appartenenti a Servizi differenti.

Il Responsabile amministrativo che è responsabile dell'area verificata deve: identificare l'ente pubblico al quale il personale ispettivo appartiene; fornire la massima collaborazione all'Ente Pubblico richiedente; garantire che tutti i documenti indirizzati a soggetti pubblici o terzi siano firmati da un dirigente entro i limiti della delega conferitagli; garantire, nel corso dell'attività ispettiva, massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti; non indurre alcun lavoratore a fornire dichiarazioni mendaci alla P.A. che effettua il servizio; redigere una specifica nota sull'andamento dell'ispezione, ove la P.A. non dovesse rilasciare alcun verbale o in accompagnamento a questo; provvedere alla corretta conservazione dei verbali redatti dalle pubbliche autorità; inviare copia dei verbali e note redatte dai Responsabili di servizio all'OdV.

A questi fini, è fatto divieto a qualunque lavoratore di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati alle Autorità di controllo in materia di lavoro e previdenza;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre l'Organo che effettua l'ispezione in errore;
- promettere o effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari, pagamenti o compensi sotto qualsiasi forma, per indurre, facilitare o remunerare una decisione o il compimento di un atto di ufficio della P.A..

7.10 Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria e in casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi.

Le attività di gestione dei rapporti con la P.A., essendo l'Azienda soggetta ad un controllo da parte della stessa, può esporre ASIA Benevento a situazioni in cui i soggetti

sottoposti all'ispezione possano avviare processi corruttivi al fine di pregiudicare l'indipendenza di giudizio da parte degli Organi di controllo.

Le attività specifiche relative agli adempimenti in materia fiscale possono essere:

- attività di supporto agli organi di controllo fiscale durante la verifica presso l'Organizzazione;
- produzione di documenti, atti, fatture, bilanci, delibere e quant'altro richiesto all'Azienda in risposta alle richieste dell'organo di controllo.

La gestione degli adempimenti fiscali e tributari è curata dal servizio amministrativo.

Il Responsabile del predetto servizio si occupa della gestione delle attività relative alla predisposizione delle dichiarazioni/comunicazioni necessarie.

In particolare, il Responsabile verifica la completezza e la correttezza di quanto predisposto e sottopone i documenti alla firma dell'Organo Amministrativo o provvede a sottoscriverli direttamente ove già autorizzato in base al sistema di procure/deleghe in vigore presso l'Azienda.

In seguito all'avvenuta trasmissione all'Ente Pubblico competente, il Responsabile del Servizio archivia copia della dichiarazione/comunicazione trasmessa unitamente alla documentazione di supporto o mediante richiamo alla stessa e ne riferisce all'Organo amministrativo.

In ordine ai principi ed al controllo, ai comportamenti da assumere durante le ispezioni ed ai comportamenti vietati, si applica quanto prescritto nel punto relativo alla gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza.

7.11 Gestione del contenzioso giudiziario e stragiudiziario e dei relativi contatti con l'Autorità Giudiziaria.

L'attività di gestione dei contenziosi giudiziari che coinvolgono ASIA può esporre l'Azienda a situazioni in cui gli incaricati di gestire i rapporti possano avviare processi corruttivi, anche in atti giudiziari, al fine di far rendere il giudizio a proprio favore.

Le attività di questo genere sono, a titolo esemplificativo:

- gestione del contenzioso ordinario ove ASIA sia parte attiva del procedimento;
- gestione del contenzioso ordinario ove ASIA sia parte passiva del procedimento;

- gestione delle attività stragiudiziali legate al contenzioso ordinario;
- attività di riscossione dei crediti e procedure di esecuzione per la riscossione coattiva.

Qualora ASIA, o un suo dipendente nell'ambito della sua attività lavorativa, sia coinvolto in un procedimento giudiziale, del procedimento deve darsi comunicazione all'OdV.

7.12 Attività di gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria per le indagini che coinvolgono l'Azienda.

Le attività di gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria sono inquadrabili nell'ambito della procedura relativa alla gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei relativi contatti con l'Autorità Giudiziaria.

In caso di indagini e rapporti con l'Autorità giudiziaria che coinvolgono ASIA, la società può, infatti, incorrere in situazioni in cui i soggetti incaricati di gestire i rapporti con l'Autorità Giudiziaria possano avviare processi corruttivi, anche in atti giudiziari, al fine di modificare la decisione dell'Autorità Giudiziaria.

Le attività di questo genere sono, a titolo esemplificativo:

- attività di supporto agli organi di controllo durante le fasi di indagini ed istruttoria che coinvolgono ASIA;
- gestione del procedimento legale in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell'Organizzazione;
- gestione delle attività stragiudiziali legate ai procedimenti giudiziari nei confronti dell'Azienda.

7.13 Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia societaria.

Le attività specifiche relative agli adempimenti in materia societaria sono di seguito elencate: gestione delle attività di pubblicazione del bilancio di esercizio; attività di supporto agli organi di controllo durante la fase di verifica su operazioni di bilancio.

A tal proposito assumono rilevanza i rapporti tra ASIA e gli Organi di controllo quali l'Organo di revisione ed il Collegio sindacale in occasione delle attività di verifica e controllo svolte da tali Organi in osservanza alla legge.

La gestione dei rapporti con gli Organi di controllo suindicati si articola nelle seguenti attività:

- comunicazione dei dati di qualsiasi natura relativi all'Azienda e messa a disposizione da parte di ASIA della documentazione richiesta;
- svolgimento di verifiche periodiche da parte degli Organi;
- atti di ispezione e controllo.

ASIA Benevento applica le Procedure Operative relative ai reati in materia societaria e ai reati in materia di antiriciclaggio.

ASIA adeguerà il proprio comportamento a quanto sopra esposto nel presente protocollo; in ogni caso, i responsabili dei servizi di ASIA sono tenuti alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità ed al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti degli Organi di controllo.

7.14 Gestione del servizio Officina.

ASIA Benevento gestisce un Servizio Officina preposto alla manutenzione dei veicoli adibiti alla prestazione dei servizi aziendali, degli impianti e delle attrezzature utilizzate dall'Azienda.

L'attività svolta dal Servizio Officina è oggetto di specifiche procedure aziendali, costantemente integrate ed aggiornate.

Le attività in esame si distinguono in:

- attività di manutenzione programmate;
- attività di manutenzione straordinarie;
- attività di manutenzione impianti/attrezzature;
- attività di manutenzione di contenitori/rifiuti.

Le manutenzioni programmate sono pianificate e registrate attraverso appositi moduli e gli acquisti sono gestiti in base a specifiche procedure; il carico e scarico del magazzino è gestito dal software aziendale; i manuali d'uso e manutenzione dei veicoli sono suddivisi per tipologie, custoditi e costantemente aggiornati.

Le manutenzioni straordinarie sono gestite mediante specifica procedura aziendale.

Al fine di prevenire reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, ASIA Benevento, a conferma ed integrazione delle procedure aziendali relative al servizio officina, deve osservare le seguenti prescrizioni:

- ogni veicolo appartenente al parco automezzi dell'Azienda viene censito e monitorato in apposita cartella catalogata in specifici raccoglitori suddivisi per classe veicolare di appartenenza e gli automezzi sono periodicamente controllati e verificati ai fini della preventiva manutenzione e dell'efficace funzionamento;

- il veicolo necessitante di intervento viene accettato dal personale addetto e tempestivamente diagnosticato previa verifica della segnalazione di anomalia effettuata su specifico modulo e controfirmata dall'addetto al reparto officina;

- acquisito il fascicolo del veicolo, occorre verificare se sono state già effettuate precedenti riparazioni per il medesimo guasto e se sussistono i presupposti per l'attivazione di eventuali garanzie relative ai ricambi acquistati o ai lavori eseguiti;

- i lavoratori/operai specializzati devono essere utilizzati con modalità e tempistiche funzionali alle esigenze aziendali, garantendo una costante presenza di personale idoneo ad eseguire le attività di riparazione/manutenzione che richiedono professionalità adeguate;

- i lavoratori/operai specializzati, i lavoratori/operai non specializzati, gli addetti alla ricezione ed al controllo della documentazione e degli ordini e gli addetti al magazzino ricambi devono essere utilizzati, per quanto possibile, nell'ambito delle rispettive mansioni e competenze, evitando la sovrapposizione di attività lavorative e/o di posizioni gerarchicamente distinte;

- in caso di affidamento del lavoro di manutenzione ad officine esterne, al momento della riconsegna del veicolo l'addetto che acquisisce la consegna deve verificare la corretta esecuzione dei lavori richiesti, confrontando, anche sul piano documentale (mediante comparazione degli appositi moduli redatti e sottoscritti), lo stato del veicolo prima e dopo la consegna alla Ditta affidataria e l'effettiva risoluzione dell'anomalia tecnica; eventuali difformità o anomalie, registrate in questa fase, devono essere tempestivamente segnalate al Responsabile dell'area tecnica.

- in caso di riparazioni complesse o straordinarie:

il Responsabile dell'officina comunica al Responsabile area tecnica, mediante "relazione", le esigenze di manutenzione straordinaria, indicando il guasto, le cause e gli interventi da effettuare;

- in base alla relazione, il Responsabile area tecnica ed il Responsabile officina valutano:

a) la possibilità di effettuare la manutenzione complessa/straordinaria direttamente nell'officina aziendale;

b) la necessità di rivolgersi ad officine esterne per motivi di carenze di attrezzature e/o di personale o di urgenza della riparazione.

- il caso sub b) necessita della redazione della "scheda di evidenza", di cui al presente Modello 231, Sistema generale di prevenzione, cui viene allegata la citata "relazione".

7.15 Altri rapporti con la P.A.

Nella gestione delle attività relative a rapporti con le P.A. non richiamati nel presente Protocollo si fa riferimento alle regole esposte nel Codice Etico e nel Piano Anticorruzione.

8. Controllo Operativo.

Il controllo operativo viene effettuato in conformità a quanto stabilito nel Sistema di Gestione Integrato (UNI EN ISO 9001; OHSAS 18001), nelle Procedure aziendali e nel presente Modello 231 e, in particolare, nei Protocolli Generali della presente Procedura PRO - PA e segnatamente nelle relative fasi di Formazione delle decisioni, Attuazione delle decisioni e Controllo delle decisioni.

9. Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza di ASIA Benevento devono essere inviati i seguenti documenti, atti, notizie, informazioni, dai soggetti di seguito indicati:

dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

- le integrazioni ed aggiornamenti del PTPC (al verificarsi degli eventi o con cadenza semestrale);
- la relazione relativa all'attività di prevenzione e monitoraggio (con cadenza annuale entro il termine normativamente previsto).

dall'Organo Amministrativo e/o dai Dirigenti (con cadenza annuale):

- un report dei finanziamenti, contributi, sovvenzioni ricevute dalla P.A;
- elenco dei report degli omaggi ricevuti dall'Azienda o dai dipendenti che superino il modico valore.

dal Responsabile Qualità e Sicurezza e dal Responsabile settore ambientale (al verificarsi degli eventi o con cadenza annuale):

- report di audit di prima e terza parte relativi al sistema di gestione qualità e sicurezza sul lavoro e report relativi all'andamento del servizio ambientale, ~~comprensivo delle~~ eventuali anomalie registrate.

Dal Responsabile Area amministrativa e dai Dirigenti o Apicali che ne vengano a conoscenza (al verificarsi degli eventi):

- copia dei provvedimenti, verbali di accertamento, sanzionatori o atti ingiuntivi emanati e notificati dalle Autorità competenti di controllo in materia di lavoro, previdenza, ambiente, sicurezza, fisco, tributi, società.

In particolare,

in materia di attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici, devono essere rispettati e monitorati i flussi informativi verso l'OdV descritti nel precedente par. 7.3 della presente Procedura Operativa PRO - PA;

in materia di attività di gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, ~~assicurazioni~~ o garanzie concessi da soggetti pubblici, devono essere rispettati e monitorati i flussi informativi verso l'OdV descritti nel precedente par. 7.4 della presente Procedura Operativa PRO - PA.

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

PROCEDURA: PRO - AMB

REATI AMBIENTALI

INDICE

- 1. Finalità ed ambito di applicazione.**
- 2. Individuazione delle Responsabilità.**
- 3. Individuazione e classificazione dei rischi di commissione del reato.**
- 4. Principi generali di comportamento.**
- 5. Attività a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01.**
- 6. Protocolli di prevenzione.**
- 7. Controllo Operativo.**
- 8. Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.**

PROCEDURA: PRO - AMB

REATI AMBIENTALI

1. Finalità ed ambito di applicazione.

La presente procedura:

- disciplina gli aspetti relative alla gestione ed al controllo delle attività che possono determinare la commissione dei reati ambientali previsti dall'art 25 undecies D.lgs 231/01;
- costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di ASIA Benevento;
- agevola il monitoraggio dell'applicazione del Modello 231 da parte dell'OdV.

Scopo della Procedura è prevenire la commissione, da parte dei soggetti indicati nel D.Lgs. 231/01, dei reati di cui all'art. 25 undecies D.Lgs. 231/01, analiticamente elencati e descritti nei successivi par. 2 e 3.

2. Individuazione delle Responsabilità.

I reati esaminati e presidiati nella presente Procedura possono configurarsi nello svolgimento delle attività operative poste in essere dai singoli lavoratori e da ogni destinatario del Modello 231.

Sono riportate, qui di seguito, in maniera specifica, per ogni singola attività sensibile, le Funzioni aziendali responsabili e le relative fattispecie di reato.

Risultano, dunque, di seguito correlate le attività aziendali, i soggetti responsabili delle singole attività sensibili e le relative fattispecie di reato:

- Gestione impianti – Organo Amm.vo e Responsabile area tecnica per i reati art. 452 bis c.p., art. 452 quater c.p., art. 452 quinquies c.p., art. 452 sexies c.p., art. 137 c. amb., art. 256 c. amb., art. 257 c. amb., art. 258 c. amb., art. 259 c. amb., art. 452 quaterdecies c.p., art. 260 bis c. amb. art. 279 c. amb. e art. 3 l.549/93;

- Accettazione dei rifiuti conferiti presso ASIA - Organo Amm.vo e Direttore tecnico per i reati art. 452 bis c.p., art. 452 quater c.p., art. 452 quinquies c.p., art. 452 sexies c.p., art. 137 c. amb., art. 256 c. amb., art. 258 c. amb., art. 259 c. amb., art. 452 quaterdecies c.p., art. 260 bis c. amb.;

- Controllo del processo - Organo Amm.vo e Direttore tecnico per i reati art. 452 bis c.p., art. 452 quater c.p., art. 452 quinquies c.p., art. 137 c. amb., art. 256 c. amb., art.257 c. amb., art. 258 c. amb., art. 259 c. amb., art. 452 quaterdecies c.p., art. 260 bis c. amb. art. 279 c. amb. e art. 3 l.549/93;

- Controllo operativo della gestione dei rifiuti - Organo Amm.vo e Direttore tecnico per i reati art. 452 bis c.p., art. 452 quater c.p., art. 452 quinquies c.p., art. 452 sexies c.p., art. 137 c. amb., art. 256 c. amb., art.257 c. amb., art. 258 c. amb., art. 259 c. amb., art. 452 quaterdecies c.p., art. 260 bis c. amb. art. 279 c. amb. e art. 3 l.549/93;

- Operazione di travaso dei rifiuti - Organo Amm.vo e Direttore tecnico per i reati art. 452 bis c.p., art. 452 quater c.p., art. 452 quinquies c.p., art. 137 c. amb., art.257 c. amb.;

- Emissione in atmosfera - Organo Amm.vo e Direttore tecnico per i reati art. 452 bis c.p., art. 452 quater c.p., art. 452 quinquies c.p. e art. 279 c. amb.;

- Sversamento accidentale c/o gli impianti - Organo Amm.vo e Direttore tecnico per i reati art. 452 bis c.p., art. 452 quater c.p., art. 452 quinquies c.p., art. 452 sexies c.p., art. 137 c. amb., art. art.257 c. amb..

3. Individuazione e classificazione dei rischi di commissione del reato.

La sottostante tabella riporta l'esito della classificazione del rischio di commissione del reato descritta nel Modello 231 per i soggetti responsabili indicati nel paragrafo precedente.

<u>Classificazione del rischio</u> <u>Reati</u>	<u>Molto basso</u>	<u>Basso</u>	<u>Medio</u>	<u>Alto</u>	<u>Molto alto</u>
Art. 452 bis c.p., art. 452 quater c.p., art. 452 quinquies				<u>x</u>	
Art.452 sexesies c.p.	<u>x</u>				
Art. 137 Cod. Amb. Scarichi		<u>x</u>			
Art.256 C.Amb.			<u>x</u>		
Art.257C. Amb.				<u>x</u>	

c.n 1 e 2 D.lgs.152/06					
Art.258C. Amb.			<u>x</u>		
Art.259 C.Amb.			<u>x</u>		
Art. 260 C. Amb. sostituito art.452quaterdecies c.p.				<u>x</u>	
Art. 260 bis C. Amb.			<u>x</u>		
Art. 279 C. Amb.				<u>x</u>	
Art. 3 L. 549/93					

4. Principi generali di comportamento.

Al fine di gestire, in modo corretto, le attività operative che possono determinare reati ambientali, occorre osservare i principi generali di comportamento di seguito illustrati.

I singoli lavoratori e tutti i destinatari del Modello 231 devono contribuire alla corretta esecuzione e gestione delle attività sensibili individuate in sede di analisi dei rischi e descritte nella presente Procedura, rispettando le seguenti prescrizioni:

- gestire le attività ambientali in conformità a quanto previsto nella vigente normativa e segnatamente nel D.Lgs. 152/06;
- esercitare, in particolare, la gestione dei rifiuti in conformità a quanto previsto nella normativa in materia ambientale, nelle Procedure operative aziendali e nelle disposizioni del presente Modello 231;
- adempiere a tutte le disposizioni in materia di prevenzione e tutela ambientale ed apportare, se del caso, modifiche organizzative immediate.
- verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa e dagli atti autorizzativi in merito alle immissioni d'inquinamento nelle diverse matrici ambientali e, in caso di superamento, accertare le cause ed effettuare gli adeguamenti ritenuti necessari;

- verificare, anche attraverso specifiche analisi, l'esistenza ed il rispetto degli atti autorizzativi in materia ambientale ed il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla normativa in vigore, ed intervenire, direttamente ed immediatamente, ove fossero necessarie manutenzioni, riparazioni, modifiche o ristrutturazioni degli impianti;
- attuare le misure, organizzative e procedurali, idonee a prevenire e ridurre alla fonte gli agenti di rischio ed a limitare i loro effetti sull'ambiente;
- osservare le norme in materia di sostanze pericolose, soprattutto in merito all'impatto ambientale dell'uso delle stesse;
- osservare le norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e, in particolare, le norme della parte III D.Lgs. n. 152/06 e le normative regionali;
- osservare la normativa di tutela della qualità dell'aria e, in particolare, le norme della parte V del D.Lgs. n. 152/06 ed ogni altra disposizione connessa;
- osservare la normativa in materia di tutela dell'inquinamento acustico esterno, con particolare riferimento al DPCM 1/03/91, L. 447/95, normativa regionale ed atti autorizzativi;
- provvedere alla corretta gestione dei rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi, destinati allo smaltimento o al recupero, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- presenziare, in contraddittorio tecnico, ai prelievi effettuati dalle Autorità di controllo, chiedendone, ove necessario, la ripetizione e controllare la correttezza delle operazioni di analisi anche in fase di riesame;
- provvedere al più efficace uso delle risorse ai fini del risparmio delle materie prime e dell'energia;
- eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria di automezzi, macchinari ed impianti secondo una programmazione preventivamente definita;
- eseguire le attività di pronto intervento in caso di guasti degli automezzi, macchinari ed impianti utilizzati nello svolgimento delle attività sensibili e, in particolare, nel ciclo integrato dei rifiuti;
- in caso di pericolo grave per l'ambiente, con potenziali pregiudizi alla salute ed all'integrità fisica delle persone (a causa di sversamenti accidentali, malfunzionamenti di impianti, attrezzature macchinari, ecc.), sospendere, anche solo parzialmente, l'attività lavorativa, dandone immediata comunicazione all'Organo Amministrativo, all'OdV e, in base alla legge, alle autorità competenti;
- organizzare diligentemente il servizio di accettazione dei rifiuti presso i siti di conferimento;

- effettuare correttamente le registrazioni previste dalla normativa di settore (formulario, registro di carico e scarico, divieto di miscelazione, obbligo di conferimento dei rifiuti a soggetti appositamente autorizzati).

5. Attività a rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/01.

ASIA Benevento ha individuato le seguenti attività sensibili nell'esercizio delle quali potrebbero commettersi alcuni dei reati ambientali previsti nel D.Lgs. n. 231/01:

- Attività di spazzamento e raccolta rifiuti;
- Attività di trasporto rifiuti;
- Attività logistica per avvio a smaltimento e recupero rifiuti;
- Attività di gestione dell'impianto "Ecocentrocomunale";
- Attività di verifica sulla produzione dei rifiuti;
- Attività c.d. "non istituzionali".

6. Protocolli di prevenzione.

Per prevenire la commissione di reati ambientali, i singoli lavoratori e tutti i destinatari del Modello 231 devono osservare, in adempimento della normativa generale e di settore, del D.Lgs. 231/01 e delle Procedure aziendali, i seguenti protocolli di prevenzione, distinti per ciascuna delle attività a rischio reato sopra indicate:

6.1 Attività di spazzamento e raccolta rifiuti.

- pianificare le attività lavorative attraverso un ordine di servizio giornaliero (Mod 7.5) con distribuzione del personale su percorsi prestabiliti;
- emanare le disposizioni generali per la distribuzione delle unità lavorative nelle singole zone di spazzamento (*Mod. 7.5 B Elenco modalità assegnazione unità e priorità zone di spazzamento*);
- censire tutte le attrezzature in apposita modulistica ed aggiornare, a cura degli Ispettori, tale elenco sotto la supervisione del Responsabile dei Servizi;
- registrare su apposito modulo (*"Mod. 7.5 S-1 Riepilogo giornaliero movimentazione cassoni"*) tutta la movimentazione dei cassoni presenti sui siti di stoccaggio;

- registrare le quantità di rifiuti raccolti sul programma informatico denominato "Winwaste,", sulla scorta dei Formulare Identificazione Rifiuti emessi e consegnati, a cura dell'autista e/o del trasportatore;
- controllare e verificare le attività svolte dal servizio di raccolta attraverso l'operato degli Ispettori che verificano l'andamento del servizio;
- verificare che le attività svolte dal servizio di raccolta siano accompagnate da apposito report;
- segnalare, mediante idoneo modulo, i problemi tecnici degli automezzi riscontrati dall'addetto, all'Officina che registra la tipologia di segnalazione e provvede, prontamente, ad effettuare l'intervento;
- annotare (addetti all'officina) tutte le segnalazioni di anomalie sugli automezzi ricevute;
- riportare tutte le anomalie del servizio su specifico modulo (*Mod. 7.5 C Rapporto giornaliero*).
- segnalare ed inserire la rimanenza di raccolta nell'attività di recupero del lavoro "arretrato", pianificato sulla scorta delle segnalazioni pervenute;
- adottare (Responsabili di servizio), sulla scorta delle segnalazioni registrate, i provvedimenti necessari al superamento delle problematiche riscontrate;
- vigilare sul corretto ed effettivo svolgimento dei percorsi dello spazzamento stradale meccanizzato (*Mod. 7.5 M percorsi spazzamento meccanizzato*) e provvedere al loro aggiornamento (Responsabile del Servizio, previa autorizzazione del Capo Settore Tecnico);
- verificare (Capo Settore Tecnico) lo stato di evasione delle segnalazioni, intervenire nel caso di provvedimenti che comportano il coordinamento di più servizi e decidere sulle questioni non risolte dai Responsabili di servizio;
- aggiornare (Ispettore incaricato) i percorsi di raccolta in base alle informative recepite dal Comune ed alle esigenze derivanti dal servizio, sulla base delle direttive emanate dal Responsabile del Servizio;
- verificare, valutare ed approvare (Capo settore tecnico) ogni variazione significativa dei percorsi;
- aggiornare, periodicamente, attraverso determinate schede tecniche trasmesse dal Comune di Benevento, lo stradario (definito come "*Mod. 7.5 U Stradario*");
- registrare le segnalazioni da parte dell'utenza tramite Call center sul Portale informatico aziendale;

- inserire le unità lavorative nelle singole zone solo dopo aver coperto il servizio di raccolta e trasporto;
- monitorare statisticamente le attività dei servizi stradali mediante compilazione di apposito modello, sotto la supervisione del Responsabile del servizio ed archiviare per ogni annualità informaticamente in apposita cartella.

6.2 Attività di trasporto dei rifiuti.

L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione.

Nello svolgimento di tale attività ASIA Benevento è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- verificare che i rifiuti siano accompagnati, nei casi legge, da copia del provvedimento di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientale e dei F.I.R.;
- garantire l'idoneità tecnica dei mezzi con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- prevenire ed impedire la dispersione del percolato dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;
- garantire la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici;
- sottoporre i mezzi a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e provvedere, comunque, a bonifiche periodiche;
- garantire il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- programmare le attività di trasporto con la maggiore frequenza possibile.

In particolare, è fatto obbligo al trasportatore di:

- verificare ed accertare che sussista la preventiva disponibilità formale all'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto, in base alla programmazione settimanale effettuata dal Responsabile dei trasporti;
- portare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve, previa verifica del respingimento del rifiuto da parte dell'impianto destinatario tramite annotazione sulla quarta copia;
- accertare che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

- verificare che i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti posseggano adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e, in particolare, siano provvisti di:

a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; b) accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

- rispettare, nelle fasi di imballaggio e di trasporto dei rifiuti non pericolosi, le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

È, peraltro, espressamente vietato:

- l'utilizzo di mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di rifiuti non pericolosi;

- il trasporto contemporaneo, su uno stesso veicolo, di rifiuti che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.

6.3 Attività logistica per avvio a smaltimento e recupero.

I rifiuti destinati al trasporto e smaltimento vengono tempestivamente depositati presso l'impianto c.d. "Ex Laser" sito in C/da Olivola (rifiuti indifferenziati) e l'impianto "Ecocentrocomunale" sito in C/da Fontana Margiacca (frazioni dei rifiuti differenziati).

Nello svolgimento di tale attività ASIA Benevento e, in particolare, il Responsabile del servizio, è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- effettuare il trasferimento dei rifiuti dai veicoli satelliti adibiti alla raccolta verso i cassoni scarrabili/autoveicoli adibiti al trasporto in aree delimitate ed attrezzate;

- provvedere alla pulizia del piazzale esterno con rimozione quotidiana durante ogni singolo turno di lavoro dei rifiuti caduti a terra e circostanti i cassoni scarrabili;

- provvedere allo spazzamento ed alla rimozione di rifiuti presenti sul piazzale esterno;

- pulire e rimuovere i rifiuti a terra sulle rampe di scarico e spazi circostanti e coadiuvare il personale autista aziendale ed il personale addetto alle operazioni di carico e scarico dei cassoni per la copertura degli stessi con teli;

- controllare e disporre in modo che i rifiuti conferiti negli specifici contenitori vengano, compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi, tempestivamente trasportati e conferiti agli impianti di destinazione;

- evitare che a fine giornata lavorativa rimangano depositati all'interno delle vasche quantità eccessive di rifiuti;
- impartire al personale aziendale di monitorare costantemente l'integrità delle impermeabilizzazioni delle pavimentazioni, segnalando per iscritto, anche tramite specifici modelli, ogni eventuale rottura e/o lesione che dovesse verificarsi;
- disporre la pulizia costante del piazzale mediante rimozione dei rifiuti caduti a terra durante le fasi di gestione degli stessi, onerando gli addetti che provvedono allo scarico nei compattatori di procedere alla rimozione immediata dei rifiuti caduti;
- verificare periodicamente la costante pulizia delle aree, anche in ragione dell'assegnazione di specifico personale per tale attività;
- impartire al personale di effettuare, con la massima cura e diligenza, tutte le operazioni di gestione di rifiuti nelle aree assegnate all'Azienda e di evitare qualsiasi accesso a persone estranee e non autorizzate nei siti;
- impartire le istruzioni idonee ad effettuare la copertura con teli dei cassoni scoperti all'atto del loro riempimento e, in ogni caso, a fine giornata lavorativa, se non collocati in aree coperte, al fine di preservare i rifiuti dalle azioni degli agenti atmosferici.

6.4 Attività di gestione dell'impianto "Ecocentrocomunale".

L' "Ecocentro Comunale" è una stazione ecologica attrezzata, recintata e custodita, con specifici orari di apertura, corredata dal Centro Raccolta RAEE, sita nel Comune di Benevento alla C/da "Fontana Margiacca", finalizzata alla realizzazione ed alla massimizzazione della raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani (RU) e assimilati, presso la quale possono essere conferite: a) tutte le frazioni merceologiche di rifiuto suscettibili di riciclaggio, recupero e/o riutilizzo; b) i rifiuti urbani pericolosi; c) i RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

L'organizzazione e la gestione dell'Ecocentro Comunale, con annesso Centro Raccolta RAEE, è regolata dal "Disciplinare di gestione Ecocentro comunale e Centro raccolta RAEE" (di seguito: "Disciplinare") approvato con Determina ASIA Benevento n. 52 del 23/04/2018; (l'Azienda dispone anche di una procedura aziendale: Procedura Gestione Ecocentro Comunale POI 7.5 Ecocentro).

- Il Gestore del Servizio dell'Impianto è ASIA Benevento quale Responsabile del Servizio individuata in virtù di specifica convenzione.

Il Responsabile del Servizio deve osservare, e fare osservare, mediante attenta vigilanza e controllo, in conformità al Disciplinare, la normativa in materia di tutela dell'ambiente, le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, i principi e le norme del presente Modello 231, le Procedure ed i Protocolli aziendali.

Gli Operatori del Servizio sono i soggetti incaricati dal Gestore del servizio: alla custodia e manutenzione dell'Ecocentro; al controllo, durante la fase di conferimento, dei rifiuti da parte dell'utenza; al prelievo ed all'avvio al recupero per lo smaltimento dei rifiuti

Gli Operatori del Servizio, tenuti a garantire il rispetto della normativa vigente e del Disciplinare, devono:

- verificare il possesso da parte degli utenti dei requisiti di accesso all'impianto di cui al Disciplinare e, in particolare, consentire l'accesso all'Ecocentro soltanto ai soggetti autorizzati (privati cittadini residenti nel Comune di Benevento iscritti al ruolo TARI ovvero non residenti ma iscritti al ruolo TARI del Comune di Benevento; utenze non domestiche, produttori di rifiuti provenienti dalla propria attività, iscritte al ruolo dei contribuenti TARI del Comune di Benevento, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano; altri soggetti tenuti, in base alla normativa di settore, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche);
- richiedere, ai soggetti che effettuano il conferimento dei rifiuti, l'esibizione dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Responsabile del Servizio, per i casi ove essa è espressamente prevista;
- effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti ai fini dell'ammissione e, se del caso, negare l'assenso allo scarico per i rifiuti che non rientrano tra le tipologie ammesse;
- controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
- annotare, nell'apposito registro, le generalità dell'utente che conferisce i rifiuti, tipologia e quantitativi dei rifiuti;
- provvedere alla pesatura dei rifiuti conferiti, suddivisi per singole categorie merceologiche;
- provvedere allo stoccaggio in appositi contenitori (contrassegnati da apposite tabelle riportanti la descrizione del rifiuto nonché il relativo CER) delle tipologie di rifiuti conferite;
- suddividere i rifiuti, nell'ambito della zona deputata a Centro raccolta RAEE, anche fisicamente, tra pericolosi e non pericolosi;
- effettuare, nel registro predisposto dal Gestore, la compilazione di uno schedario numerato nel quale indicare i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al Centro ed i quantitativi di quelli inviati al recupero o smaltimento;
- segnalare al Responsabile del Servizio ogni eventuale infrazione o inosservanza delle norme di legge e del Disciplinare;
- regolare o vietare l'accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità;
- adottare procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa e bilanci volumetrici;

- trasmettere, su richiesta degli Enti di programmazione e di controllo, i dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal Centro di raccolta;
- segnalare agli uffici competenti ogni disfunzione rilevata, relative alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
- sottoporsi, nell'espletamento del servizio, a tutte le misure di cautela per l'igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione di rischi e malattie professionali sul lavoro;
- indossare, durante l'orario di lavoro, una divisa fornita dal Gestore ed essere dotati dei Dispositivi di Protezione Individuali conformi alle normative antinfortunistiche;
- verificare che i soggetti appartenenti alle utenze non domestiche siano muniti di appositi F.I.R., redatti in quattro copie, ad esclusione dei casi indicati nel Disciplinare;
- verificare che i soggetti diversi da quelli espressamente autorizzati (enti, società o aziende), conferiscano i rifiuti soltanto se iscritti al ruolo TARI del Comune di Benevento e muniti di previa sottoscrizione di accordo/convenzione con il Gestore dell'Ecocentro;
- verificare che i F.I.R. siano sottoscritti dal destinatario, per accettazione dei rifiuti conferiti, all'atto di ingresso del mezzo di trasporto nel Centro;
- separare i rifiuti conferiti negli appositi contenitori di raccolta, con ordine e senza creare intralcio o disagi;
- cooperare con gli organi di Polizia in caso di attività di controllo effettuate nell'ambito dell'Ecocentro e dell'annesso Centro raccolta RAEE;
- effettuare periodiche e puntuali verifiche nonché attività di manutenzione degli impianti presenti ed il monitoraggio della manutenzione delle opere presenti (recinzione, viabilità);
- emettere, al verificarsi di una delle anomalie sopra indicate (superamento dei limiti prefissati per la quantità dei rifiuti conferiti, ecc.), un'apposita nota scritta immediatamente trasmessa all'Autorità competente, all'OdV, al Responsabile area tecnica ed all'Organo amministrativo di ASIA.

E' espressamente vietato:

- l'accesso ed il conferimento di rifiuti da parte di soggetti non autorizzati;
- l'accesso al di fuori dei giorni e degli orari di apertura indicati ed in assenza degli Operatori del servizio;
- l'accesso senza autorizzazione ai luoghi di scarico e stoccaggio;

- l'accesso con modalità diverse da quelle prescritte nel Disciplinare; in particolare, salvo se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, con automezzi a più di un utente per volta, per consentire un corretto controllo delle operazioni di carico;
- il conferimento di rifiuti biodegradabili di merce e cucine o rifiuti urbani non differenziati;
- il conferimento di tipologie di rifiuti non previste nelle norme del Disciplinare;
- accettare i materiali conferiti in quantità superiori alla capacità di ricezione del Centro;
- scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte nel Disciplinare;
- effettuare operazioni di dissemblaggio dei rifiuti e in particolare dei RAAE;
- consentire alle utenze non domestiche il conferimento di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali, salvo nei casi autorizzati dal Responsabile del servizio e, in ogni caso, consentire l'accesso al Centro delle imprese esercenti attività di gestione rifiuti a titolo professionale;
- consentire alle utenze non domestiche di provvedere al trasporto dei propri rifiuti se non iscritte nell'Albo Gestori Ambientali;
- asportare, a qualsiasi titolo, rifiuti precedentemente conferiti;
- depositare rifiuti all'esterno dei previsti contenitori e box di raccolta o comunque dell'area di pertinenza del Centro;
- sostare nel Centro oltre il tempo strettamente necessario allo scarico ed al conferimento dei rifiuti;
- ogni forma di commercio o di permuta dei rifiuti;
- tenere in deposito le frazioni merceologiche conferite per una durata superiore a tre mesi.

L'Ecocentro svolge, inoltre, attività logistica assimilabile a quelle esaminate e presidiate nel paragrafo precedente dedicato alle funzioni logistiche cui si fa rinvio, quale parte integrante del presente Protocollo specifico.

6.5 Attività di controllo sulla produzione di rifiuti.

ASIA Benevento, oltre ad effettuare le operazioni di recupero, produce dei rifiuti propri che devono essere avviati a smaltimento.

I rifiuti prodotti da ASIA provengono prevalentemente dai seguenti processi: rifiuti derivanti da attività operative di ASIA (manutenzione mezzi, materiale assorbente); imballaggi presenti in

magazzino (imballaggi di oli, gasolio, etc); rifiuti da fosse settiche; rifiuti da depurazione; rifiuti da attività di officina.

Per prevenire ogni possibile situazione che possa determinare il configurarsi di reati ambientali, occorre osservare le seguenti prescrizioni:

- trasportare i rifiuti prodotti e provvedere al relativo stoccaggio presso i luoghi di produzione (Ufficio tecnico via Ponticelli, Impianto ex Laser, Impianto Ecocentro) e riportare codice e quantità dei rifiuti stoccati nel registro di carico e scarico entro i termini di cui alla vigente normativa;
- operare una separazione spinta dei rifiuti prodotti all'interno dell'Azienda in maniera da ottemperare al divieto normativo di miscelare diverse tipologie di rifiuti speciali pericolosi ovvero non pericolosi;
- individuato il codice C.E.R. dei materiali di scarto, predisporre all'interno dello stabilimento o del piazzale, ovvero, nel caso di materiali infiammabili e/o facilmente infiammabili, all'esterno dello stabilimento, un numero di contenitori pari al numero delle diverse tipologie di rifiuti prodotti affinché gli operatori possano procedere alla loro separazione agevolando l'avvio al recupero e/o smaltimento;
- definire con precisione (Responsabile impianto, unitamente al servizio prevenzione e protezione) per ogni sito aziendale, le zone di stoccaggio temporaneo che devono rispondere alle caratteristiche definite nel D.Lgs 152/06 ed alle *best practice* in materia;
- accertarsi (Responsabile Impianto) che, al momento del conferimento, la targa del mezzo con il quale il trasportatore intende effettuare il trasporto dei rifiuti sia presente nell'archivio delle autorizzazioni e verificare la rispondenza dei codici CER dei rifiuti da smaltire e/o da avviare al recupero con quelli per i quali il mezzo, con cui il trasportatore intende effettuarne il trasporto, è autorizzato al trasporto;
- effettuare l'attività di smaltimento soltanto dopo la verifica positiva di quanto sopra illustrato;
- nel caso di accertata non rispondenza di quanto comunicato dal trasportatore con quanto da egli stesso dichiarato in fase di stipula del contratto, provvedere al blocco del conferimento ed all'immediata comunicazione all'OdV, ai Responsabili dell'area tecnica e del servizio ed all'Organo Amministrativo;
- eseguire, con puntualità e diligenza, i monitoraggi ambientali per la composizione chimica e biologica del percolato, secondo quanto definito dalla normativa vigente, sperando gli opportuni controlli e verifiche;
- eseguire, ove necessario e secondo disposizioni tecniche e normative, le attività di disinfezione dell'aria.

6.6 Attività c.d. “non istituzionali”.

In merito alle attività non inserite nel contratto di servizio (c.d. attività “non istituzionali”), i singoli lavoratori e tutti i destinatari del Modello 231 devono effettuare, in osservanza della normativa generale e di settore, del D.Lgs. 231/01 e delle Procedure aziendali, le prescrizioni sopra elencate e descritte, nella parte in cui esse sono pertinenti a tali attività, nonché le seguenti ulteriori operazioni:

- numerare la richiesta (addebiato alla ricezione) e trasmetterla al Responsabile area tecnica che a sua volta affida la pratica al Responsabile del servizio;
- effettuare (Servizio Raccolta e Trasporto) un sopralluogo utilizzando l'apposito modulo;
- disporre il servizio, previo accordo con l'utente, con formale ordine di lavoro da far firmare allo stesso (“*Mod. 7.5 AA PVT Ordine di servizio a privati*”);
- trasmettere l'ordine di lavoro, e la relativa documentazione (Capo Settore Tecnico) all'Ufficio Fatturazione per l'emissione della fattura e la riscossione del corrispettivo.

7. Controllo operativo.

Il controllo operativo relativo alle attività sensibili sopra elencate e descritte si effettua mediante la corretta applicazione: delle procedure operative e dei protocolli adottati dall'Azienda, del presente Modello 231 e, in particolare, del Sistema generale di prevenzione e di quanto prescritto nel PTPC e nella presente Procedura Operativa.

Segnatamente, il controllo operativo viene effettuato, anche in base ai Regolamenti Societari interni ed al Sistema di gestione integrato, nei differenti impianti e siti ove si svolge l'attività aziendale, al fine di rispettare la politica ambientale di ASIA Benevento e garantire il rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni contrattuali e delle autorizzazioni.

Il controllo operativo è effettuato anche sui fornitori di servizi presso gli impianti al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contrattuali impartite.

8. Flusso informativo all'OdV.

I responsabili dei siti/impianti ed il responsabile dell'area tecnica inviano all'OdV:

- con cadenza semestrale: una Relazione dettagliata di tutte le analisi effettuate sul suolo e sottosuolo suddivise per sito; eventuali contaminazioni di suolo rilevate dalle analisi; eventuali anomalie amministrative, quantitative e qualitative nell'attività di gestione degli impianti; l'elenco delle difformità nella tenuta della documentazione relativa ai rifiuti; un report degli eventuali blocchi dei conferimenti per anomalie dei trasportatori e/o dei produttori;
- al verificarsi del singolo evento: documenti, dati ed informazioni relative ad emergenze ambientali, sversamenti accidentali, contaminazioni del suolo, difformità delle emissioni rispetto ai limiti prefissati o eventuali emissioni soggette ad autorizzazioni non autorizzate;

I responsabili dei siti/impianti ed il responsabile area tecnica inviano, ove si verifichi il relative evento, copia dei verbali di controllo rilasciati dalle Autorità competenti e, con cadenza annuale, rapporti di audit interno effettuati presso ASIA nell'ambito della gestione ambientale.

Il flusso informativo sopraesposto costituisce integrazione dei flussi informativi individuati nello Statuto dell'OdV e nelle altre sezioni del Modello 231/01 afferenti ai flussi informativi dell'OdV.

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

PROCEDURA: PRO SIC

RETI SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

INDICE

- 1. Finalità ed ambito di applicazione.**
- 2. Individuazione delle Responsabilità.**
- 3. Individuazione e classificazione dei rischi di commissione del reato.**
- 4. Principi generali di comportamento.**
- 5. Attività a rischio di commissione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.**
- 6. Protocolli generali di prevenzione.**
- 7. Protocolli specifici di prevenzione.**
- 8. Controllo Operativo.**
- 9. Attività dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi.**

PROCEDURA: PRO - SIC

REATI SICUREZZA **NEI LUOGHI DI LAVORO**

1. Finalità ed ambito di applicazione.

La presente procedura:

- disciplina gli aspetti relativi alla gestione ed al controllo delle attività che possono determinare la commissione dei reati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti nell'art 25 septies D.Lgs. 231/01;
- costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di A-SIA Benevento;
- agevola il monitoraggio dell'applicazione del Modello 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Scopo della Procedura è prevenire la commissione, da parte dei soggetti indicati nel D.Lgs. 231/01, dei seguenti reati:

Art. 25 septies D.Lgs 231/01: "Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

- Art. 589 c.p. - "Omicidio colposo";
- Art. 590, comma 3, c.p. - "Lesioni colpose".

2. Individuazione delle responsabilità.

I reati esaminati e presidiati nella presente Procedura possono configurarsi nello svolgimento delle attività operative poste in essere dai singoli lavoratori e da ogni destinatario del Modello 231.

Sono riportate, qui di seguito, in maniera specifica, per ogni singola attività sensibile, le Funzioni aziendali responsabili e le relative fattispecie di reato.

Risultano, dunque, di seguito correlate le attività aziendali, i soggetti responsabili delle singole attività sensibili e le relative fattispecie di reato:

- a) Valutazione dei rischi e individuazione delle misure di tutela - Organo Amm.vo in merito ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.3 c.p.;
- b) Definizione delle responsabilità aziendali in materia di sicurezza - Organo Amm.vo in merito ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.3 c.p.;
- c) Formazione del Personale generale e specifica – RSPP e delegato in merito ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.3 c.p.;
- d) Affidamento dei lavori a soggetti esterni - RSPP, RUP, Esecutore contrattuale e delegato in merito ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.3 c.p.;
- e) Acquisto attrezzature - RSPP e Delegato, in merito ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.3 c.p.;
- f) Manutenzione di attrezzature, macchinari e impianti - Delegato, in merito ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.3 c.p.;
- g) Gestione delle emergenze - RSPP e Delegato in merito ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.3 c.p.;
- h) Rischi specifici - RSPP e Delegato in merito ai reati di cui agli artt. 589 e 590 comma 3 c.p.;
- i) Misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi - RSPP e delegato in merito ai reati di cui agli artt. 589 e 590 comma 3 c.p..

3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.

La sottostante tabella riporta l'esito della classificazione del rischio di commissione del reato descritta nel Modello 231 per i soggetti responsabili indicati nel paragrafo precedente

Classificazione dei rischi di commissione del reato.

<u>Classificazione rischio Reati</u>	<u>Molto basso</u>	<u>Basso</u>	<u>Medio</u>	<u>Alto</u>	<u>Molto alto</u>
Art. 589 bis c.p.			<u>x</u>		
Art. 590 c. 3 c.p.			<u>x</u>		

4. Principi generali di comportamento.

Al fine di prevenire i reati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ciascun lavoratore e ogni destinatario del Modello 231 dovrà innanzitutto rispettare i principi di comportamento ed i divieti di seguito esposti nei paragrafi 4.1 e 4.2.

4.1 Principi generali di comportamento:

- adottare comportamenti diligenti e prudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza, conformi alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro;
- osservare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare, tutti i controlli e le attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4.2 Divieti:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza ovvero che compromettano la sicurezza propria o di altri lavoratori.

5. Attività a rischio di commissione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

L'individuazione delle aree sensibili effettuata in seguito all'analisi dei rischi, prevista nel presente Modello 231 ha permesso di identificare le attività a rischio reato (il relativo elenco è soggetto a costante aggiornamento), svolgendo le quali potrebbero configurarsi i reati inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro previsti nel D.Lgs. 231/01.

Le aree/attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono desunte, innanzitutto, dal Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR"), ove, attraverso attente indagini, relative ad aspetti strutturali ed organizzativi, l'Azienda ha individuato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il DVR indica altresì le misure di prevenzione e tutela idonee alla riduzione od all'eliminazione dei rischi.

Per ciascuna delle categorie di rischio presenti nel DVR, trovano collocazione, opportunamente codificati, tutti i pericoli effettivamente applicabili.

Il DVR è costantemente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste nel Modello 231.

6. Protocolli generali di prevenzione.

6.1 ASIA Benevento già dispone di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro conforme alle prescrizioni imposte dal D.Lgs. 81/08 ed alle indicazioni fornite dal D.Lgs. 231/01.

Prestando particolare attenzione alla politica della qualità e della sicurezza, l'Organo Amministrativo assicura la disponibilità delle risorse necessarie al mantenimento ed al miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato ed al soddisfacimento dei requisiti del Cliente. Tali obiettivi hanno indotto l'Azienda a definire un Sistema di Gestione conforme alla Norma UNI EN ISO 9001 ed alla norma OHSAS 18001 il cui Manuale costituisce parte integrante della presente Procedura.

ASIA Benevento assicura il miglioramento continuo dell'identificazione, valutazione e gestione degli aspetti che possono influenzare o influenzano la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso:

- l'assegnazione di precise regole e responsabilità connesse al rispetto delle prescrizioni legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il monitoraggio, ove necessario, degli aspetti che influenzano tali rischi e la conseguente attività di analisi e di miglioramento;
- l'implementazione e aggiornamento del SGI conforme allo standard BS OHSAS 18001.

6.2 Per prevenire eventuali situazioni a rischio di reato in materia di sicurezza occorre eseguire, in modo corretto, le seguenti attività operative.

- valutazione preliminare ed eventuale aggiornamento di tutti i rischi compresi i rischi interferenziali;
- individuazione delle misure di tutela e delle risorse necessarie all'eliminazione o al contenimento dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- definizione delle responsabilità aziendali in materia di sicurezza;
- sorveglianza sanitaria (gestione delle attività dirette a garantire l'effettuazione della sorveglianza sanitaria previste per ogni categoria lavorativa);
- formazione del personale, generale e specifica;
- affidamento di lavori a soggetti esterni;
- lavori di cantiere con personale interno;

- acquisto di attrezzature, macchinari e impianti;
- manutenzione di attrezzature, macchinari e impianti;
- gestione delle emergenze;
- rischi specifici;
- misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi.

6.3 In merito alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato, come sopra individuate (comportamenti che potrebbero integrare la responsabilità di ASIA Benevento in relazione a infortuni sul lavoro), il Modello 231 è adottato ed attuato al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi ai seguenti aspetti generali:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di adozione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- necessarie comunicazioni, ove previsto, alle autorità competenti.

7. Protocolli specifici di prevenzione.

Al fine di prevenire i reati inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, ASIA Benevento si impegna a rispettare i seguenti protocolli specifici di prevenzione:

7.1 Valutazione dei rischi.

La redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal Datore di lavoro.

L'Organo Amministrativo valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, nel rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

Il RSPP individua i pericoli in funzione dell'attività svolta ed analizza e valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Individuati i pericoli in funzione della possibile esposizione dei lavoratori, si provvede all'identificazione dei rischi.

L'identificazione, rielaborata con periodicità annuale al fine di tenere sotto controllo i pericoli, viene effettuata previa definizione di un criterio specifico che prevede la definizione del danno e la probabilità di accadimento.

Eseguita la valutazione dei rischi, il RSPP stabilisce le misure di prevenzione e protezione idonee all'eliminazione (ove possibile) o alla riduzione dei rischi, privilegiando, nell'ordine: le misure di prevenzione, le misure di protezione collettiva, le misure di protezione individuale.

Le misure di miglioramento, i tempi di realizzazione di tali misure e i responsabili dell'applicazione sono indicati nel piano di miglioramento inserito all'interno del DVR.

Le attività relative all'identificazione dei pericoli e alla valutazione dei rischi sono aggiornate in relazione a nuovi processi o fasi o ad intervenute modifiche rilevanti degli stessi.

In particolare, la valutazione dei rischi viene effettuata attraverso tre fasi fondamentali:

- **Identificare le sorgenti di rischio:** cioè individuare tutti gli agenti potenziali che possono provocare danni di tipo infortunistico o alla salute dei lavoratori sulla base di considerazioni legate al tipo dei processi tecnologici o attività effettuate dall'Azienda, alle apparecchiature impiegate, alle sostanze utilizzate, alle caratteristiche generali degli ambienti di lavoro ed al numero di dipendenti operanti nei vari ambienti di lavoro;

- **Stimare i rischi di esposizione,** cioè valutare l'entità del rischio, per ogni sorgente individuata, in base alla probabilità di accadimento dell'evento negativo ed all'entità del danno da esso provocato.

Questa stima va condotta tenendo in considerazione le misure preventive o protettive già presenti e deve pertanto dare informazioni sull'entità dei rischi residui;

- **Decidere se il rischio è tollerabile:** si tratta di giudicare, per ogni pericolo individuato, se le esistenti misure di sicurezza garantiscono che il pericolo sia adeguatamente

controllato e che siano rispettate le prescrizioni legislative applicabili al Sistema di Gestione della Sicurezza su lavoro.

La metodologia di valutazione dei rischi è coerente con quanto applicato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato dal RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Le attività ed i luoghi di lavoro oggetto del DVR sono costantemente controllati ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza mediante l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste.

In ogni caso, con cadenza almeno annuale, in sede di riunione periodica di prevenzione e protezione (art. 35 D.Lgs. 81/08), il datore di Lavoro sottopone il documento di Valutazione dei Rischi all'esame di:

- Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Medico Competente (MC);
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
- RSPP prepara un verbale della riunione periodica sottoscritto dai partecipanti. La riunione è effettuata anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori.

L'aggiornamento del DVR avviene comunque in occasione di ogni modifica significativa ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori: queste modifiche possono derivare da:

- mutate condizioni dell'ambiente lavorativo;
- introduzione di nuove apparecchiature/macchinari;
- cambiamenti normativi;
- tipologie e tempi delle lavorazioni che si discostano da quanto preventivato;
- individuazione di situazioni di rischio non previste in precedenza.

Inoltre, eventuali variazioni organizzative, non rilevanti ai fini della valutazione dei rischi, sono documentate con allegati inseriti in appendice al DVR.

7.2 Definizione delle specifiche responsabilità.

Tutti i soggetti individuati per la gestione di problematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono possedere specifici requisiti tecnico-professionali, mantenuti nel tempo, acquisiti prima dell'attribuzione dell'incarico e conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi.

In ASIA Benevento è presente una delega di funzioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 81/08 in virtù della quale il Responsabile Delegato della Sicurezza deve:

1. Disporre e adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla vigente normativa generale e specifica in materia di prevenzione degli infortuni di igiene e sicurezza del lavoro e, in particolare, del D.Lgs. 81/08 necessari e/o opportuni in relazione alle attuali acquisizioni scientifiche e/o tecnologiche, in modo tale da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presentati, e da evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone e cose;

2. Assumere tutte le iniziative che riterrà più confacenti ed opportune per:

- Accertare che i responsabili dei vari reparti aziendali e dei cantieri conoscano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, adoperandosi, se del caso, perchè agli stessi, a scopo di completamento e di approfondimento, vengano illustrate metodicamente le necessarie nozioni

- Aggiornare tempestivamente tutti i dipendenti investiti di responsabilità dei vari reparti aziendali e dei cantieri sulle innovazioni legislative e/o tecniche che comportino o suggeriscano l'adozione di nuove o diverse misure antinfortunistiche;

- Impartire e far impartire dai preposti istruzioni dettagliate e precise al personale controllando e facendo controllare dai preposti che esse vengano puntualmente applicate;

- Eseguire e, disporre opportuni controlli, sopralluoghi o visite nei reparti aziendali e nei cantieri onde accertare, con la necessaria periodicità, l'applicazione puntuale e costante delle più idonee misure antinfortunistiche da parte dei preposti;

- Adottare, a norma del regolamento del personale aziendale provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che incorrano in violazioni delle norme e delle istruzioni da applicare;

- Mantenere i contatti, curare gli adempimenti, svolgere ogni pratica necessaria nei confronti degli istituti assicurativi, pubblici e privati, degli enti di prevenzione di infortuni e di controllo (INAIL, DPL, ASL, ecc) rappresentando l'impresa per quanto occorra con facoltà all'uopo di delegare di volta in volta altri dipendenti;

- Rappresentare l'impresa nelle ispezioni amministrative e nelle richieste giudiziarie;

3. Dare attuazione alle norme del D.Lgs. n. 81/08 che qui di seguito si sintetizzano:

- Programmare la prevenzione mirando a un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori ambientali e dell'organizzazione del lavoro;
- Eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- Rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- Ridurre i rischi alla fonte;
- Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- Limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- Limitare l'utilizzo degli agenti chimici fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- Dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- Allontanare il lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibirlo, ove possibile, ad altra mansione;
- Fornire istruzioni adeguate ai lavoratori;
- Promuovere la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- Attuare le misure di emergenza in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- Predisporre segnali di avvertimento e di sicurezza;
- Effettuare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti;
- Nominare il Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D. Lgs 81/2008;
- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di peri-

colo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;

- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;

- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;

- Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;

- Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

- Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori;

- Comunicare, in via telematica, all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

- Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

- Vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 Obblighi del preposto, 20 Obblighi dei lavoratori, 22 Obblighi dei progettisti, 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, 24 Obblighi degli installatori e 25 Obblighi del medico competente;
- Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- Fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui i rischi specifici esistenti nell'ambito in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- Elaborare il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- Adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII Prescrizione di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- Predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- Curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

I ruoli e le responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori possono, con specifico riferimento all'identificazione dei pericoli ed alla valutazione dei rischi, sintetizzarsi nel seguente modo:

RSPP: Predisporre il DVR, collabora alla valutazione dei rischi e firma il documento di valutazione dei rischi al fine di confermare l'avvenuta collaborazione e assegnare al DVR il requisito della data certa.

Datore di lavoro: avvalendosi delle figure da lui incaricate, ha il dovere di assicurarsi che la salute e sicurezza dei lavoratori sia garantita per tutte le attività e mansioni da essi svolte, nonché su tutti i luoghi di lavoro.

Al datore di lavoro compete la responsabilità della valutazione dei rischi e della redazione del conseguente documento.

RLS: Collabora alla valutazione del rischio e firma il documento DVR in qualità di rappresentante dei lavoratori, per l'assegnazione del requisito della data certa al documento stesso.

Medico competente: collabora alla valutazione del rischio e firma il documento di valutazione dei rischi al fine di confermare l'avvenuta collaborazione ed assegnare al DVR il requisito della data certa.

7.3 Sorveglianza sanitaria.

Il Delegato nomina il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi individuati e richiede allo stesso medico la definizione di un protocollo sanitario all'interno del quale vengano distinte, per mansione, le visite da effettuare con la relativa periodicità.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- eventuale visita medica su richiesta del lavoratore qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

- eventuale visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Il Responsabile ufficio personale gestisce l'invio a visita medica del lavoratore e verifica, prima dell'affidamento dei compiti al lavoratore, il giudizio di idoneità espresso dal medico competente.

Prima dell'attribuzione di mansioni al lavoratore è necessario verificarne i requisiti, per quanto riguarda gli aspetti tecnici e sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi.

ASIA Benevento, per tenere sotto controllo la salute dei lavoratori esegue, previo impulso del medico competente, accertamenti collettivi, con il preavviso minimo di legge, per verificare l'assenza di tossicodipendenza e l'uso di alcool nelle attività lavorative.

7.4 Formazione.

Il Delegato in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sentito il Medico Competente e consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, verifica, con periodicità annuale, le esigenze formative di tutto il personale in materia di sicurezza.

La formazione deve avvenire, quantomeno, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro (nei primi due giorni di formazione, artt. 36, 37 D.Lgs. n. 81/08 mentre nel terzo giorno si effettua l'addestramento) o all'atto del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'attività formativa prevede: informazione sui rischi aziendali; formazione rischi specifici; addestramento uso attrezzature, DPI, sostanze e preparati pericolosi; Qualifica/Aggiornamento Rappresentante Lavoratori Sicurezza, Preposti, Addetti alla gestione delle emergenze antincendio e primo soccorso.

La formazione del personale è disciplinata in una specifica Procedura Operativa Interna applicata al personale di tutte le Funzioni interne all'Azienda ed è necessaria nei se-

guenti casi: personale di nuova assunzione; personale destinato a nuove mansioni; avviamento/modifica del Sistema di gestione Integrata; modifica di norme e/o leggi; modifica dell'organizzazione interna dell'Azienda; acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature (anche di tipo informatico).

Particolare attenzione è riservata alle fasi di: pianificazione della formazione; esecuzione dell'addestramento e verifica dei risultati; individuazione delle esigenze formative di sicurezza.

7.5 Affidamento di lavori a soggetti esterni.

Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV, D.Lgs. 81/08:

- il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA (oltre che mediante ulteriori documenti, DVR, documento di "formazione ed informazione del personale" ai sensi del D.Lgs. 81/08) e dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- l'esecutore dovrà, se necessario, presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni, totali o parziali, dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dall'Azienda);
- il RUP, aggiudicatario l'appalto, provvede alla verifica dell'idoneità tecnica professionale delle ditte appaltatrici e, prima dell'inizio dei lavori, in collaborazione con il Delegato e RSPP, promuove il coordinamento delle Ditte appaltatrici al fine di evidenziare criticità per la sicurezza;
- il Delegato, in collaborazione con RSPP, elabora il DUVRI, per la valutazione dei rischi da interferenze e l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e delle procedure di emergenze, consegnato alle ditte appaltatrici che lo controfirmano per accettazione;
- il Delegato (anche tramite RSPP e/o il preposto) verificano l'applicazione in cantiere delle misure di prevenzione previste dal DUVRI.

7.6 Acquisti.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ecc.) e, ove occorra, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Il procedimento preliminare all'acquisto deve definire le caratteristiche tecniche relative alla sicurezza e, in particolare:

- la rispondenza di tutti i prodotti e le attrezzature ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 70 del D.Lgs. 81/2008;
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presentati negli ambienti di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle stesse attrezzature;
- i rischi derivanti da interferenze da altre attrezzature presenti.

7.7 Manutenzione di attrezzature, macchinari e impianti.

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di Salute e Sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti.

Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni.

Il Delegato mette a disposizione dei lavoratori macchine, attrezzature ed impianti conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (marchio CE).

7.8 Rischi particolari.

I luoghi di lavoro sono progettati nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere, sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

In merito alle attività connotate da un rischio specifico, il datore di lavoro, in collaborazione con il Delegato e RSPP, nell'ambito della gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, ha ritenuto necessaria la stesura di specifiche istruzioni di lavoro e Procedure (da PGS 01 a PGS 07), debitamente compilate, sottoscritte dal dipendente, registrate, conservate e custodite dal RSPP.

Tutti i lavoratori coinvolti devono attenersi alle modalità operative indicate nel DVR; inoltre per alcuni rischi specifici sono stati definiti documenti di valutazione strumentale: Valutazione rischio rumore; Valutazione rischio vibrazioni; Valutazione pratica rischi chimico.

7.9 Emergenze.

Ogni responsabile di sede deve verificare che i percorsi di esodo siano mantenuti in efficienza e liberi da ostacoli.

Il personale viene costantemente informato ed aggiornato in ordine alle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Gli addetti agli interventi di emergenza sono individuati in un numero sufficiente e sono preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Le attività di gestione delle emergenze e di risposta alle stesse sono regolate dal Manuale gestione dell'emergenza.

Il Delegato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, predispone misure necessarie per gestire possibili situazioni di emergenza e provvede a:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- designare preventivamente i lavoratori addetti alla gestione del primo soccorso e dell'antincendio;
- informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

- programmare gli interventi, adottare i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non possa essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa adottare le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
- garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati;
- astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- eseguire, con cadenza annuale, le prove di evacuazione.

7.10 Protezione collettiva ed individuale.

Il RSPP, all'esito della Valutazione dei Rischi, individua, i Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito: DPI) necessari per le varie mansioni aziendali e trasmette tale individuazione al responsabile degli acquisti.

Con cadenza annuale si riuniscono RSPP, responsabili degli impianti, Direttore area tecnica e RLS al fine di individuare all'interno delle tipologie di DPI individuati dal RSPP, la conformità dei DPI stessi (art. 35 D.Lgs. n. 81/08).

Tale valutazione, effettuata su un campione di DPI, è relativa alla verifica di:

- rispondenza del DPI alla norma tecnica scelta in fase di valutazione del rischio;
- rispondenza del DPI alle esigenze di qualità, comfort ed ergonomia prescritte dalla commissione.

Le categorie del DPI e la normativa di riferimento sono indicate e descritte nel DVR con riferimento alle specifiche attività a rischio (ad es. raccolta porta a porta).

I DPI sono consegnati ai lavoratori in funzione di quanto sopra indicato e la consegna viene registrata su un apposito modulo di consegna debitamente archiviato del modulo di consegna avviene all'interno del magazzino DPI.

Il Delegato verifica, anche tramite il preposto presente negli impianti, che i lavoratori utilizzino costantemente e correttamente i DPI messi a loro disposizione.

8. Controllo Operativo.

L'azienda istituisce ed attua il sistema di monitoraggio previsto nel Sistema di Gestione Integrato e nello standard internazionale adottato al fine di realizzare efficacemente un controllo strategico degli adempimenti in materia di sicurezza, provvedendo, tra l'altro, con cadenza temporale prefissata, alla verifica sul posto di lavoro dell'applicazione delle misure di salute e sicurezza nonché all'organizzazione della simulazione di emergenza.

9. Attività dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi.

A conferma ed integrazione della regolamentazione dei flussi informativi effettuata nello Statuto dell'Odv di cui alla Parte generale del presente Modello 231, si prevede che all'Organismo debbano pervenire i seguenti documenti, notizie ed informazioni:

- relazione annuale, proveniente da RSPP, che dia conto di: eventuali violazioni dei lavori delle prescrizioni relative all'utilizzo dei DPI; eventuali malfunzionamenti dei DPI; eventuali sanzioni inflitte ai lavoratori per omesso uso dei DPI;
- aggiornamenti ed integrazioni della Valutazione dei rischi; provenienti dall'Organo Amministrativo e da RSPP (al verificarsi degli eventi o con cadenza annuale);
- verbale di riunione periodica sicurezza e report incidenti, con cadenza annuale; provenienti da RSPP;
- relazione in merito agli eventi formativi dei dipendenti e report relativo ai sopralluoghi ed alle simulazioni di emergenza effettuate, con cadenza annuale; provenienti dal Delegato;
- segnalazioni del RLS e registrazioni di eventi di emergenza in materia di sicurezza sul lavoro (al verificarsi dei singoli eventi o con cadenza annuale);

provenienti dal Delegato.

Il flusso informativo sopraesposto costituisce integrazione dei flussi informativi individuati nello Statuto dell'OdV e nelle altre sezioni del Modello 231/01 afferenti ai flussi informativi dell'OdV

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

PROCEDURA: PRO SOC

REATI SOCIETARI

INDICE

- 1. Finalità ed ambito di applicazione.**
- 2. Individuazione delle Responsabilità.**
- 3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.**
- 4. Principi generali di comportamento.**
- 5. Attività a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01.**
- 6. Protocolli di prevenzione.**
- 7. Controllo Operativo.**
- 8. Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.**

PROCEDURA: PRO SOC

REATI SOCIETARI

1. Finalità ed ambito di applicazione.

La presente Procedura:

- disciplina gli aspetti relativi alla gestione ed al controllo delle attività che possono determinare la commissione dei reati societari previsti nell'art 25 ter D.Lgs. 231/01;
- costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di ASIA Benevento;
- agevola il monitoraggio dell'applicazione del Modello 231 da parte dell'OdV.

Scopo della presente procedura è prevenire la commissione, da parte dei soggetti indicati nel D.Lgs 231/01, dei reati richiamati dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/01, analiticamente elencati e descritti nei successivi par. 2 e 3.

Art. 25 ter D.Lgs 231/01

- Art. 2621 c.c - False comunicazioni sociali;
- Art. 2621 Bis c.c. - False comunicazioni sociali, Fatti di lieve entità;
- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo;
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti;
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale;
- Art. 2635 c.c. - Delitto di corruzione tra privati;
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea;
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza.

2. Individuazione delle Responsabilità.

I reati esaminati e presidiati nella presente Procedura possono configurarsi nello svolgimento delle attività operative poste in essere dai singoli lavoratori e da ogni destinatario del Modello 231.

Sono riportate, qui di seguito, in maniera specifica, per ogni singola attività sensibile, le Funzioni aziendali responsabili e le relative fattispecie di reato.

Risultano, dunque, di seguito correlate le attività aziendali, i soggetti responsabili delle singole attività sensibili e le relative fattispecie di reato:

- a) Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio - Organo Amministrativo, Responsabile Amministrazione, Responsabile servizio contabilità/economato, in merito ai reati di cui agli artt. 2621 c.c., 2626 c.c., 2629 c.c., 2632, 2635 e 2636 c.c.;
- b) Gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale e l'organo di revisione - Organo Amministrativo, Responsabile Amministrazione, Responsabile servizio contabilità/economato, in merito ai reati di cui agli artt. 2621 c.c., 2625, 2632 e 2638 c.c.;
- c) Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria ed in casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi - Organo Amministrativo, Responsabile Amministrazione, Responsabile servizio contabilità/economato, in merito ai reati di cui agli artt. 2625 c.c., 2632, 2636 e 2638 c.c..

3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.

La sottostante tabella riporta l'esito della classificazione del rischio di commissione del reato descritta nel Modello 231 per i soggetti responsabili indicati nel paragrafo precedente

<u>Classificazione del rischio</u>	<u>Molto basso</u>	<u>Basso</u>	<u>Medio</u>	<u>Alto</u>	<u>Molto alto</u>
<u>Reati</u>					
Art. 2621 c.c.			<u>x</u>		
Art. 2625 c.c.			x		
Art. 2626 c.c.	x				
Art. 2629 c.c.		x			
Art. 2632 c.c.		x			
Art. 2635 c.c.			x		
Art. 2636 c.c.	<u>x</u>				
Art. 2638 c.c.			<u>x</u>		

4. Principi generali di comportamento.

Al fine di prevenire i reati considerati nella presente Procedura occorre rispettare alcuni principi generali di comportamento.

In particolare è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato richiamate nell'art. 25 ter. D.Lgs. n. 231/01;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, ancorchè non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;

- rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o non conformi alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ASIA Benevento;
- omettere dati ed informazioni richiesti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, fatti salvi i casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate, fatti salvi i casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle norme a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- adottare comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che ostacolino, lo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei soggetti a ciò deputati.

Inoltre è obbligatorio:

- a) adottare comportamenti corretti, trasparenti e collaborativi, in osservanza delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) adottare comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, per garantire la tutela del patrimonio degli investitori nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza ed acquisendo, elaborando ed illustrando, con diligenza e puntualità, i dati e le informazioni necessari per consentire agli investitori un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Azienda;

c) osservare rigorosamente la normativa vigente predisposta a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, agendo nel rispetto delle procedure aziendali che su tale normativa si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

d) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

5. Attività a rischio di commissione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

L'analisi dei rischi - effettuata, in base alla metodologia esposta nella Parte generale del presente Modello 231, in relazione alle aree sensibili individuate nell'ambito delle attività di ASIA Benevento - ha permesso di identificare le seguenti attività a rischio reato (il relativo elenco è soggetto a costante aggiornamento), svolgendo le quali potrebbero configurarsi i reati societari previsti nel D.Lgs. 231/01:

- a. tenuta della contabilità e redazione del bilancio di esercizio;
- b. gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale e l'organo di revisione;
- c. gestione dei rapporti con il Comune di Benevento e con gli Enti Pubblici che svolgono attività regolatorie e di vigilanza.

6. Protocolli di prevenzione.

I rischi connessi a ciascuna delle attività sensibili individuate e sopra descritte sono presidiati - oltre che mediante l'osservanza del presente Modello 231 e, in particolare, del Sistema generale di prevenzione esposto nella parte generale, del Codice Etico, del PTPC, delle Procedure operative relative ai reati inerenti la P.A ed ai reati in materia di riciclaggio - attraverso i seguenti protocolli di prevenzione:

6.1 Tenuta della contabilità e redazione del bilancio di esercizio.

Le operazioni di formazione del bilancio e degli altri documenti sono effettuate in conformità ai più recenti ed aggiornati Principi Contabili per la chiusura del Bilancio ed alle relative Procedure aziendali.

La tenuta della contabilità e la redazione del bilancio di esercizio vengono effettuate nel rispetto dei principi generali di comportamento del presente Modello 231, dei principi e delle regole del Codice Etico e dei documenti elaborati e diffusi dall'Amministrazione Finanziaria.

6.2 Gestione dei rapporti con soci, Collegio sindacale, Revisore legale dei conti ed Organo di revisione.

La presente Procedura definisce i ruoli, le responsabilità operative, i principi di controllo e di comportamento cui ASIA Benevento deve attenersi nella gestione dei rapporti con gli Organi di controllo (Organo di revisione, Revisore legale dei conti e Collegio sindacale), in occasione delle attività di verifica e controllo svolte da tali Organi, in osservanza della normativa vigente.

Per le attività relative alla gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale, il revisore legale dei conti e l'organo di revisione, si osservano le seguenti prescrizioni:

- il responsabile amministrativo acquisisce le informazioni richieste e le trasmette al collegio sindacale, al revisore legale dei conti e all'organo di revisione, previa verifica della loro completezza, correttezza e pertinenza;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal collegio sindacale, dal revisore legale dei conti e dall'organo di revisione vanno acquisite al protocollo generale societario e sono istruite e documentate per il relativo formale riscontro a cura del Responsabile del servizio competente;
- i documenti relativi alle operazioni sulle quali il collegio sindacale, il revisore legale dei conti o l'organo di revisione esprimano un parere, sono comunicati e messi a disposizione, con ragionevole anticipo, rispetto alla data della riunione;
- il libero accesso alla contabilità aziendale ed alla documentazione richiesta per un corretto svolgimento dell'incarico deve essere garantito ai soci, all'organo di revisione, al revisore legale dei conti e al collegio sindacale;

Le operazioni suindicate potrebbero comportare, tra l'altro, la commissione del reato di impedito controllo, assumendo rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

6.3 Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria e in casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi.

ASIA Benevento, in quanto soggetta a controllo da parte della P.A., è esposta al rischio di eventi corruttivi riconducibili ai soggetti sottoposti all'ispezione, al fine di pregiudicare l'indipendenza di giudizio da parte degli Organi di controllo.

In particolare, le seguenti attività devono ritenersi a rischio reato con specifico riferimento agli adempimenti in materia fiscale:

1. attività di supporto agli organi di controllo fiscali durante la verifica presso l'Azienda;
2. produzione di documenti, atti, fatture, bilanci, delibere, in riscontro alle richieste dell'organo di controllo.

La gestione degli adempimenti fiscali e tributari è curata dal Responsabile dell'ufficio Contabilità generale/Economato e dall'Addetto alle attività amministrative settore contabilità, economato e finanza e/o dai soggetti specificamente delegati e/o deputati a tali attività in seguito a provvedimenti e/o disposizioni di servizio dell'Organo Amministrativo.

I suindicati soggetti: gestiscono, in base alla normativa di settore, le attività relative alla predisposizione delle dichiarazioni/comunicazioni necessarie; verificano la completezza e

la correttezza di quanto predisposto; sottopongono i documenti alla firma dell'Organo Amministrativo o provvedono a sottoscriverli direttamente ove a ciò autorizzati in base al sistema di procure/deleghe in vigore presso l'Azienda.

Intervenuta la trasmissione all'Ente Pubblico competente, il Responsabile del settore archivia copia della dichiarazione/comunicazione trasmessa, unitamente alla documentazione di supporto o mediante richiamo alla stessa, e ne riferisce all'Organo Amministrativo.

Il Protocollo di prevenzione sopra illustrato costituisce conferma ed integrazione del Sistema Generale di Prevenzione – Parte generale Modello 231/01 e della Procedura Operativa relativa ai reati inerenti la P.A.

7. Controllo Operativo.

Il controllo operativo degli aspetti relativi ai reati societari è attuato, oltre che mediante i protocolli sopra esposti, attraverso l'attività degli Organi di seguito richiamata.

Il Collegio sindacale, disponendo dei poteri di ispezione e controllo, vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione.

Il Revisore legale dei conti svolge la funzione di controllo contabile ed economico di ASIA Benevento e, in particolare, verifica la correttezza delle procedure amministrative, delle registrazioni contabili e la relativa applicazione nonché la correttezza del bilancio e la rispondenza dello stesso alle norme di legge, l'applicazione dei Principi contabili nazionali o internazionali.

L'Organo di Revisione ha una funzione di controllo contabile ed economico di ASIA Benevento.

8. Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.

L'Organo Amministrativo deve inviare all'OdV la copia dei verbali di controllo rilasciati dalle Autorità competenti ovvero le note del Direttore/Dirigente Responsabile in caso di mancata redazione del verbale.

Tale flusso informativo avviene al verificarsi dell'evento e, in mancanza di eventi, con cadenza annuale.

All'OdV devono altresì pervenire, con cadenza annuale, i seguenti documenti:

- copia del bilancio di esercizio approvato, inviati dall'Organo Amministrativo;
- relazione annuale del Revisore legale dei conti, inviata dal Revisore stesso.

Il flusso informativo sopraesposto costituisce integrazione dei flussi informativi individuati nello Statuto dell'OdV e nelle altre sezioni del Modello 231/01 afferenti ai flussi informativi dell'OdV

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

PROCEDURA: PRO RIC

RETI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

INDICE

- 1. Finalità ed ambito di applicazione.**
- 2. Individuazione delle Responsabilità.**
- 3. Individuazione e classificazione dei rischi di commissione del reato.**
- 4. Principi generali di comportamento.**
- 5. Attività a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01.**
- 6. Protocolli di prevenzione.**
- 7. Controllo Operativo.**
- 8. Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.**

PROCEDURA: PRO RIC
REATI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

1. Finalità ed ambito di applicazione.

La presente procedura:

- disciplina gli aspetti relativi alla gestione ed al controllo delle attività che possono determinare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti nell'art. 25 octies D.Lgs. 231/01;
- costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di ASIA Benevento;
- agevola il monitoraggio dell'applicazione del Modello 231 da parte dell'OdV.

Scopo della presente procedura è prevenire la commissione, da parte dei soggetti indicati nel D.Lgs 231/01, dei seguenti reati:

- Art. 648 c.p. Ricettazione;
- Art. 648 bis c.p. Riciclaggio;
- Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio.

2. Individuazione delle Responsabilità.

I reati esaminati e presidiati nella presente Procedura (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dall'art. 25 octies D.lgs 231/01 modificato dalla L. n. 186/2014) possono configurarsi nello svolgimento delle attività operative poste in essere dai singoli lavoratori e da ogni destinatario del Modello 231.

Sono riportate, qui di seguito, in maniera specifica, per ogni singola attività sensibile, le Funzioni aziendali responsabili e le relative fattispecie di reato.

Risultano, dunque, di seguito correlate le attività aziendali, i soggetti responsabili delle singole attività sensibili e le relative fattispecie di reato:

A) Attività in economia di servizi e forniture:

- di pertinenza di Organo Amministrativo, Responsabile acquisti – Gare e contratti, Responsabile Amministrazione, Responsabile area tecnica;

- reati di: ricettazione (art. 648 c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648 ter 1, c.p.).

B) Gestione dei pagamenti dei fornitori:

- di pertinenza di Organo Amministrativo, Responsabile Amministrazione, Responsabile acquisti – Gare e contratti;

- reati di: riciclaggio (art. 648 bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648 ter 1, c.p..)

C) Gestione delle sponsorizzazioni, spese di beneficenza:

- di pertinenza di: Organo Amministrativo, Responsabile Amministrazione, Responsabile acquisti – Gare e contratti

- reati di: riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.

La sottostante tabella riporta l'esito della classificazione del rischio di commissione del reato descritta nel Modello 231 per i soggetti responsabili indicati nel paragrafo precedente.

<u>Classificazione del rischio</u>	<u>Molto basso</u>	<u>Basso</u>	<u>Medio</u>	<u>Alto</u>	<u>Molto alto</u>
<u>Reati</u>					
Art. 648 bis c.p. Riciclaggio			X		
Art. 648 c.p. Ricettazione		X			
Art. 648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita			X		

Art. 648 ter c. 1 c.p. Autoriciclaggio			X		
--	--	--	---	--	--

4. Principi generali di comportamento.

Al fine di prevenire i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i lavoratori, a qualsiasi livello aziendale, e tutti i destinatari del Modello 231 (destinatari di tali obblighi di osservanza sono i lavoratori dell'Azienda e gli eventuali soggetti esterni coinvolti nelle attività operative che possono esporre ASIA Benevento al reato presupposto) dovranno attenersi ai seguenti principi di comportamento:

a) le operazioni che comportano impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;

b) gli operatori finanziari utilizzati dall'Azienda devono essere abilitati, secondo legge, alla realizzazione di qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie.

E' espressamente vietato:

- a) disporre/accettare pagamenti relativi a beni non consegnati o servizi non erogati o da soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- b) avere conti correnti cifrati intestati all'Azienda (tutti i conti correnti aperti presso istituti di credito o assimilati sono contrattualmente regolati dalle vigenti norme in materia);
- c) disporre/accettare pagamenti da soggetti intestatari di conti correnti registrati in paradisi fiscali e/o Paesi appartenenti alle cosiddette "Black list" o con particolari regimi fiscali, salvo che si tratti di Paesi ove questi hanno residenza o in quello ove è stata effettuata la prestazione;
- d) utilizzare istituti di credito privi di insediamenti fisici e non sottoposti a sistema di controllo da parte della Banca d'Italia e Banca Centrale Europea (es. Istituti virtuali); effettuare pagamenti in contanti o altro strumento finanziario al portatore, osservando i relativi divieti della normativa nazionale (fatti salvi i pagamenti effettuati, qual spese minute, attraverso la piccola cassa, nei limiti consentiti dalla vigente normativa e nel rispetto delle regole fissate nei Protocolli e Procedure aziendali e nel Piano Anticorruzione), per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie;

- e) utilizzare conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- f) accettare pagamenti in contanti per i servizi e le prestazioni rese dall'Azienda in favore dell'utenza;
- g) effettuare operazioni in violazione dell'obbligatoria tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alla legge vigente.

E' obbligatorio:

- a) garantire, nell'ambito dei rapporti con i consulenti, fornitori, partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali, il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- b) redigere per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite, gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari di ASIA Benevento;
- c) garantire il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti e, in particolare, verificare che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- d) assicurare il controllo, sia formale che sostanziale (verifica della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati, verifica relativamente all'utilizzo di società fiduciarie), con riferimento ai flussi finanziari ed ai pagamenti verso terzi;
- e) rispettare i requisiti minimi fissati ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che ASIA Benevento intende acquisire e fissare i criteri di valutazione delle offerte.

5. Attività a rischio di commissione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

L'individuazione delle aree sensibili, effettuata in base all'analisi dei rischi contenuta nel presente Modello 231, consente di identificare, a titolo non esaustivo, le seguenti attività a rischio reato svolgendo le quali possono configurarsi i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- a) acquisizione in economia di servizi e forniture;
- b) gestione dei pagamenti dei fornitori;
- c) gestione delle sponsorizzazioni.

6. Protocolli di prevenzione.

I rischi connessi a ciascuna delle attività sensibili individuate e sopra descritte sono presidiati, nel presente Modello 231/01 e, in particolare, nel Sistema generale di prevenzione, con specifico riferimento al paragrafo relativo alla gestione del sistema finanziario, nel Codice Etico, nel Piano Anticorruzione, nelle Procedure relative ai reati in materia di riciclaggio e rapporti con la P.A. e nei seguenti Protocolli di prevenzione:

a) Acquisizione in economia di servizi e forniture.

Le modalità di acquisizione in economia vengono effettuate in conformità al Regolamento Societario interno adottato da ASIA Benevento, ed alle relative procedure e prassi aziendali, sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa revisionati e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità.

Tali modalità operative sono regolate, innanzitutto, nella procedura relativa ai reati inerenti la P.A..

Ad integrazione delle richiamate norme e procedure è necessario:

- espletare, nella selezione di fornitori e appaltatori, ove la commessa sia di importo superiore ad una somma prestabilita, gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
- garantire che il responsabile amministrativo, completati i controlli, ponga in essere tutti gli adempimenti volti all'espletamento delle gare finalizzate all'acquisto;
- verificare, nella scelta del fornitore e dell'appaltatore, l'adesione al Codice Etico ed al presente Modello 231, richiedendone espressa accettazione (ai fornitori attualmente inseriti nell'Albo sarà richiesta adesione al Codice Etico ed al Modello 231).

b) Gestione dei pagamenti ai fornitori.

La gestione e il pagamento delle fatture avviene secondo quanto previsto nelle Procedure e prassi aziendali relative alla contabilizzazione, redazione bilancio, pagamenti, fatturazione attiva e passiva.

Il mandato di pagamento dovrà essere approvato dall'Organo amministrativo, previa esibizione da parte del Responsabile dell'Ufficio Contabilità Generale/Economato di documentazione comprovante l'importo, il beneficiario e gli elementi identificativi del contratto sottostante.

Eventuali variazioni di tale importo dovranno essere approvati dall'Organo Amministrativo.

Dell'attività di contabilizzazione viene redatta e trasmessa all'Organo Amministrativo una nota che evidenzia l'avvenuto pagamento con relativa istruttoria di liquidazione.

Le attività suindicate sono oggetto di flusso verso l'OdV.

c) Gestione delle sponsorizzazioni, spese di beneficenza.

ASIA Benevento, in merito alla stipula dei contratti di sponsorizzazione, è tenuta ad osservare, a conferma ed integrazione di quanto disposto nel Codice Etico, nel Sistema generale di prevenzione e nella Procedura operativa relativa ai reati inerenti la P.A., le seguenti regole:

i contratti di sponsorizzazione devono essere stipulati solo nel caso in cui vi sia un interesse, concreto ed attuale, di ASIA; l'oggetto del contratto deve essere determinato e devono essere individuate, in maniera specifica, le attività relative alla sponsorizzazione richiesta; l'organo amministrativo deve verificare sempre la congruità tra contributo versato per la sponsorizzazione e la controprestazione promozionale ricevuta in base ai prezzi di mercato; non è consentito stipulare contratti di sponsorizzazione con associazioni non riconosciute o non aventi rilievo nazionale o con scopi non conformi all'oggetto sociale di ASIA.

ASIA Benevento, quanto alle spese di beneficenza, è tenuta ad osservare, ad integrazione ed in conformità a quanto disposto nel Codice Etico, nel Sistema generale di prevenzione e nella Procedura operativa relativa ai reati inerenti la P.A., le seguenti regole di comportamento: le erogazioni di beneficenza possono essere effettuate solo agli Enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che non contrastino con i principi etici conformi a quelli dell'Azienda; tutte le iniziative devono essere approvate dall'Organo Amministrativo.

7. Controllo Operativo.

Il controllo operativo degli aspetti relativi ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di antiriciclaggio avviene mediante l'applicazione della presente Procedura, del Sistema generale di prevenzione del presente Modello 231 e delle Procedure Operative relative ai reati societari ed ai rapporti con la P.A..

8. Flusso informativo relativo all'Organismo di Vigilanza.

All' OdV devono pervenire, dall'Organo Amministrativo - al verificarsi dell'evento o, in mancanza di eventi, con cadenza annuale - copia delle fatture da parte dei soggetti beneficiari delle sponsorizzazioni con allegati i relativi documenti comprovanti l'avvenuto pagamento.

L'OdV deve:

vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio attraverso la predisposizione di controlli preventivi specifici;

comunicare le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all'uso di strumenti di pagamento e deposito - di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nelle ipotesi in cui ne abbia comunque notizia - all'interno dell'Ente (Organo Amministrativo ed Organi di controllo interni) ed all'esterno (Autorità di vigilanza del settore).

Il flusso informativo sopraesposto costituisce integrazione dei flussi informativi individuati nello Statuto dell'OdV e nelle altre sezioni del Modello 231/01 afferenti ai flussi informativi dell'OdV.

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01

PROCEDURA: PRO - INF

REATI DA DELITTI INFORMATICI
E TRATTAMENTO ILLECTO DEI DATI

INDICE

- 1. Finalità ed ambito di applicazione.**
- 2. Individuazione delle Responsabilità.**
- 3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.**
- 4. Attività a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01.**
- 5. Principi generali di comportamento.**
- 6. Protocolli generali di prevenzione.**
- 7. Protocolli specifici di prevenzione;**
- 8. Controllo Operativo.**
- 9. Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.**

PROCEDURA: PRO - INF

REATI DA DELITTI INFORMATICI **E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**

1. Finalità ed ambito di applicazione.

La presente procedura:

- disciplina gli aspetti relativi alla gestione ed al controllo delle attività che possono determinare la commissione dei reati da delitti informatici e trattamento illecito dei dati previsti nel D.Lgs. 231/01;
- costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di ASIA Benevento;
- agevola il monitoraggio dell'applicazione del Modello 231 da parte dell'OdV.

Scopo della Procedura è prevenire la commissione, da parte dei soggetti indicati nel D.Lgs. 231/01, dei seguenti reati:

- Art. 635 bis c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici";
- Art. 635 quater c.p. - "Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici";
- Art. 25 novies D.L.gs 231/2001 - "Reati in materia di diritti d'autore";
- Art. 171 Bis - "Violazione dei Diritti d'Autore mediante duplicazione di programmi";
- Art. 615 ter c.p. - "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico";
- Art. 615 quarter c.p. - "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi telematici ed informatici";
- Art. 640 ter c.p. - "Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico";
- Art. 491 bis c.p. - "Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria".

La presente procedura si applica alle attività operative svolte all'interno di ASIA Benevento che presuppongono l'utilizzo di strumenti informatici sia hardware che software.

2. Individuazione delle responsabilità.

I reati derivanti da delitti informatici, dal trattamento illecito dei dati o dalla violazione dei diritti d'autore previsti dal D.Lgs. 231/01 possono configurarsi nell'ambito dello svolgimento delle attività operative poste in essere dai singoli lavoratori e da ogni destinatario del Modello 231 e, in particolare, dalle seguenti Funzioni aziendali: Dirigenti/apicali/responsabili di servizio, Responsabile interno/Apicale in materia di protezione dei dati, addetti alle Funzioni Amministrative o di Controllo, Responsabili ed incaricati alla gestione e manutenzione del sistema informatico; soggetti autorizzati o meno al trattamento.

In particolare:

- a) la gestione del sistema informativo aziendale, comprensivo di hardware, software e gestione della rete può comportare la commissione di reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/01 (artt. 635 bis c.p., 635 quarter c.p., 171 bis L.A., 615 ter e quarter, 640 ter e 491 – bis c.p.) ad opera di tutti i soggetti che svolgono funzioni aziendali;
- b) l'installazione di apparecchiature ed hardware può comportare la commissione dei reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/01 (art. 635 bis c.p., 635 quarter c.p., 171 bis L.A.) ad opera delle funzioni amministrative e dei componenti dei vari organi di controllo.

I reati derivanti dalla gestione e controllo delle attività aziendali che possono portare alla commissione dei cosiddetti reati informatici previsti dall'art. 24 bis e 25-novies del D.Lgs 213/01 possono configurarsi nello svolgimento delle attività operative poste in essere dalle seguenti funzioni aziendali:

- a) Gestione del sistema informativo aziendale, comprensivo di hardware, software e gestione della rete – Tutti i lavoratori, a qualsiasi livello aziendale nonché le Funzioni aziendali suindicate; in merito ai reati ex artt. 635 bis, 635 quater c.p. e 171 bis violazione dei diritti d'autore; 615 ter e quarter, 640 ter e 491 – bis c.p.
- b) Installazione di apparecchiature e hardware – Organo Amministrativo, Responsabile amministrazione; in merito ai reati 635 bis, 635 quater c.p. e 171 bis violazione dei diritti d'autore.

3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.

La sottostante tabella riporta l'esito della classificazione del rischio di commissione del reato descritta nel Modello 231 per i soggetti responsabili indicati nel paragrafo precedente.

Classificazione dei rischi di commissione del reato.

<u>Classificazione del rischio</u> <u>Reati</u>	<u>Molto basso</u>	<u>Basso</u>	<u>Medio</u>	<u>Alto</u>	<u>Molto alto</u>
Art. 635 bis c.p.		x			
Art. 635 quarter c.p.		x			
Art. 171 bis		<u>x</u>			
Art. 640 ter c.p.			<u>x</u>		
Art. 491 bis c.p.		x			
Art. 615 ter e 615 quater c.p.			<u>x</u>		

4. Attività a rischio di commissione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

Effettuata l'analisi dei rischi ai fini del D.Lgs. n. 231/01, ASIA Benevento ha individuato quali aree sensibili le seguenti attività a rischio reato, svolgendo le quali potrebbero configurarsi alcuni dei reati informatici o i reati relativi ai diritti d'autore: a) installazione di apparecchiature per il danneggiamento dei dati contenuti nel sistema informativo aziendale; b) danneggiamento volontario di sistemi informatici o telematici; c) frode

informatica, falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria; accesso abusivo a sistemi informatici; detenzione o diffusione abusive di codici di accesso a sistemi informatici

5. Principi generali di comportamento.

L'utilizzo della rete e dei supporti elettronici costituisce uno strumento utile per perseguire le finalità di ASIA Benevento.

Gli strumenti elettronici ed informatici devono essere utilizzati:

- a) in osservanza dei diritti degli altri utenti e di terzi;
- b) in osservanza della normativa, generale e di settore, degli obblighi contrattuali e delle prassi aziendali diffuse;
- c) preservando l'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche;
- d) con consapevolezza e responsabilità e senza commettere abusi.

Assegnato il posto di lavoro, costituito da personal computer, completo di quanto necessario per svolgere le proprie funzioni, è vietato modificare la configurazione del software installato, funzionale all'espletamento delle specifiche attività lavorative.

E' pertanto proibito installare qualsiasi programma da parte dell'utente o di altri operatori, escluso l'amministratore del sistema o il soggetto a ciò deputato.

I dati di tutte le postazioni elettroniche, e quelli relativi al personale che può accedervi, vengono conservati dal Responsabile del sistema informativo e/o dall'Apicale designato quale responsabile interno dei dati.

ASIA Benevento, al fine di prevenire ogni possibile utilizzo non consentito degli strumenti elettronici e della rete aziendale, adotta le misure, tecniche ed organizzative, idonee a garantire la sicurezza dei dati in relazione al grado di rischio correlato alle singole operazioni di trattamento, osservando quanto previsto nel Reg. UE 679/16 (GDPR) e nel D.Lgs. n. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/08.

6. Protocolli generali di prevenzione.

Con specifico riferimento a tali attività sensibili, e con valenza generale ai fini di tutela dell'Azienda rispetto alla potenziale commissione di tutti i reati considerati nella presente Procedura, ASIA Benevento adotta i seguenti Protocolli di prevenzione.

ASIA Benevento, nell'ambito dell'attività di adeguamento al GDPR, provvede alla gestione del trattamento dei dati personali ed aziendali, adottando misure, tecniche ed organizzative, idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

In particolare, tali misure consistono nella scrupolosa protezione delle aree e dei locali, nella puntuale custodia ed archiviazione di atti, documenti e supporti, nell'adozione di misure fisiche e tecnologiche di sicurezza, nell'utilizzo di mezzi idonei a garantire il tempestivo ed integrale ripristino dei dati.

ASIA osserva, con attenzione, la normativa comunitaria e nazionale nonché le Linee Guida dell'Organo consultivo comunitario e del Garante privacy italiano; applica, in particolare, le Linee Guida emanate dal Garante nazionale per la protezione dei dati personali sulla disciplina della navigazione in internet e sulla gestione della posta elettronica nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento alla regolamentazione delle modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti informatici da parte degli amministratori, dipendenti e collaboratori di ASIA Benevento, ritenute valide, conformi e compatibili con la sopravvenuta normativa, comunitaria e nazionale, in materia di privacy.

La normativa ed i provvedimenti suindicati contengono i principi e le regole interne di gestione dell'Azienda.

ASIA Benevento osserva la disciplina normativa, i provvedimenti dell'Autorità nazionale di controllo e l'attività consultiva del Gruppo dei Garanti europei quanto all'utilizzo degli strumenti informatici/telefonici aziendali e provvede a sensibilizzare il personale su altri aspetti rilevanti nella gestione dei sistemi informatici aziendali:

a) rispetto della normativa sulla tutela legale del software; b) rispetto della normativa sulla tutela del know-how aziendale, ove le informazioni di proprietà dell'impresa siano custodite nel sistema informatico.

L'adozione delle misure di cui all'art. 32 Reg. UE 679/16 e delle procedure di informativa-consenso di cui agli art. 13 e 14 Reg. UE 679/16 e la tutela dei diritti degli interessati sanciti negli art. 15 e 22 del medesimo Regolamento costituiscono un efficace strumento per limitare il rischio di insorgenza della responsabilità amministrativa a carico dell'Azienda, inerente ai reati presupposto della presente procedura.

La tempestiva designazione del RPD (Responsabile Protezione Dati) ai sensi dell'art. 37 Reg.UE 2016/679, in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità di cui agli artt. 37 e 38 Reg UE 2016/679, consente lo svolgimento delle funzioni di informazione e consulenza, sorveglianza sull'osservanza del GDPR, consulenza in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati, cooperazione con l'Autorità di controllo, ruolo di contatto tra Autorità di controllo ed interessati, previste nell'art. 39 Reg. UE 2016/679.

7. Protocolli specifici di prevenzione.

L'individuazione delle aree sensibili, a rischio reato, effettuata in seguito all'analisi dei rischi allegata al presente Modello 231, ha indotto ad adottare i seguenti protocolli specifici di prevenzione:

- Installazione di apparecchiature per il danneggiamento dei dati contenuti nel sistema informatico aziendale.

Gli strumenti elettronici sono affidati ad ogni dipendente all'interno di ASIA.

Ogni utilizzo non inerente l'attività lavorativa può determinare il configurarsi dei reati presupposto esplicitamente richiamati nella presente Procedura.

La gestione del PC e degli strumenti elettronici aziendali deve effettuarsi in osservanza dei provvedimenti e delle istruzioni del Garante privacy italiano ed in conformità al GDPR ed al riformato Codice della Privacy.

Al fine di evitare l'utilizzo di postazioni informatiche e di accessi alla rete è proceduralizzata una gestione delle Password e delle postazioni.

L'adeguamento al GDPR è in fase di progressiva implementazione, anche in ragione delle ulteriori prescrizioni emergenti dalla normativa e dalla prassi.

ASIA Benevento osserva scrupolosamente i principi *privacy by design* e *privacy by default* sanciti nell'art. 25 Reg. UE 679/16, adottando: a) misure, tecniche ed organizzative, adeguate, volte ad attuare in modo efficace la protezione dei dati, quali la pseudonimizzazione e la minimizzazione; b) misure, tecniche ed organizzative, adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità di trattamento.

- Danneggiamento volontario di sistemi informatici o telematici.

Le regole ed i protocolli indicati per l'attività suindicata, "Installazione di apparecchiature per il danneggiamento dei dati contenuti nel sistema informatico aziendale", sono utilizzabili anche per la prevenzione di eventuali danneggiamenti del sistema informatico e telematico.

ASIA Benevento adotta procedure, in corso di implementazione e potenziamento, volte a garantire la sicurezza e l'integrità dei dati e la tutela degli interessati in caso di *data breach* o di violazione dei dati personali (prevedendo le modalità operative da utilizzare per evitare che il danneggiamento di una postazione o della rete abbia effetti irreversibili e possa essere ripristinata la regolare operatività) e verifica, ove occorra, l'opportunità di

effettuare la Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ex art. 35 GDPR, osservando, sul punto, quanto prescritto nelle Linee Guida del Gruppo art. 29 e nel successivo Provvedimento emesso dal Garante italiano ad integrazione delle stesse.

- Accesso abusivo a sistemi informatici; detenzione o diffusione abusive di codici di accesso a sistemi informatici; frode informatica, falsità in documenti informatici.

La prevenzione dei reati sopra indicati si attua mediante l'osservanza di: Principi generali di comportamento, Protocolli generali di prevenzione, Protocolli specifici di prevenzione predisposti per gli altri reati sopra illustrate; Sistema di adeguamento al GDPR; adempimento delle istruzioni, direttive ed informative del nominato RPD.

In particolare, ASIA Benevento: rispetta le misure, tecniche ed organizzative, idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e la disponibilità dei dati; adotta costantemente adeguate misure fisiche e tecnologiche di sicurezza, verificate e monitorate dal RPD; garantisce la sicurezza delle misure di accesso ai dati, correlandole al grado di rischio specifico delle singole operazioni di trattamento; assicura il tempestivo ed integrale ripristino dei dati; osserva, scrupolosamente, la normativa comunitaria e nazionale e le Linee Guida del Garante privacy italiano per la protezione dei dati personali sulla disciplina della navigazione in internet e sulla gestione della posta elettronica nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento alla regolamentazione delle modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti informatici da parte degli amministratori, dipendenti e collaboratori; rispetta i principi di efficace protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art. 25 reg. UE 679/16).

8. Controllo Operativo.

Il controllo operativo degli aspetti relativi ai reati cosiddetti "informatici" è effettuato secondo il sistema previsto dal Manuale per il trattamento dei dati nel quale sono esplicitati le funzioni di controllo e di sorveglianza rispetto alle attività vietate e le modalità di intervento sul Sistema informativo aziendale.

9. Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.

All'OdV devono pervenire, provenienti dalla Funzione amministrativa, compatibilmente con le norme del Reg. UE 679/16 e con le disposizioni del R.P.D. (Responsabile Protezione Dati) designato da ASIA Benevento, le seguenti informazioni:

- al verificarsi dell'evento o, in mancanza di eventi, con cadenza annuale, le notizie relative: agli incidenti verificatisi durante la procedura di incident e ripristino ed agli attacchi da parte di virus o altre minacce al sistema informatico;
- con cadenza annuale, la Relazione annuale sull'andamento dei controlli e sul funzionamento del sistema informativo di ASIA;
- al verificarsi dell'evento o, in mancanza di eventi, con cadenza annuale, le anomalie relative a: *back up* dei dati; sistema di sicurezza logica e fisica del sistema informativo; gestione degli strumenti informatici; danneggiamento o rimozione di software in service per la gestione delle attività; danneggiamento o rimozione di hardware in service per la gestione delle attività; uso della rete locale e remota.

Il flusso informativo sopraesposto costituisce integrazione dei flussi informativi individuati nello Statuto dell'OdV e nelle altre sezioni del Modello 231/01 afferenti ai flussi informativi dell'OdV.

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

PROCEDURA: PRO - LAV

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI

IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

INDICE

- 1. Finalità ed ambito di applicazione.**
- 2. Individuazione delle Responsabilità.**
- 3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.**
- 4. Principi generali di comportamento.**
- 5. Attività a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01.**
- 6. Protocolli di prevenzione.**
- 7. Controllo Operativo.**
- 8. Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.**

PROCEDURA: PRO - LAV

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI **IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE**

1. Finalità ed ambito di applicazione.

La presente procedura:

- disciplina gli aspetti relativi alla gestione ed al controllo delle attività che possono determinare la commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsti dall'art 25 duodecies D.Lgs. 231/01;
- costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di ASIA Benevento;
- facilita il monitoraggio dell'applicazione del Modello 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Scopo della procedura è prevenire la commissione, da parte dei soggetti indicati all'art 5 c 1 D.Lgs. 231/01 del seguente reato:

- art. 22, c. 12-bis del d.lgs. n. 286/1998 (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

2. Individuazione delle responsabilità.

I reati esaminati e presidiati nella presente Procedura possono configurarsi nello svolgimento delle attività operative poste in essere dai singoli lavoratori e da ogni destinatario del Modello 231 e, in particolare, dalle seguenti funzioni aziendali: Organo Amministrativo, Responsabile amministrazione.

Sono riportate, qui di seguito, in maniera specifica, per ogni singola attività sensibile, le Funzioni aziendali responsabili e le relative fattispecie di reato.

Risultano, dunque, di seguito correlate le attività aziendali, i soggetti responsabili delle singole attività sensibili e le relative fattispecie di reato:

- a) Reclutamento personale, contrattualistica e gestione tramite procedure interne - Organo Amm.vo e responsabile area amministrativa, per i reati art. 22, c. 12-bis del d.lgs. n. 286/1998;
- b) Esecuzione, monitoraggio e verifica tecnica con ditte esterne - Organo Amm.vo, RUP, Esecutore contrattuale per i reati art. 22, c. 12-bis del d.lgs. n. 286/1998.

3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.

La sottostante tabella riporta l'esito della classificazione del rischio di commissione del reato descritta nel Modello 231 per i soggetti responsabili indicati nel paragrafo precedente.

<u>Classificazione del rischio</u>	<u>Molto basso</u>	<u>Basso</u>	<u>Medio</u>	<u>Alto</u>	<u>Molto alto</u>
<u>Reati</u>					
Impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare			X		

4. Principi generali di comportamento.

Ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la Società dovrà:

- rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
- rispettare, in particolare, l'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- verificare puntualmente il rispetto della normativa sull'ingresso e soggiorno degli stranieri non comunitari;
- rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile; delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; dei diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza;
- tenere, promuovere, collaborare e dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, ancorchè non costituiscano di per sé reato, possono potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentale;
- impiegare uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza;
- instaurare rapporti di lavoro in violazione delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale;
- affidare prestazioni di qualunque natura a soggetti non individuati sulla base dei requisiti idonei a contrarre con la P.A. stabiliti dal Codice degli Appalti e dal relativo regolamento di attuazione.

5. Attività a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01.

L'individuazione delle aree a rischio, costituente parte integrante del Modello 231, ha consentito di identificare le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato previsto dall'art. 25 duodecies del D.Lgs 231/01:

- **Reclutamento personale, contrattualistica e gestione tramite procedure ad evidenza pubblica;**
- **Esecuzione, monitoraggio e verifica tecnica dei lavoratori con ditte esterne.**

6. Protocolli di prevenzione.

Sono riportati i protocolli specifici di prevenzione nell'ambito di ciascuna area sensibile a rischio-reato identificata e valutata attraverso l'analisi dei rischi allegata al modello organizzativo di ASIA:

a) Reclutamento personale, contrattualistica e gestione tramite procedure ad evidenza pubblica.

La gestione delle attività è regolata da specifiche procedure e prassi aziendali.

Al momento dell'assunzione di eventuali cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, vengono inviati all'Ufficio Personale, coordinati dal Responsabile Amministrativo, i documenti attestanti la regolarità del soggiorno in Italia per una corretta archiviazione della documentazione del lavoratore straniero.

b) Esecuzione, monitoraggio e verifica tecnica dei lavoratori con ditte esterne.

Al fine di prevenire l'utilizzo in occasione dell'affidamento di lavori o servizi di personale irregolare da parte delle imprese appaltatrici/subappaltatrici, una volta affidati i lavori a ditte esterne viene nominato dall'Organo Amministrativo un Responsabile Unico del procedimento che ha il compito di richiedere alla ditta aggiudicataria l'elenco dei dipendenti utilizzati nelle attività e gli eventuali lavoratori stranieri con i relativi permessi di scadenza.

Inoltre, nelle fasi di esecuzione lavori delle ditte esterne viene nominato l'esecutore contrattuale che verifica che il personale impiegato corrisponda a tale elenco fornitogli da RUP e la regolare posizione dei lavoratori (partendo dal presupposto che non può essere regolare la posizione di un lavoratore sprovvisto del permesso di regolare soggiorno).

7. Controllo Operativo.

Il sistema di monitoraggio prevede l'applicazione dei principali comportamenti inseriti nel Codice Etico e la verifica dei requisiti riportati nella presente procedura e pertanto:

- l'Ufficio del personale esegue una verifica documentale che attesti la conformità dei requisiti necessari per l'assunzione del personale, verifica il possesso e la regolarità del documento d'identità del lavoratore extra-UE da assumere e le scadenze del relativo permesso di soggiorno ed invia al Responsabile Amministrazione l'elenco dei lavoratori extra-UE assunti con indicazione della scadenza del permesso di soggiorno;
- il RUP verifica l'elenco aggiornato degli addetti presenti per l'esecuzione dei lavori affidati all'impresa esecutrice e la relativa verifica documentale di regolarità;
- l'esecutore contrattuale verifica, all'inizio e durante lo svolgimento dei lavori, che l'effettivo personale dell'impresa esecutrice corrisponde a quello indicato in fase di aggiudicazione da parte del RUP;
- viene effettuata attività di vigilanza sull'effettivo personale dell'impresa esecutrice presente in cantiere (due verifiche annuali per appalto) con verifica delle generalità ovvero dei dati indicati nei tesserini di riconoscimento a fronte di quelli dichiarati e ufficialmente comunicati attraverso l'elenco di cui sopra.

8. Flusso informativo all'OdV.

Il Responsabile amministrativo redige il report-elenco dei lavoratori extra-ue assunti con indicazione della scadenza del permesso di soggiorno all'assunzione del lavoratore extra-ue comunque con cadenza annuale nel caso in cui siano presenti lavoratori extra-ue;

Il RUP redige il report-elenco dei lavoratori extra-ue appartenenti alle ditte esterne con l'indicazione della scadenza del permesso di soggiorno al verificarsi dell'evento o comunque con cadenza annuale in assenza di eventi.

L'esecutore contrattuale redige il report sui controlli delle verifiche effettuate sull'esecuzione dei lavori/servizi effettuate dalle ditte esterne al verificarsi dell'evento o comunque con cadenza annuale anche in assenza di eventi.

Il flusso informativo sopraesposto costituisce integrazione dei flussi informativi individuati nello Statuto dell'OdV e nelle altre sezioni del Modello 231/01 afferenti ai flussi informativi dell'OdV.